

GRUPPO24ORE

Le Newsletter de Il Sole 24 ORE

Percorsi di informazione ed approfondimento per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

UNITELNews24

Servizio di informazione ed approfondimento in tema di ambiente, appalti, edilizia, urbanistica e sicurezza

Chiuso in redazione il 22 gennaio 2015

01

© 2015 Il Sole 24 ORE S.p.a.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze

Sede legale e Amministrazione:

via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

a cura della Redazione

Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE

e-mail: redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com



tecnicici24.ilsole24ore.com



Sommario

	Pagina
NEWS	
Ambiente, antincendio, appalti, economia e finanza, edilizia e urbanistica, energia, lavoro e previdenza, Pubblica Amministrazione, Pubblico Impiego, rifiuti, sicurezza	4
RASSEGNA DI NORMATIVA	
Leggi, decreti, circolari: sintesi e classificazione	33
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA	
Appalti, beni culturali, edilizia e urbanistica, energia, inquinamento, Pubblica Amministrazione, rifiuti, sicurezza ed igiene del lavoro	48
APPROFONDIMENTI	
Ambiente	
IL DEPOSITO NAZIONALE SCORIE NUCLEARI: TRE MESI PER CONOSCERE LA MAPPA DEFINITIVA Lo scorso 2 Gennaio 2015 Sogin S.p.A., società di Stato responsabile del "decommissioning" degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi, ha consegnato all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) la tanto attesa, quanto segretissima, bozza della Carta delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI)...	
Mauro Calabrese, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 9 gennaio 2015	54
Ambiente	
ANTENNE: CON LE NUOVE LINEE GUIDA L'IMPATTO ELETTROMAGNETICO SI VALUTA COME MEDIA SU 24 ORE Il 6 gennaio scorso sono entrate in vigore le Linee Guida approvate con Dm del 2 dicembre 2014 del Ministero dell'Ambiente, recanti le modalità di fornitura alle ARPA/APPA dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori delle telecomunicazioni e la definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali dell'impatto elettromagnetico per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti stessi.	
Carla Cimatorini, Il Sole 24 ORE – Ambiente24, 22 gennaio 2014	62
Appalti	
APPALTI – RESPONSABILITÀ SOLIDALE FISCALE Con l'art. 28, D.Lgs. 21.11.2014, n. 175, pubblicato nella G.U. n. 277 del 28.11.2014, il Legislatore, ha deciso l'abrogazione totale della responsabilità solidale fiscale negli appalti così come introdotta dall'art. 13-ter, D.L. 22.6.2012, n. 83, conv. con modif. dalla L. 7.8.2012, n. 134.	
Giacomo Vivoli, La Settimana Fiscale - Edizione del 28 gennaio 2015, n. 4 pag. 41	66
Pubblica amministrazione	
SMART CITY - IL MODELLO SMART CITY NEI PIANI DELL'AGENDA DIGITALE L'idea di dare vita a città intelligenti nasce da un più ampio disegno di sviluppo economico a carattere nazionale, quello dell'Agenda digitale italiana (Adi).	
Paolo Sabatini, Diritto e Pratica Amministrativa - Edizione Gennaio 2015 - Speciale, n. 1 pag. 37	74

Pubblica amministrazione	
SMART CITY - LE 20 CITTÀ PIÙ SMART SECONDO ICITY RATE 2014	
<i>Milano conquista la vetta della classifica generale con ottime performance praticamente in tutte le dimensioni della ricerca: è prima in economy e living (che comprende i fattori relativi alla vivibilità e vitalità urbana), seconda nella dimensione people (qualità del capitale umano e sociale) e terza in mobility (accessibilità e mobilità).</i>	
Francesca Caprioli, Il Sole 24 ORE – Diritto e Pratica Amministrativa - Edizione Gennaio 2015 - Speciale, n. 1 pag. 12	76
Rifiuti	
LE DIFFERENZE TRA DEPOSITO TEMPORANEO E DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI	
<i>Cassazione penale, sezione III, 7 ottobre 2014 n. 41692</i>	
Giovanni La Banca, Il Sole 24 ORE – Rifiuti24, 30 Novembre 2014, n. 11/12	102
Urbanistica	
CERTIFICATO DI AGIBILITÀ. FUNZIONE PROCEDURE PER OTTENERE IL RILASCIO	
<i>Una recente ordinanza del T.A.R. di Napoli chiarisce in cosa consiste il certificato di agibilità, distinguendo lo stesso rispetto ad altri certificati che attestano la regolarità urbanistico edilizia di un edificio. (T.A.R. Napoli, ord. 5 dicembre 2014, n. 2027)</i>	
Leonarda Colucci, Il Sole 24 ORE – Urbanistica24, 8 gennaio 2015	105
L'ESPERTO RISPONDE	
Ambiente, antincendio, appalti, economia e finanza, edilizia e urbanistica, energia, lavoro e previdenza, Pubblica Amministrazione, Pubblico Impiego, rifiuti, sicurezza	107

News

Ambiente

■ Dal primo gennaio in vigore il Regolamento sui gas fluorurati a effetto serra

Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014

Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è definitivamente entrato in vigore, in quanto applicabile, il Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GUUE n. L 150 del 20/05/2014)

Il testo del provvedimento stabilisce disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori connessi; impone condizioni per l'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra; impone condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra; stabilisce limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi.

La novità di maggior rilievo è contenuta all'art. 16 del Regolamento e riguarda l'istituzione di un mercato delle quote per l'immissione in commercio degli idrofluorocarburi secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le apparecchiature di refrigerazione e condizionamento e le pompe di calore caricate con Hfc potranno essere immesse in commercio solo se gli Hfc caricati nelle stesse sono considerati all'interno del sistema di quote (trasferibili) istituito dal nuovo regolamento. Il Regolamento riscrive poi le modalità con cui gli operatori delle apparecchiature contenenti F-Gas devono assicurare:

- la prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra (v. art. 3),
- i controlli delle perdite (v. art. 4),
- l'installazione, sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente, dei sistemi di rilevamento delle perdite [automatici] (v. art. 5),
- la tenuta dei registri (v. art. 6), nonché quelle con cui le persone fisiche e imprese che svolgono attività di manutenzione sulle apparecchiature contenenti F-Gas.

Tali soggetti devono:

- effettuare il recupero dei gas refrigeranti dalle apparecchiature fisse o dalle unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra non contenuti in schiume (v. art. 8);

- formare il personale ed ottenere le prescritte certificazioni (v. art. 9).

Gli Stati membri avranno tempo fino al 1° gennaio 2017 per fornire il provvedimento di un adeguato sistema sanzionatorio a livello nazionale.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole24 ORE, Pubblica Amministrazione24, 22 gennaio 2015)

■ **L'obbligo di bonifica non costituisce "servizio pubblico"**

Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 27 Ottobre 2014 n. 5305

Con una recente sentenza, il Consiglio di Stato è tornato nuovamente a delineare i confini della nozione di servizio pubblico, partendo dalla definizione che individua la prestazione resa alla generalità dei cittadini o utenti da parte di un soggetto, anche privato, che sia inserito nel sistema dei pubblici poteri o sia a questi collegato.

Il caso di specie deciso dal Consiglio di Stato, Sez. V, del 27 Ottobre 2014 n. 5305, originava dal ricorso avverso l'ordinanza di un Sindaco per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di una località nei confronti del responsabile dell'inquinamento.

La definizione consolidata dalla giurisprudenza amministrativa e civile prevede, infatti, che possa configurare un pubblico servizio la prestazione resa, non soltanto da un soggetto pubblico, ma anche da un privato che si sostituisca a quello pubblico, e diretta a una generalità di utenti.

Meglio, la prestazione resa alla generalità, da parte di un soggetto, anche privato, che sia inserito nel sistema dei pubblici poteri o sia a questi collegato e che sia sottoposto a un regime giuridico derogatorio dal diritto comune.

Tale contesto, ricordano ancora i giudici di Palazzo Spada, deriva dalla necessità di definire oggettivamente la nozione di servizio pubblico nell'ordinamento nazionale orientata secondo i dettami del diritto dell'Unione Europea, sottolineando quindi il requisito della prestazione necessaria a favore della generalità, così attraendo al novero dei servizi di interesse generale tutte le attività di servizio, anche non a carattere commerciale, che siano sottoposte a obblighi specifici di servizio pubblico, perché considerate d'interesse generale dalle pubbliche autorità.

Sulla scorta della nozione così delineata, i giudici amministrativi sono andati via via attraendo specifiche attività al novero di servizi pubblici di interesse generale, specie in campo ambientale, compresa l'attività di messa in sicurezza e di bonifica di un sito di interesse nazionale.

Con due importanti pronunce, infatti, il Consiglio di Stato ha chiaramente statuito come anche la bonifica e messa in sicurezza di siti di interesse nazionale configurano una attività obbligatoria ex lege, ricorrendo determinati presupposti di fatto, contemplata da fonti di rango primario, diretta a favore di una collettività indeterminata di beneficiari, che persegue un chiaro interesse pubblico alla salubrità ambientale e al ripristino del bene ambiente compromesso dagli inquinamenti e che consiste in una attività economica, quindi certamente qualificabile come servizio pubblico.

In particolare, secondo i giudici amministrativi, non è indispensabile la natura pubblica del soggetto

incaricato, per qualificare giuridicamente una attività come servizio pubblico, essendo invece essenziale che vi sia una norma legislativa a sanzionarne l'obbligatorietà, prevedendone la relativa disciplina ovvero rimandando al provvedimento della Pubblica Amministrazione per l'istituzione e la gestione. Da un punto di vista oggettivo, si sottolinea, quindi, che tale attività debba avere contenuto economico e produttivo, non prevalentemente esercizio di potestà amministrativa, diretta a una collettività di cittadini o utenti.

Così inquadrando la nozione di servizio pubblico in materia ambientale, rileviamo, la giustizia amministrativa ne ha fortemente ampliato i contorni, statuendo anche come non sia nemmeno indispensabile la previsione di un corrispettivo o un profitto, potendo, da un punto di vista strettamente economico, l'utilità dei soggetti tenuti alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati essere rappresentata dal vantaggio conseguito in precedenza con un non corretto processo di smaltimento delle sostanze inquinanti, addossandone cioè i costi alla collettività, nella forma di inquinamento. Secondo i giudici, in applicazione del principio ambientale "chi inquina paga", i soggetti obbligati sostanzialmente vedrebbero addossarsi nuovamente parte di tali costi attraverso le procedure di bonifica e messa in sicurezza compensando, seppure parzialmente, gli inevitabili danni all'ambiente e alla salute pubblica.

Sulla scorta di tale ricostruzione, infatti, nelle pronunce citate, i giudici hanno esplicitamente considerato le attività di bonifica e di messa in sicurezza dei siti inquinati di interesse nazionale, di cui al D.Lgs. 3 Aprile 2006 n.152, cosiddetto Codice dell'Ambiente, quali servizio pubblico, essendo obbligatorie ex lege, al ricorrere di determinati presupposti di fatto, disciplinate da fonti di rango primario, svolte a favore di una collettività, più o meno ampia, di beneficiari, perseguendo un interesse pubblico e connotate da rilievo economico e produttivo.

Con la più recente pronuncia del 27 Ottobre 2014, n.5305, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, tende forse a porre una doverosa limitazione alla portata espansiva della nozione di servizio pubblico fin qui delineata, in materia ambientale, in presenza di attività di bonifica e messa in sicurezza imposte dalla autorità amministrativa.

Invero, ci dice la Corte, pur confermando i requisiti della nozione di pubblico servizio che individua la prestazione resa alla generalità da parte di un soggetto, anche privato, che sia inserito nel sistema dei pubblici poteri o sia a questi collegato e che sia sottoposto ad un regime giuridico derogatorio dal diritto comune, nel caso specifico il carattere temporaneo e contingente dell'attività a rilevanza ambientale da parte del soggetto privato, unita alla circostanza che la stessa sia dovuta quale conseguenza di una condotta vietata dall'ordinamento, non consente ragionevolmente di ricondurre l'oggetto del provvedimento amministrativo di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale nell'ambito del servizio pubblico.

Il fine pubblico perseguito dall'ordinanza impugnata del Sindaco mira certamente al ripristino dello stato ambientale da parte del responsabile dell'inquinamento, ma, sottolineano stavolta i giudici amministrativi, in base alla vigente legislazione, non può essere qualificata come servizio pubblico l'attività di un privato, dovuta per legge a seguito della commissione di un suo illecito: in tal caso,

l'attività doverosa non è rivolta a una collettività di beneficiari o utenti, seppure astrattamente individuabile una cerchia di cittadini interessati alla salubrità della specifica area inquinata, né può essere qualificata come attività a rilevanza economico-produttiva.

Infatti, sottolinea ancora la pronuncia della Quinta Sezione, nel caso in esame l'obbligatorietà della prestazione sorge immediatamente in capo al soggetto privato, quale conseguenza della propria condotta illecita, prevedendo che solo in via sussidiaria e sostitutiva, di fronte all'inerzia del responsabile, spetti alla Pubblica Amministrazione attivarsi per porre in essere le attività di rilevanza ambientale.

(Mauro Calabrese, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 21 gennaio 2015)

■ **Pubblicata la nuova Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo Ambientale del CONAI**

Il CONAI ha pubblicato la nuova versione della "Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo Ambientale 2015".

Le principali novità introdotte dalla Guida sono:

- variazione del CAC per gli imballaggi in plastica, vetro (che passano, a partire dal 1° gennaio 2015, rispettivamente da 140 €/ton e 17,82 €/ton a 188 €/ton e 20,80 €/ton), acciaio e legno (che invece, a partire dal 1° aprile 2015, passano rispettivamente da 26 €/ton e 8 €/ton a 21 €/ton e 7 €/ton). Nonchè la modifica del contributo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci (che dal 1° gennaio 2015 passa da 37 €/ton a 49 €/ton per poi scendere a 48 €/ton a partire dal 1° aprile 2015) e delle aliquote da applicare sul valore delle importazioni dei prodotti alimentari imballati e di quelli non alimentari imballati (che passano, dal 1° gennaio 2015, rispettivamente dallo 0,08% e 0,04% allo 0,12% e 0,6%);
- modifica delle procedure semplificate di dichiarazione di imballaggi pieni;
- aggiornamento delle procedure di rimborso/esenzione del CAC per le attività di esportazione;
- integrazione e aggiornamento del capitolo 8 "Casi particolari";
- aggiornamento del capitolo 9 "Definizione di imballaggio e campo di applicazione del Contributo CONAI";
- integrazione delle schede tecniche relative alle grucce per indumenti;
- integrazione dei moduli di dichiarazione (compilazione elenco clienti nei cui confronti sono state effettuate cessioni tra produttori);
- altri aggiornamenti della modulistica e degli schemi esemplificativi;
- disponibilità sul sito CONAI dei moduli di dichiarazione e di rimborso/esenzione per attività di esportazione e relative istruzioni.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole24 ORE, Tecnici24, 14 gennaio 2015)

■ **Albo gestori ambientali: foglio notizie per iscrizione in categoria 1, 4 e 5 e variazione iscrizioni**

Con deliberazione 25 novembre 2014, n. 8, il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali ha approvato il Foglio Notizie (Allegato "A" della delibera) da corredare alla domanda di iscrizione all'Albo nelle categorie 1, 4 e 5 per le imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti su strada.

Inoltre, con deliberazione n. 7 del 25 novembre 2014, il Comitato nazionale dell'Albo ha fornito le indicazioni procedurali da adottarsi in caso di trasferimento dell'iscrizione ad altro soggetto giuridico.

Per tali fattispecie (ed esempio fusioni, incorporazioni, scissioni, donazioni, cessioni d'azienda etc.) l'impresa a cui viene trasferita l'iscrizione, entro trenta giorni deve darne comunicazione alla Sezione regionale competente presentando la dichiarazione di cui all'Allegato "A" della delibera, corredata dell'appendice della fideiussione già prestata comprensiva degli estremi della variazione intervenuta.

La Sezione regionale rilascia la ricevuta di cui all'Allegato "B" ed entro 60 giorni conclude l'istruttoria, deliberando sull'accoglimento o il rigetto della stessa, dandone comunicazione all'impresa.

Il termine dei 60 giorni può essere interrotto (per una sola volta) qualora risulti necessario acquisire ulteriori elementi o integrazione della documentazione.

Qualora l'impresa non provveda all'inoltro di quanto richiesto entro il termine di 30 giorni, la Sezione regionale delibera l'avvio del procedimento disciplinare di cui all'art. 21 del D.M. 120/14. (Pierpaolo Masciocchi, Il Sole24 ORE, Pubblica Amministrazione24, 13 gennaio 2015)



Appalti

■ **Aste elettroniche e procedure telematiche: è legittimo lo svolgimento in seduta riservata delle operazioni di gara**

Gli strumenti delle aste elettroniche e delle gare telematiche sono funzionali a garantire maggiore trasparenza, economicità e rapidità delle gare, ma anche una più ampia partecipazione e, dunque, una maggiore dinamicità del mercato.

Nelle gare tradizionali, al contrario, le imprese concorrenti, spazialmente distanti rispetto alla sede di svolgimento della gara, sono, di regola, esposte a costi maggiori rispetto al carico dei costi gravanti sulle imprese viciniori, sicché, in definitiva, le modalità di gara in questione vanno, primariamente, a beneficio delle stesse imprese partecipanti, con conseguente presenza di un'accentuata componente di correttezza nella commissione di transazione posta a carico dell'impresa aggiudicataria.

Lo svolgimento in seduta riservata delle operazioni di gara (sia per le aste elettroniche che per le procedure telematiche) è giustificato dalla particolarità della procedure, che consente una piena tracciabilità delle operazioni ivi svolte.

La legittimità di tale modus operandi deriva dalla natura essenzialmente quantitativa e vincolata dei criteri di valutazione, dovendo la Commissione valutare se le caratteristiche tecniche delle offerte siano coerenti con le previsioni di gara e poi attribuire il punteggio previsto, e dalla segretezza dell'identità dei candidati fino all'ultima offerta.

I rischi delle aste elettroniche

La modalità elettronica, tuttavia, comporta una serie di rischi correlati alla possibilità di non soddisfare l'interesse pubblico alla trasparenza ed imparzialità.

Principi, questi, che devono caratterizzare le procedure di gara pubbliche, tutelando, in special modo, la par condicio dei concorrenti, che si estrinseca nei principi di pubblicità e trasparenza che governano la disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici.

L'asta elettronica costituisce uno strumento che presenta un evidente rischio di alterazione del confronto concorrenziale, perché gli offerenti possono comunicare tra loro nel corso della speciale procedura e, quindi, qualora non fosse assicurata una adeguata riservatezza, potrebbero raggiungere "accordi" non consentiti.

La valutazione dell'offerta in seduta riservata

Al fine di ridurre al minimo tali rischi, il legislatore ha stabilito all'85, comma 7 D.Lgs.163/2006, che, nelle aste di tipo elettronico, sono ammesse in seduta riservata, oltre alla fase di apertura delle buste, anche le successive operazioni.

In particolare, la Stazione Appaltante, antecedentemente allo svolgimento dell'asta elettronica, effettua, in seduta riservata, una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione.

Pertanto, la prima valutazione completa delle offerte pervenute deve avvenire in seduta riservata, in modo tale da consentire l'introduzione di momenti di segretezza, ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli riguardanti altre procedure, nelle quali le offerte sono imm modificabili a seguito dell'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica.

Pertanto, detto art. 85, al comma 13 stabilisce che per l'acquisto di beni e servizi, alle condizioni di cui al comma 3, le Stazioni Appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice.

In base a tali disposizioni, dunque, deve ritenersi per le procedure telematiche valgono le stesse norme previste per le aste elettroniche ed è quindi ad esse applicabile anche detto comma 7 del

più volte citato art. 85 (in base al quale le Stazioni Appaltanti effettuano la prima valutazione delle offerte pervenute in forma riservata).

L'art. 295, D.P.R. 207/2010 stabilisce, altresì, che "Le Stazioni Appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 85 del codice", confermando che detta norma, e quindi anche il suo comma 7, è applicabile alle procedure telematiche.

Quindi la procedura di cui trattasi può correttamente svolgersi in forma riservata, quand'anche venisse qualificata come telematica.

Lo svolgimento in seduta riservata delle operazioni di gara sia per le Aste elettroniche che per le procedure telematiche è, infatti, giustificato dalla particolarità della procedura, che consente una piena tracciabilità delle operazioni, nonché dalla natura essenzialmente quantitativa e vincolata dei criteri di valutazione, dovendo la Commissione valutare se le caratteristiche tecniche delle offerte siano coerenti con le previsioni di gara e poi attribuire il punteggio previsto, e dalla segretezza dell'identità dei candidati fino all'ultima offerta.

Dette modalità sono idonee a soddisfare l'interesse pubblico alla trasparenza ed imparzialità che deve caratterizzare le procedure di gara pubbliche, nel rispetto dei principi di tutela della par condicio che sono tesi a salvaguardare i principi di pubblicità e trasparenza che governano la disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici.

(Giovanni La Banca, Il Sole 24ORE – Tecnici24, 22 gennaio 2015)

■ Varianti e proposte migliorative in sede di offerta

È illegittimo introdurre migliorie tecniche non previste né concepite dagli atti di gara, che permettano così al concorrente di offrire uno sconto economico "sproporzionato".

Sul punto, è recentemente intervenuta la sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. I, 20 gennaio 2015, n. 28, avente a oggetto una concessione di servizi igienici da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso.

Nel caso in esame, l'aggiudicatario aveva proposto un ribasso del 60%, giustificato da una diversa e più economica gestione del servizio, consistente nell'introduzione di soluzioni tecnico-progettuali non previste dalla legge di gara.

Ritenute legittime le giustificazioni fornite in sede di anomalia dell'offerta, otteneva comunque l'aggiudicazione della gara.

La seconda classificata, proponeva pertanto ricorso avverso l'aggiudicazione, ritenendo che la presenza di una persona posta a vigilare le strutture igieniche (come previsto dagli atti di gara) non potesse essere sostituita da un tornello automatico, come proposto dall'aggiudicatario.

Il T.A.R. Venezia, accogliendo il ricorso, ha affermato che "nel caso in cui l'impresa non si sia limitata a rimaneggiamenti di taluni elementi delle giustificazioni, oppure di singole compensazioni

tra sottostime e sovrastime, ma abbia modificato le voci (come nel caso di specie) si ravvisa proprio quella complessiva inaffidabilità dell'offerta che avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante ad escludere l'aggiudicataria per anomalia dell'offerta o per inammissibilità delle giustificazioni prodotte" (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 10 luglio 2014, n. 863).".

La Stazione Appaltante, quindi, avrebbe dovuto escludere l'aggiudicatario, visto che in sede di giustificazione erano stati forniti elementi idonei a mutare l'offerta originaria, "sì da pervenire all'emersione di un aliud pro alio rispetto alle indicazioni inizialmente fornite dalla ditta".

(Marco Porcu, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 22 gennaio 2015)

■ **Opere incompiute: loro destinazione è il riuso**

"Ci auguriamo che il nuovo Codice degli appalti eviti gli errori che hanno consentito lo svilupparsi del fenomeno - tipicamente italiano - delle opere pubbliche incompiute. La strada da percorrere è quella del ricorso alle procedure concorsuali, le sole che possono garantire architetture di qualità; della condivisione dei progetti con le comunità; di una seria programmazione che metta a sistema le potenzialità economiche e le risorse disponibili. Tutto ciò potrà evitare scelte che scelte politiche sbagliate, troppo spesso dettate dai favoritismi, provochino ritardi e contenziosi, accrescendo sprechi di risorse sul piano ambientale, economico e sociale".

Così Leopoldo Freyrie, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in occasione del convegno di studi "Opere incompiute: quale futuro?", organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, da Itaca, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

"Ora serve aprire una stagione nuova, una stagione di interventi di qualità, selezionati attraverso concorsi di progettazione e che abbiamo come obiettivo quello della riduzione progressiva del suolo consumato, per arrivare a zero nei prossimi trenta anni. Il destino delle opere incompiute - a meno che non siano così importanti da dover essere concluse o degli eco-mostri da dover essere abbattuti - sta nel loro riuso e nella loro trasformazione".

"Un esempio è sotto gli occhi di tutti, conclude Freyrie: il recente progetto di trasformazione in area green e in una piazza del viadotto dei Presidenti al Nuovo Salaria a Roma, uno degli interventi proposti dal gruppo di giovani architetti 'G124' di Renzo Piano per rammendare le periferie delle nostre città".

CNAPPC 13 gennaio 2015

(Il Sole 24 ORE –Tecnici24, 21 gennaio 2015)

■ **Centrali Uniche: lo "Schema" di convenzione dell'ANCI per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori**

L'art. 33, comma 3-bis D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 stabilisce che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei Comuni di cui all'art. 32, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo a un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della L. 7 aprile 2014, n. 56.

La ratio sottesa alla disposizione è quella di "limitare l'elevata frammentazione del sistema degli appalti pubblici e la concentrazione delle procedure di evidenza pubblica, al fine di ridurre i costi di gestione delle procedure e di far ottenere risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo, per le conseguenti economie di scala" (Corte dei Conti, Sez. reg. controllo Campania, delib. 1890/2014/PAR 10 luglio 2014).

Nel ricorso ai modelli, i Comuni non capoluogo devono tenere in considerazione prioritaria le Unioni di Comuni, quando esistenti e quando effettivamente operanti.

L'art. 23-ter, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114 ha definito la tempistica applicativa delle disposizioni contenute nell'art. 33, comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici, prevedendo che:

- a) esse entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1);
- b) esse non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 (comma 2);
- c) i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3).

Tra i vari modelli proposti dall'art. 33, comma 3-bis D.Lgs. 163/2006 per l'acquisizione in forma coordinata di lavori, servizi e forniture, senza dubbio assume particolare rilievo il c.d. "accordo consortile", in ragione del possibile ricorso allo stesso in quanto strumento particolarmente flessibile.

Al fine di consentire ai Comuni non capoluogo di sviluppare in modo coerente alle previsioni del Codice dei contratti i modelli organizzativi del c.d. "accordo consortile", è stato elaborato dall'ANCI uno schema di convenzione, allegato, che fornisce alle Amministrazioni una serie di indicazioni operative.

Lo schema può essere adattato in relazione alle specificità di contesto (anche a fronte delle particolari previsioni di alcune leggi regionali nelle Regioni a Statuto speciale), nonché nell'ipotesi in cui sia utilizzato per definire l'esercizio della funzione nell'ambito del rapporto istituzionale dell'Unione di Comuni.

L'utilizzo dello schema di convenzione può determinare problematiche applicative, in ragione delle differenti situazioni di contesto.

Per consentire ai Comuni di risolvere eventuali criticità, ANCI ed IFEL hanno istituito un gruppo di lavoro per rispondere ai quesiti che verranno eventualmente posti.

(Il Sole 24 ORE –Tecnici24, 21 gennaio 2015)



Catasto

■ **Catasto, partono le commissioni**

Ci sono voluti solo due mesi per percorrere i circa 12 chilometri che separano Palazzo Chigi dal poligrafico dello Stato. Era il 10 novembre dello scorso anno quando, dopo un estenuante ping pong tra commissioni parlamentari e Governo, veniva finalmente approvato il decreto legislativo che definisce compiti e composizione delle commissioni censuarie, gli organi indispensabili per far la riforma del catasto.

In concreto, dalla prima bozza presentata dal Governo alla mini bicamerale che avrebbe dovuto accelerare i tempi dell'esame parlamentare, all'entrata in vigore del decreto legislativo 198/2014 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri) ci sono voluti più di sette mesi. E dieci dall'entrata in vigore della delega fiscale. Un bel risultato, considerando che si trattava di una delle norme di attuazione meno complesse.

Questo primo decreto, l'unico già approvato per la riforma del catasto, ridefinisce le competenze e il funzionamento delle commissioni provinciali e centrale, e ne modifica la composizione. In particolare, tra i sei membri ci saranno due rappresentanti delle Entrate, uno degli enti locali, tre di professionisti, tecnici, docenti qualificati ed esperti di statistica e di econometria, indicati da Ordini e associazioni di categoria.

Le commissioni censuarie avevano funzioni importanti anche prima ma di fatto, a causa del blocco delle nomine che avevano interessato la commissione censuaria centrale, e molte provinciali, da alcuni anni, aveva perso ormai di significato.

Ora, invece, le commissioni, che non a caso sono state oggetto del primo dei decreti legislativi dedicati alla riforma del catasto (uno dei cardini della delega fiscale), torneranno a funzionare. A livello locale, le nomine dei presidenti delle commissioni e dei membri e del presidente delle sezioni passeranno dal presidente del Tribunale locale. I membri, in particolare (effettivi e supplenti), saranno il risultato di una scelta tra i nomi proposti da associazioni di categoria e ordini professionali (e designati dal prefetto), dall'agenzia delle Entrate e dall'Anci. In particolare, i ritardi sono da attribuire proprio ai tentativi del Governo di non garantire la presenza delle associazioni di categoria nelle commissioni locali e centrale, affermata invece con forza dalle commissioni parlamentari e inserita infine nel testo del decreto.

Per la commissione centrale, invece, il presidente sarà nominato con Dpr, su proposta decreto del ministro dell'Economia e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

La nascita delle commissioni, a questo punto, viene subordinata a un decreto d'insediamento formato dal direttore dell'agenzia delle Entrate entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, e permetterà, da una parte, di riprendere le attività di gestione delle revisioni dei quadri tariffari estimali (dalle tariffe, che saranno a metro quadrato, dipenderanno le rendite e i valori su cui calcolare le tasse) e, soprattutto, di validazione degli algoritmi che definiranno questi valori e rendite unità per unità. Il decreto, quindi, è legato a doppio filo con quello sulle «funzioni statistiche» in modo che la macchina possa davvero partire.

Di questo secondo decreto (in corso di elaborazione da parte delle Entrate, si veda il Sole 24 Ore del 4 gennaio scorso) i contenuti sono centrati soprattutto sull'algoritmo da applicare alle unità immobiliari, partendo da valori medi che saranno determinati con un'approssimazione territoriale molto ampia. «Auspichiamo ora - aggiunge Sforza Fogliani - che sul secondo decreto legislativo, ormai in fase di emanazione, si apra una consultazione con la rappresentanza dei contribuenti così che non si faccia nuovamente carico al solo Parlamento di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di contraddittorio tra le parti interessate stabiliti dalla legge delega».

(Saverio Fossati, Il Sole24 ORE, Norme e Tributi, 14 gennaio 2015)

■ **Proprietà dell'immobile. Le risultanze del catasto non hanno un definitivo valore probatorio**

Per determinare l'effettiva proprietà (pubblica o privata) di un bene immobile, ai dati del catasto non può essere riconosciuto un definitivo valore probatorio, bensì una valenza meramente sussidiaria rispetto a quanto desumibile dagli atti traslativi, in quanto contenenti utili indicazioni in ordine all'estensione dei fondi confinanti.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5 del 5 gennaio 2015, ha dichiarato illegittima l'ordinanza di demolizione di un cancello, adottata dal Comune sul presupposto della natura pubblica dell'area interclusa, stabilita in base alle sole risultanze catastali.

Il caso. La vicenda al vaglio della sesta sezione del Consiglio di Stato riguarda il ricorso proposto dalla proprietaria di un immobile avverso l'ordinanza con cui il Comune le aveva ingiunto di rimuovere un cancello in ferro, che impediva l'accesso ad un'area confinante con l'immobile predetto, ritenuta di proprietà pubblica. Secondo la ricorrente, il Comune aveva erroneamente considerato pubblica l'area in questione, facendo peraltro riferimento alle sole risultanze catastali. L'Ente comunale, infatti, non aveva consentito all'appellante di interloquire attraverso propri contributi nel corso del procedimento, affermando – in ultima analisi – che la sola esistenza di una differenza fra lo stato di fatto rilevato e le risultanze catastali fosse da sola idonea a deporre nel senso del carattere pubblico dell'area in parola.

Il Consiglio di Stato, ribaltando la sentenza di primo grado del TAR Calabria, ha dato ragione alla ricorrente.

La decisione. Secondo i Giudici di Palazzo Spada, il provvedimento demolitorio risulta viziato nella misura in cui il Comune si è limitato a risolvere in poche battute la questione del carattere pubblico o meno della porzione di area chiusa dal cancello, senza consentire all'interessata di partecipare al procedimento amministrativo (impedendo alla stessa di fornire al riguardo un apporto sicuramente rilevante) e senza acquisire preventivamente i titoli di acquisto dell'area in questione. La decisione del Comune, in sostanza, si è basata esclusivamente sui dati del catasto, acquisiti come prova certa della natura pubblica dell'area.

A tacer d'altro, l'operato del Comune si è in tal modo posto in aperto contrasto con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, ai fini della determinazione dell'effettiva proprietà del bene, alle risultanze catastali non può essere riconosciuto un definitivo valore probatorio, bensì una valenza meramente sussidiaria rispetto a quanto desumibile dagli atti

traslativi in quanto contenenti utili indicazioni in ordine all'estensione dei fondi confinanti (Cass. civ. 23.12.2004 n. 23933).

Un accertamento tanto complesso quale quello all'origine dei fatti di causa – osserva il Consiglio – non avrebbe potuto essere concluso dal Comune in sostanziale assenza di qualunque istruttoria e sulla base soltanto di un raffronto con le risultanze catastali.

Sotto tale aspetto, il provvedimento impugnato presenta molteplici profili di invalidità anche per violazione delle norme sul procedimento amministrativo, con particolare riferimento all'obbligo di istruttoria adeguata e completa ed alla (mancata) partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo.

La decisione del Consiglio di Stato costituisce un'ulteriore, autorevole conferma dell'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità (espressamente richiamata nella sentenza in commento), da tempo concorde nel riconoscere ai dati catastali una valenza probatoria di natura indiziaria in ordine alla proprietà dell'immobile, a cui fare riferimento in via sussidiaria, in assenza di altre prove certe sulla titolarità del bene.

Del resto, lo stesso Consiglio di Stato ha più volte evidenziato come l'accatastamento costituisca adempimento di tipo fiscale-tributario che fa stato ad altri fini, non atteggiandosi a strumento idoneo ad evidenziare una situazione di conformità edilizia (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4.2.3013, n. 666), né tanto meno a costituire la prova decisiva della proprietà dell'immobile.

Anche secondo i Tribunali amministrativi regionali le mappe catastali costituiscono sempre un elemento probatorio di carattere sussidiario, al quale si deve ricorrere "in caso di obiettiva e assoluta mancanza di prove idonee a determinare il confine in modo certo", o quando i diversi elementi prodotti (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino comunque inadeguati alla determinazione certa dei confini (TAR Trentino Alto Adige – Trento, 22.06.2011, n. 177 e 22.11.2012, n. 343). Dalle mappe medesime possono desumersi degli indizi, giacché quello catastale è un sistema secondario sussidiario rispetto all'insieme degli elementi acquisiti attraverso l'indagine istruttoria (Cass. civ. sez. II, 03.03.2009 n. 5131). Non può, pertanto, disconoscersi che le mappe catastali possano costituire indizio che può essere utilizzato ai fini dell'accertamento della proprietà del bene immobile, ma sempre e solo in via sussidiaria e in assenza di altri elementi utili (TAR Calabria-Catanzaro, 8.3.2011, n. 342).

I principi sopra richiamati trovano applicazione, tra gli altri casi, in tema di rivendicazione della proprietà, che soggiace, com'è noto, ad un regime della prova estremamente rigoroso (c.d. probatio diabolica), per il quale base primaria dell'indagine del giudice è costituita dall'esame e

dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà. In tema di azione di regolamento di confini è la stessa norma (l'art. 950, secondo comma, c.c.) ad attribuire rilevanza probatoria sussidiaria alle mappe catastali, in mancanza di altri elementi.

(Il Sole24 ORE, Pubblica Amministrazione24, 13 gennaio 2015)

■ **Catasto terreni più semplice**

Pregeo è la procedura informatica che l'agenzia delle Entrate mette a disposizione dei professionisti per predisporre gli atti di aggiornamento geometrico del Catasto terreni, con la finalità di aggiornare la mappa catastale in occasione delle nuove costruzioni ovvero per il frazionamento di particelle di terreni, in vista di una vendita parziale. La release attualmente in uso della procedura Pregeo 10 (Versione 10.5.1), rilasciata già da circa quattro anni, ha costituito una svolta storica, un vero cambio di filosofia in tema di approvazione degli atti di aggiornamento cartografico. La novità ha riguardato l'approvazione in automatico dei documenti di aggiornamento, senza intervento manuale dell'operatore, e, tutto ciò, in una delle operazioni tecniche più complesse dell'attività catastale. Tuttavia la casistica dei tipi di aggiornamento, molto articolata, nella prima fase di automazione del processo ha consentito l'approvazione in forma completamente automatica solo per il 50% dei casi. Per incrementare ulteriormente la quota percentuale di atti trattabili in automatico è stato cambiato l'approccio del procedimento di classificazione dei tipi. La nuova tassonomia degli atti viene generata sulla base dell'enucleazione delle operazioni catastali effettuate dall'atto di aggiornamento dall'insieme delle possibili operazioni definite a priori:

- demolizione di un fabbricato annesso a una particella o di porzione di fabbricato;
- demolizione totale di un fabbricato;
- ampliamento di un fabbricato esistente;
- inserimento di un nuovo fabbricato;
- frazionamento di particelle;
- fusione di particelle o di derivate di particelle;
- aggiornamento di linee varie, simboli o testi;
- aggiornamento relativo a subalterni di fabbricati rurali.

In particolare, la nuova procedura enuclea le operazioni catastali contenute implicitamente in un atto di aggiornamento sulla base del confronto di tipo geometrico tra la "proposta di aggiornamento cartografico", che il professionista produce durante la predisposizione dell'atto e l'estratto di mappa. Contestualmente la procedura esplica tutti i controlli che competono alla tipologia determinata. Resta semplificata anche l'attività del professionista cui è demandato esclusivamente il compito di selezionare una "macro categoria", preventivamente alla disposizione dell'atto, secondo uno schema ad albero, controllato dalla procedura che è Ordinaria, Semplificata o Speciale. La nuova procedura nasce a coronamento di una sperimentazione condotta in collaborazione con categorie professionali e agenzia delle Entrate che ha coinvolto per i primi sei mesi del 2014, cinque uffici provinciali-territorio. La nuova procedura comprende tutti i controlli, formali e sostanziali, già implementati nella vecchia procedura e ormai funzionanti con un elevato grado di efficienza, oltre a nuovi controlli e funzionalità aggiunte. A partire dal 1° luglio 2014, la sperimentazione è stata estesa su tutto il territorio nazionale e, quindi, è già stato possibile presentare, facoltativamente, gli atti di aggiornamento redatti con la nuova versione di Pregeo. Il nuovo sistema di aggiornamento diventerà obbligatorio dal 2 gennaio 2015.

(Antonio Iovine, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 30 dicembre 2014)



Economia e fisco

■ Legge di Stabilità 2015 - Ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico

Illustriamo di seguito le principali novità contenute nella Legge di Stabilità 2015 in tema di agevolazioni fiscali sugli immobili.

Risparmio energetico – Proroga della detrazione (co. 47, lett. a): la detrazione per interventi di riqualificazione energetica è riconosciuta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013-31.12.2015 (modifica dell'art. 14, co. 1 e 2, D.L. 63/2013, conv. con modif. dalla L. 90/2013). La detrazione spetta sempre nella misura del 65% anche per le spese (documentate e rimaste a carico del contribuente) sostenute per:

- > interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del condominio sostenute nel periodo suddetto;
- > acquisto e posa in opera di schermature solari sostenute dall'1.1 al 31.12.2015, nel limite di € 60.000;
- > acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili sostenute dall'1.1 al 31.12.2015, nel limite di € 30.000.

Ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili/ elettrodomestici – Proroga della detrazione

(co. 47, lett. b): la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012-31.12.2015.

È prorogato al 31.12.2015 anche il riconoscimento della detrazione del 50%, a favore dei contribuenti che usufruiscono di quella per interventi di recupero edilizio, per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici della categoria A+ (A per i forni) destinati all'immobile oggetto di ristrutturazione. In particolare, tali spese d'acquisto sono computate, ai fini della fruizione della detrazione, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono della relativa detrazione (modifica dell'art. 16, co. 1 e 2, D.L. 63/2013).

Sicurezza delle zone sismiche – Detrazione (co. 47, lett. b), n. 2): la detrazione per interventi volti all'adozione di misure antisismiche attivati dal 5.8.2013 su unità immobiliari in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ex O.P.C.M. 20.3.2003, n. 3274 e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta nella misura del 65% delle spese sostenute fino al 31.12.2015 (modifica dell'art. 16, co. 1bis, D.L. 63/2013).

Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (co. 48): è fissato in 18 mesi (non più 6 mesi) il periodo entro il quale l'impresa che ha ristrutturato l'immobile o la cooperativa può cedere o assegnare l'unità immobiliare consentendo all'acquirente o all'assegnatario di beneficiare della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia (modifica dell'art. 16bis, co. 3, D.P.R. 917/1986).

Risparmio energetico e ristrutturazione edilizia – Ritenuta sui bonifici (co. 657): è stabilito l'aumento all'8% della misura della ritenuta che banche e Poste italiane S.p.a. sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l'ordinante intende beneficiare della relativa detrazione (modifica dell'art. 25, co. 1, D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L. 122/2010).

Reverse charge – Estensione (co. 629, lett. a) e 631): in virtù delle modifiche apportate all'art. 17, D.P.P. 633/1972, la disciplina del reverse charge è estesa anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. Il reverse charge è inoltre esteso, per un periodo di 4 anni, anche: ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall'art. 3, Direttiva 2003/87/CE, trasferibili ex art. 12 della medesima direttiva; ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas ed all'energia elettrica; alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore; alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari

(Il Sole 24 ORE –Tecnici24, 14 gennaio 2014)



Edilizia e urbanistica

■ Costo di costruzione di tronchi stradali

Nel mese di novembre 2014, l'indice del costo di costruzione di un tronco stradale con tratto in galleria rimane invariato rispetto al mese precedente e diminuisce dello 0,9% rispetto allo stesso mese del 2013; l'indice senza tratto in galleria diminuisce dello 0,1% rispetto al mese precedente e dello 1,0% rispetto al mese di novembre del 2013.

Il contributo maggiore alla diminuzione tendenziale sia dell'indice del costo di costruzione di un tronco stradale con tratto in galleria sia di quello senza tratto in galleria viene dal calo dei costi dei materiali (rispettivamente -1,2 e -1,5 punti percentuali).

(Il Sole 24 ORE –Tecnici24, 21 gennaio 2014)

■ Costo di costruzione di un fabbricato residenziale a novembre

Nel mese di novembre 2014 l'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale rimane invariato rispetto al mese precedente e aumenta dello 0,1% nei confronti di novembre 2013.

A novembre il contributo all'aumento tendenziale dell'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale deriva dall'aumento del gruppo di costo della mano d'opera (+0,6 punti percentuali) e dalla diminuzione dei materiali (-0,5 punti percentuali).

(Il Sole 24 ORE –Tecnici24, 21 gennaio 2014)

■ ANCE, Salerno: la manutenzione delle scuole venga restituita alle imprese del territorio

Le cattive condizioni di manutenzione in molti istituti scolastici della provincia di Salerno, il mancato adeguamento strutturale ed impiantistico delle scuole e l'incremento nella frequenza di crolli, non sono legati soltanto a difficoltà burocratiche o al mancato utilizzo di fondi, pure disponibili, ma bloccati dal patto di stabilità: sono anche il risultato e la conseguenza delle procedure di affidamento in house dei lavori di manutenzione.

Lo dichiara il presidente di ANCE Salerno, Antonio Lombardi: «Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno degli istituti scolastici – aggiunge – non vengono più appaltati ad imprese, ma affidati in house dalla Provincia di Salerno a società partecipate, come l'Arechi Multiservice, che assorbono buona parte delle risorse disponibili per costi strutturali e di personale, a scapito della tempestività e della qualità degli interventi».

«Confidiamo in un sollecito intervento del presidente della Provincia, Giuseppe Canfora – continua ancora il presidente Lombardi - affinché questi lavori vengano nuovamente appaltati ed eseguiti da imprese attestate e qualificate per farlo, con evidenti enormi benefici per le comunità scolastiche, ma anche per le imprese e per l'economia del territorio».

ANCE Salerno ha più volte monitorato lo "stato di salute" dell'edilizia scolastica salernitana, proponendo anche un vero e proprio "piano straordinario di emergenza" per la riattazione degli edifici, aperto anche alla partecipazione di capitali privati, per la "rottamazione" degli istituti insicuri e l'adeguamento statico ed impiantistico di tutte le scuole della provincia di Salerno.

Stando a tali rilievi, la situazione è di particolare gravità in tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, con pesanti responsabilità delle amministrazioni locali (il 48% degli edifici è di proprietà dei comuni). Oltre il 40% degli istituti scolastici è stato realizzato tra il 1941 ed il 1974, prima dell'entrata in vigore delle normative antisismiche e in materia di sicurezza, il 33% tra il 1975 e il 1990 e il 20% addirittura prima della seconda guerra mondiale, tra il 1900 e il 1940. Soltanto il 7% degli edifici scolastici è stato costruito negli ultimi venti anni.

Il 50% degli edifici inoltre non è dotato di certificato di idoneità e di collaudo statico, il 40% è privo del certificato di agibilità, il 65% non è in regola con le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi ed il 18% non ha impianti elettrici a norma.

«Si tratta di dati allarmanti - conclude il presidente di ANCE Salerno – che impongono azioni tempestive ed efficaci». Il piano straordinario dell'ANCE prevede anche la delocalizzazione degli istituti che insistono su aree a rischio idrogeologico, attraverso forme innovative di partenariato pubblico-privato quali la permuta e il leasing, che consentirebbero peraltro di superare i vincoli del patto di stabilità, o anche il project financing con la realizzazione di strutture multifunzionali aperte ad altri usi pubblici e sociali al di là dell'orario di svolgimento delle attività didattiche.

www.costruttori.sa.it

(Il Sole 24 ORE – Pubblica Amministrazione24, 21 gennaio 2015)

■ Nel privato Durc a validità breve

Per i lavori edili dei soggetti privati, dal 1° gennaio il documento unico di regolarità contributiva (Durc) è ritornato ad avere 90 giorni di validità, invece di 120.

L'articolo 31, comma 8 sexies, del decreto legge 69/2013 (decreto del Fare) aveva stabilito che «fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati». La novità introdotta dal comma 5 riguardava appunto il Durc, in quanto veniva stabilito che il documento unico di regolarità contributiva «rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio».

Quanto previsto dall'articolo 31, comma 8 sexies, però, aveva validità fino alla fine del 2014. Poiché nel frattempo non vi è stata alcuna proroga, si deve ritenere ripristinata la validità di 90

giorni dalla data del rilascio, fissata in precedenza dall'articolo 39 septies del decreto legge 273/2005 e successivamente richiamato dall'articolo 7 del decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 il quale, oltre la durata, stabilisce le modalità di rilascio, i contenuti analitici del Durc, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale e di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo.

L'uniformità della validità del Durc, tra appalti pubblici e privati, era stata determinata proprio dal Dl 69/2013. Infatti mentre l'articolo aveva uniformato la durata a 120 giorni, l'articolo 31, comma 5, ha stabilito (ed è ancora così) che nel pubblico, conformemente a quanto già avveniva nel settore privato, le stazioni appaltanti per tutte le fasi dell'appalto e fino all'attestato di esecuzione, devono chiedere il Durc ogni 120 giorni e non per ogni singola fase, con la sola esclusione del saldo, in occasione del quale è necessario un ulteriore documento di regolarità.

Abbandonato ora inspiegabilmente, da parte del legislatore, l'omogeneo trattamento procedurale relativo alla medesima materia tra appalti pubblici e quelli privati, per questi ultimi da questo mese è tornato in vigore il periodo di 90 giorni di validità dalla data della sua emissione, durante il quale in ogni caso esso conserva tutta la sua efficacia nelle varie fasi dell'appalto cui conseguono anche eventuali pagamenti (per esempio stati di avanzamento, perizie, varianti). Solo al saldo dovrà essere chiesto un apposito Durc.

Poiché la modifica opera soltanto sulla durata di validità del documento, si ritiene che nel caso di riscontrate inadempienze contributive da parte dell'appaltatore nei confronti dell'Inps, dell'Inail o della Cassa edile, questi hanno sempre l'obbligo di invitare il soggetto interessato a regolarizzare la posizione entro 15 giorni, il cui adempimento permetterà la regolare emissione del Durc.

(Luigi Caiazza, Il Sole24 ORE – Norme e Tributi 20 gennaio 2015)

■ **Il titolo edilizio non consente di costruire in violazione delle norme antisismiche**

Il Tribunale di Potenza che, con la sentenza 19 agosto 2014, n. 826 ha ordinato la demolizione di alcune opere realizzate in violazione della normativa antisismica.

Il giudice lucano ha ribadito che nelle controversie tra i privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie non conformi alle prescrizioni di leggi o degli strumenti urbanistici, viene sempre e soltanto in rilievo la lesione di diritti soggettivi attribuite dalle norme medesime, mentre la rilevanza giuridica del permesso di costruire (o della denuncia di inizio attività) si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra amministrazione e privato.

Il fatto. La controversia origina dalla realizzazione di una nuova falda di copertura di un edificio, di gran lunga più ampia della precedente, che si estendeva anche su di un altro corpo di fabbrica,

realizzata in violazione della normativa antisismica. L'attrice chiedeva la condanna del vicino alla demolizione dell'opera e al ripristino dello stato dei luoghi. Il convenuto sosteneva invece la necessità delle opere, in considerazione delle precarie condizioni della copertura preesistente e delle conseguenti infiltrazioni, e aveva esibito in giudizio la concessione di una sanatoria ex L. 47/1987 regolarmente rilasciata dal Comune.

Vietate le innovazioni che possono pregiudicare la stabilità e la sicurezza dell'edificio. Per il tribunale la controversia va inquadrata nell'ambito dell'art. 1120 c.c. che vieta le innovazioni che possono recare pericolo alla sicurezza e stabilità dell'immobile. Nel caso di specie, inoltre, il Comune ricade tra quelli a rischio sismico: «da ciò consegue - si legge nella sentenza - che ogni intervento necessita delle preventive opere di consolidamento necessarie a sostenere il peso della nuova fabbrica». Mentre «non ha alcuna importanza la esistenza di un titolo edilizio rilasciato dal Comune di Baragiano».

Il permesso di costruire è privo di rilevanza nei rapporti tra privati. Qualunque titolo abilitativo rilasciato dal Comune fa in ogni caso salvi i diritti dei privati, i quali, quando siano lesi dalla costruzione realizzata senza il rispetto delle relative norme, conservano il diritto a ottenere la riduzione in pristino e, se sussistono i presupposti, anche il diritto al risarcimento dei danni.

In altri termini, il titolo edilizio non può essere utilizzato per "giustificare" o "sanare" eventuali pregiudizi ai diritti soggettivi dei privati derivanti dall'esecuzione di opere in violazione delle leggi o degli strumenti urbanistici. I titoli edilizi, infatti, operano solo nell'ambito dei rapporti pubblicistici tra P.A. e privati, senza influire sulla sfera dei diritti soggettivi, governata dal diritto comune. Di conseguenza, quando le norme sulle costruzioni vengono violate, il diritto del vicino - nel caso di specie del condomino - alla riduzione in pristino non viene meno per il solo fatto che la costruzione sia stata realizzata in base al rilascio di un titolo abilitativo edilizio del Comune.

Demolizione e ripristino dei luoghi se sono state violate le norme antisismiche. Nel caso di specie, la CTU ha accertato che la nuova copertura dell'edificio era stata realizzata in violazione della normativa antisismica all'epoca vigente, la quale, in caso di sostituzione dei tetti, imponeva che gli stessi fossero "non spingenti ed efficacemente collegati ad un cordolo di coronamento ...". Il convenuto, dunque, avrebbe dovuto, preliminarmente, effettuare opere di consolidamento del fabbricato e poi procedere alla realizzazione della nuova copertura.

(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 16 gennaio 2015)

■ **Ministero del Lavoro: chiarimenti in merito all'applicazione del "decreto capannoni"**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Interpello n.26/2014 è intervenuto in risposta a un quesito avanzato dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza

(Federcoordinatori) in merito all'applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014 cosiddetto "decreto capannoni".

Nello specifico la Federcoordinatori chiede di sapere se nel caso in cui un cantiere temporaneo abbia per oggetto la costruzione ovvero l'ampliamento o ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali la notifica di cui all'art.67 del DLgs 81/2008 è da considerarsi in aggiunta alla notifica preliminare di cui all'art.99 del DLgs 81/2008 ovvero se i cantieri temporanei e mobili sono esclusi e pertanto non soggetti a tale notifica. Chiede inoltre "per organo di vigilanza competente per territorio a quale ente si fa riferimento".

Il Ministero chiarisce che per Organo di vigilanza competente per territorio si intende l'Azienda Sanitaria Locale.

(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 13 gennaio 2015)

■ **Illuminazione stradale: due progetti in inchiesta preliminare**

Sono entrati il 30 dicembre nella fase dell'inchiesta pubblica preliminare, che terminerà il prossimo 14 gennaio, due nuovi progetti di norma - di competenza della Commissione "Luce e illuminazione" - in tema di illuminazione stradale, che sono di interesse per gestori delle infrastrutture stradali, ordini professionali (ingegneri, periti e architetti), fabbricanti di impianti di illuminazione, progettisti illuminotecnici, associazioni scientifiche e ambientali, Pubbliche amministrazioni.

Il primo progetto U29000530 "Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche", che intende sostituire la norma UNI 11248:2012, individua le prestazioni illuminotecniche degli impianti di illuminazione atte a contribuire, per quanto di pertinenza, alla sicurezza degli utenti della strada e in particolare:

- indica come classificare una zona esterna destinata al traffico, ai fini della determinazione della categoria illuminotecnica che le compete;
- fornisce la procedura per la selezione delle categorie illuminotecniche che competono alla zona classificata;
- identifica gli aspetti che condizionano l'illuminazione stradale e, attraverso la valutazione dei rischi, permette il conseguimento del risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale;
- fornisce prescrizioni sulle griglie di calcolo per gli algoritmi della UNI EN 13201-3 e per le misurazioni in loco trattate dalla UNI EN 13201-4.

Il secondo progetto U29000540 "Illuminazione stradale - Metodo del contrasto per la valutazione delle condizioni di visibilità negli impianti di illuminazione stradale", definisce invece le condizioni di applicabilità e il modello matematico per la valutazione della visibilità di oggetti normalizzati (VON), con lo scopo di comparare le prestazioni illuminotecniche di impianti di illuminazione stradale.

Il metodo del contrasto per la valutazione della visibilità di oggetti normalizzati, identificato con l'acronimo VON (visibilità oggetti normalizzati) permette di determinare le condizioni di visibilità di una matrice di oggetti distribuiti sulla superficie della strada, attraverso un modello matematico del

processo di visione, il calcolo o la misura della luminanza degli oggetti e dello sfondo e la determinazione del livello di adattamento e dell'abbagliamento disabilitante.

(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 7 gennaio 2015)

■ **Semplificazione 2015-2017 - I moduli CIL e CILA**

In anticipo sulla tabella di marcia, la Conferenza unificata ha approvato il 18 dicembre 2014 i modelli unici semplificati per la comunicazione di inizio lavori (CIL) e la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera.

Il nuovo modulo CILA unifica e razionalizza quelli in uso negli ottomila Comuni Italiani e dà attuazione alle semplificazioni del decreto "Sblocca Italia". Per gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali degli edifici - compresi l'apertura di porte e lo spostamento di pareti interne, gli accorpamenti e i frazionamenti - è sufficiente una semplice comunicazione che può essere compilata in pochi minuti dall'interessato e asseverata da un professionista.

Il modello CIL potrà essere utilizzato per alcuni interventi particolari come per esempio le opere temporanee, l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e la pavimentazione degli spazi esterni degli edifici.

Destinati a rendere più semplici gli adempimenti per milioni di cittadini e imprese, i due modelli sono il frutto del nuovo metodo di lavoro inaugurato con l'agenda per la semplificazione: collaborazione tra Governo, Conferenza dei presidenti delle Regioni, ANCI e coinvolgimento delle associazioni del mondo imprenditoriale e degli ordini professionali.

Le Regioni e i Comuni dovranno adeguarsi entro 60 giorni.

I passi successivi previsti dalla Agenda in tema di modulistica sono l'adozione del modello per l'autorizzazione unica ambientale, per la SuperDIA e le "istruzioni per l'uso" dei moduli in edilizia.

(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 7 gennaio 2015)



Pubblica amministrazione

■ **Split payment a rischio sanzioni**

Spese economali, gestione delle note di accredito, verifiche di ruoli non pagati per importi superiori a 10mila euro, versamenti sostitutivi ad enti previdenziali, blocco degli addebiti in conto permute: lo split payment sta creando davvero grandi problemi agli enti locali.

Si prenda il caso delle spese economali, che per definizione sono sostenute per importi di non rilevante ammontare. Le disposizioni sullo split payment non prevedono esclusioni, né soggettive

(per commercianti al minuto, artigiani o altri piccoli imprenditori), né oggettive (per acquisti riferiti a soglie minime). Per di più, la legge di stabilità fa riferimento alle operazioni effettuate, a prescindere dal fatto che esse siano documentate da fattura o da scontrino fiscale.

Facile prevedere, a questo punto, un progressivo blocco degli acquisti economici: sia di quelli effettuati con fattura (è ben difficile che un dettagliante accetti un pagamento al netto dell'Iva a fronte di prestazioni di modico valore, per le quali dovrà per di più essere emessa – a partire dal 31 marzo prossimo – una fattura elettronica) sia di quelli documentati da uno scontrino fiscale.

A parte le difficoltà materiali di calcolo dell'importo netto Iva da pagare, in quest'ultimo caso si pone il problema dell'individuazione delle aliquote da applicare: l'obbligo fa esclusivamente capo al fornitore, ma il soggetto chiamato a rispondere per eventuali errori (comma 633 Stabilità) è unicamente l'ente acquirente.

Per superare una simile situazione, e recuperare elementi di flessibilità, la via maestra passa per l'esonero – ad opera del decreto ministeriale – dallo split payment delle spese economiche. Una possibile alternativa è rappresentata dall'integrazione dei regolamenti di economato degli enti pubblici: se, soprattutto con riferimento agli scontrini, gli acquisti economici risultassero effettuati per conto dell'ente pubblico ma a nome proprio del dipendente che sostiene la spesa, allora lo split payment non troverebbe applicazione, dal momento che sotto il profilo Iva l'acquirente resterebbe individuato in un soggetto (il dipendente, nella sua veste di commissionario senza rappresentanza) diverso dall'ente pubblico.

A livello organizzativo, altri problemi derivano dalla necessità di riconsiderare i pagamenti per i quali è previsto l'addebito in conto (per effetto di Ri.ba, di Rid o di altri pagamenti con carta contabile). Allo stesso modo, occorrerà verificare che la percezione di aggi (per la riscossione di tributi, per sanzioni al codice della strada, e così via) avvenga – da parte dei fornitori – al netto dell'Iva. Quanto alle note di accredito, occorre la conferma che la loro gestione fiscale e contabile non ha nulla a che fare con lo split payment, nemmeno nel caso in cui nello stesso periodo di liquidazione l'ente pubblico rilevasse – in ordine ad uno stesso fornitore – un debito verso l'erario (per effetto di una fattura) ed un credito (conseguente ad una nota di accredito); in questa evenienza l'ente pubblico dovrebbe quindi riversare all'erario l'intero importo a debito, senza tener conto della nota di accredito.

(Alessandro Garzon, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 19 gennaio 2014)

■ Lo «split payment» si affianca alla fatturazione elettronica

Il fornitore che emetterà fattura nei confronti di uno dei soggetti indicati nel nuovo articolo 17-ter del Dpr 633/72 incasserà solamente l'imponibile e non più l'imposta. La legge di stabilità cerca di

combattere l'evasione Iva attraverso un nuovo meccanismo denominato «split payment», che necessiterà, comunque, del rilascio di una misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Si tratta di un sistema di versamento dell'imposta che vede coinvolto direttamente il cessionario o committente, qualora esso sia uno dei soggetti indicati nella nuova disposizione: Stato, organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali e consorzi tra essi, camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura, istituti universitari, aziende sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalentemente carattere scientifico e, infine, enti pubblici di assistenza e beneficenza o di previdenza, purché non risultino debitori d'imposta.

La procedura

Da un punto di vista operativo, il fornitore di beni o servizi che ha come cliente uno dei soggetti elencati dovrà emettere una normale fattura, ossia composta dall'imponibile e dall'imposta, ove dovuta. Il nuovo meccanismo, infatti, scatta nella successiva fase di pagamento da parte del cessionario o del committente che, con la nuova disposizione, dovrà spaccare in due l'importo: imponibile da una parte e imposta dall'altra. Mentre il primo sarà da corrispondere direttamente al fornitore, l'imposta dovrà, invece, essere versata direttamente nella casse dell'Erario secondo modalità e termini che dovranno essere fissati con decreto del ministro dell'Economia.

In attesa di maggiori istruzioni in merito al nuovo meccanismo, che si affianca all'obbligo di emissione della fattura elettronica, da un punto di vista pratico appare evidente che in presenza di incassi parziali si dovrà necessariamente procedere all'annullamento del debito Iva per l'imposta riferita alla somma incassata. L'Iva a debito, registrata nel momento dell'emissione della fattura, andrà, infatti, stornata dal conto del cliente, visto che verrà da quest'ultimo versata allo Stato.

Gli esclusi

Esclusi dalla nuova disposizione sono tutti quei soggetti che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sul reddito, come espressamente previsto dal secondo comma del nuovo articolo 17-ter.

Rimborso privilegiato

Infine, per i fornitori coinvolti nel nuovo sistema di pagamento dell'imposta, la legge di stabilità ha previsto anche un canale di rimborso privilegiato dell'Iva a credito. Essi, infatti, saranno inseriti tra coloro nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, ma limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni poste in essere con il nuovo regime: non incassando più l'imposta, il cessionario o committente risulteranno, infatti, cronicamente a credito.

(Michele Brusaterra, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi24, 30 dicembre 2014)



Pubblico impiego

■ **Linee guida per l'aggiornamento dei regolamenti per la ripartizione dell'incentivo art. 93 D.Lgs. 163/2006**

Gli innumerevoli pronunciamenti sul tema incentivazione hanno indotto il legislatore ad avanzare modifiche, anche rilevanti, a quel sistema originariamente istituito per favorire "un riappropriamento delle funzioni tecniche da parte dell'Amministrazione... omissis... al fine di ottenere la massima funzionalità, efficienza ed economicità di gestione con i più bassi costi e tempi di realizzazione."

In collaborazione con Unitel che, da sempre, si muove su varie tematiche, con azioni a tutela di un settore pubblico spesso messo a dura prova da errate scelte legislative abbiamo redatto le "Linee guida per l'aggiornamento dei regolamenti per la ripartizione dell'incentivo art. 93 D.Lgs. 163/2006". Una guida utile per aggiornare i regolamenti e fornire risposte a dubbi ed "imprecisioni" presenti nel rinnovato sistema definito dal legislatore.

Documento che affronta le principali novità introdotte al sistema dell'incentivazione dalla L. 114/2014 di conversione, con modifiche, del D.L. 90/2014. Sistema ora assoggettato a una più rigorosa e complessa disciplina, finalizzata anche al recepimento di alcune sentenze, oltre a una rinnovata rimodulazione del compenso incentivante.

Un'evoluzione normativa che, nei lavori parlamentari, ha avuto momenti di opacità come nel caso del tentativo di soppressione dell'incentivo, frutto evidentemente di un atteggiamento definito da taluni come "punitivo", poiché non "fondato sul perseguimento di un principio di equità".

Sicché, in sede di approvazione parlamentare, fu accolto positivamente "il fatto che ai dipendenti pubblici impegnati in ruoli di responsabilità all'interno delle pubbliche amministrazioni ma senza ruoli dirigenziali venga riconosciuto un incentivo economico legato alle responsabilità assunte e non previste dal contratto. Questo credo che risponda ad un principio sul quale noi non possiamo transigere, cioè il fatto che le responsabilità e il tempo lavoro vengano adeguatamente remunerati ... omissis ..."

Tentativi di intaccare l'incentivo che, comunque, si sono susseguiti nel tempo, come nel caso dell'art. 61, comma 8 D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, che lo riduceva al solo 0,50%.

È questo il caso del sistema dell'incentivazione che, originariamente, era stato istituito per favorire "un riappropriamento delle funzioni tecniche da parte dell'Amministrazione ... omissis ... al fine di ottenere la massima funzionalità, efficienza ed economicità di gestione con i più bassi costi e tempi di realizzazione." (Ministero dei Lavori Pubblici, Circolare 7 ottobre 1996, n. 4488/UL c.d. circolare Di Pietro)

La nuova incentivazione è, pertanto, frutto di compromessi nonché di modifiche scaturite da orientamenti giurisprudenziali recepiti dalla nuova disposizione che comunque "restituisce dignità alle figure tecniche e pone le condizioni per l'implementazione tecnologica della pubblica amministrazione".

Possiamo quindi affermare che anche dopo le modifiche introdotte la ratio legis è ancora "quella di favorire l'ottimale utilizzo delle professionalità interne ad ogni amministrazione e di assicurare un risparmio di spesa sugli oneri che la stessa amministrazione dovrebbe sostenere per affidare all'esterno gli incarichi tecnici" (AVCP).

(Arch. Malossetti Enrico - Uff. Tec. Comune di Ascoli Piceno, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 22 gennaio 2015)



Rifiuti

■ Modificato l'elenco dei rifiuti pericolosi

Decisione (UE) n. 955/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014

Sulla G.U.U.E. n. 370 del 30 dicembre 2014 è stata pubblicata la Decisione (UE) n. 955/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le disposizioni riportate nella Decisione 2000/532/CE vengono riviste ed aggiornate: in particolare vengono abrogati gli articoli relativi alla classificazione dei rifiuti, oggi incluse nell'allegato III della direttiva 2008/98/E e viene modificato l'elenco dei rifiuti al fine di allinearli alla terminologia utilizzata nel Regolamento n.1272/2008/CE (relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele).

La Decisione, che entra in vigore il prossimo 19 gennaio, dovrà essere applicata a decorrere dal 1 giugno 2015.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 14 gennaio 2015)

■ Pubblicata la modulistica 2015 del MUD

E' stato pubblicato, sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2014 n.299, il Dpcm 17 dicembre 2014, con il quale viene approvata la nuova modulistica da utilizzare per la dichiarazione ambientale (Mud) che i soggetti interessati dovranno effettuare entro il prossimo 30 aprile 2015 con riferimento ai rifiuti gestiti nel corso del 2014.

Dal punto di vista dei soggetti obbligati e delle categorie dei materiali da dichiarare il nuovo Dpcm conferma quanto già previsto per la comunicazione dello scorso anno, limitandosi a recepire alcuni mutamenti normativi come, in tema di «Raee», il nuovo dlgs 49/2014 e la sospensione della piena operatività del Sistri che ha interessato l'intero 2014.

Il decreto conferma innanzitutto le sei categorie di beni oggetto di comunicazione: «rifiuti», «veicoli fuori uso», «imballaggi», «Raee», «rifiuti urbani», «Aee». La modulistica da compilare in relazione alla «comunicazione rifiuti» impone però di fornire maggiori informazioni rispetto a quelle richieste dal pregresso Dpcm 12 dicembre 2013 (relativo al «Mud» 2014), prevedendo una più articolata descrizione dello «stato fisico» dei rifiuti prodotti o gestiti (con la comparsa della nuova e aggiuntiva voce «vischioso e sciopposo») e una duplice declinazione dei quantitativi dei rifiuti ancora in giacenza presso l'azienda (da dichiarare separatamente in base alla destinazione finale: recupero o smaltimento).

Permane la «Scheda materiali» già prevista dal Dpcm 12 dicembre 2013 per dichiarare le eventuali quantità di «materiali secondari» generati ex articolo 184-ter del dlgs 152/2006, quali beni che hanno cessato di essere rifiuti all'esito delle procedure tecniche e burocratiche di recupero previste dalle regole sull'end of waste.

Il provvedimento precisa che le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente via telematica:

- Comunicazione Rifiuti;
- Comunicazione Veicoli fuori uso;
- Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata tramite il sito www.mudtelematico.it.

In Allegato 3 al decreto è riportata, a scopo esemplificativo e per uso esclusivamente interno, il modello di raccolta dei dati che devono essere trasmessi via telematica: tale modello non può essere utilizzato per la compilazione e presentazione. Il dichiarante deve spedire un file organizzato secondo le specifiche riportate in Allegato 4 al DPCM.

I soggetti dichiaranti che intendono, o che devono avvalersi di questa modalità di invio, debbono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale (Smart Card o Carta Nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell'invio.

Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali afferenti alla stessa CCIAA competente territorialmente, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.

Le associazioni di categoria e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.

Per spedire via telematica è necessario:

- essere registrati al sito www.mudtelematico.it;
- disporre di una firma digitale, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.

I diritti di segreteria ammontano a 10,00 € per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente con carta di credito o con Telemaco Pay.

Si ricorda inoltre che:

- la Comunicazione Rifiuti Urbani assimilati e raccolti in convenzione va presentata, esclusivamente via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it;
- la Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata esclusivamente via telematica, tramite il sito www.registroaee.it.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole24 ORE – Tecnici24, 13 gennaio 2015)

Sicurezza

■ **Necessaria l'indicazione degli oneri di sicurezza da rischio aziendale**

L'offerta economica, deve contenere la specifica indicazione degli oneri di sicurezza da rischio aziendale, pena l'esclusione del concorrente dalla procedura.

Questo, il principio ribadito dal T.A.R. Lecce, 7 gennaio 2015, n. 36, nell'ambito di una gara di servizi cimiteriali di custodia e vigilanza, di cui all'allegato IIB del D.Lgs. 163/2006, nella quale era stata disposta l'aggiudicazione definitiva, con determina del 18 giugno 2014, a una società che aveva omissso di indicare gli oneri da sicurezza aziendale nella propria offerta.

I Giudici amministrativi, rilevano che tale omissione costituisce violazione degli artt. 86 comma 3 e 87 comma 4 del D.Lgs. 163/2006, oltre che dell'art. 26, comma 6 D.Lgs. 81/2008.

Distinguendo tra oneri di sicurezza interferenziali, predeterminati dalla stazione appaltante, e oneri di sicurezza da rischio specifico o "aziendale", la cui quantificazione spetta a ciascun concorrente, il T.A.R. Lecce ribadisce che "tale omissione determina l'esclusione dalla procedura, in quanto le norme in materia di oneri per la sicurezza hanno valore cogente ed immediatamente precettivo (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 28 agosto 2012, n. 4622 e Cons. Stato 3 luglio 2013, n. 3565; Cons. Stato, Sez. V, 29 febbraio 2012, n. 1172).".

La ratio di questa posizione, è quella di "consentire alla Stazione Appaltante di adempiere al suo onere di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all'entità e alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura da affidare. Né "può ritenersene consentita l'integrazione mediante esercizio del potere/dovere di soccorso da parte della stazione appaltante (ex art. 46, comma 1-bis, cit. D.Lgs. 163/2006), pena la violazione della par condicio tra i concorrenti" (Cons. Stato, Sez. III, 3 luglio 2013, n. 3565).".

Nel caso di specie, si è trattato di una gara indetta prima dell'entrata in vigore delle nuove norme in tema di soccorso istruttorio, artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006 (entrata in vigore, 19 agosto 2014).

Si ritiene tuttavia che, nonostante le modifiche legislative nel frattempo intervenute, una differente interpretazione avrebbe comunque rischiato di ledere la par condicio tra i concorrenti.

(Marco Porcu, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 12 gennaio 2015)

Rassegna di normativa

(G.U. 22 gennaio 2015, n. 17)



Ambiente

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 2 dicembre 2014

Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore.

(G.U. 22 dicembre 2014, n. 296)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 15 dicembre 2014

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della medesima Regione. (Ordinanza n. 211).

(G.U. 22 dicembre 2014, n. 296)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2014

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014.

(G.U. 23 dicembre 2014, n. 297)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2014

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014.

(G.U. 23 dicembre 2014, n. 297)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 11 dicembre 2014

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Umbria.

(G.U. 23 dicembre 2014, n. 297)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 4 dicembre 2014

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2015.

(G.U. 24 dicembre 2014, n. 298)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Esclusione dalla procedura di VIA del progetto Autostrada A6 Torino-Savona - «nuovo svincolo di Carmagnola Sud, ricadente nel Comune di Carmagnola».

(G.U. 24 dicembre 2014, n. 298)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 ottobre 2014**

Recepimento della direttiva 2014/43/UE della Commissione che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 2000/25/CE relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli.

(G.U. 27 dicembre 2014, n. 299)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2014

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2015.

(G.U. 27 dicembre 2014, n. 299, S.O. n. 97)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 25 novembre 2014

(G.U. 27 dicembre 2014, n. 299)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2014

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 dicembre 2013, dal 17 al 19 gennaio 2014 e nel periodo dal 1° febbraio al 10 marzo 2014 nel territorio delle province di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli.

(G.U. 30 dicembre 2014, n. 301)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2014

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della regione Marche.

(G.U. 30 dicembre 2014, n. 301)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2014

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che dall'ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini.

(G.U. 30 dicembre 2014, n. 301)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2014

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel territorio delle province di Foggia, Lecce e Taranto.

(G.U. 30 dicembre 2014, n. 301)

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 dicembre 2014

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni 21 e 22 ottobre 2006 nel territorio del comune di Salerno.

(G.U. 1 gennaio 2015, n. 1)

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 24 dicembre 2014

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014. (Ordinanza n. 215).

(G.U. 5 gennaio 2015, n. 3)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Istanze di individuazione come associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

(G.U. 7 gennaio 2015, n. 4)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Comunicato relativo alla delibera 25 novembre 2014, di variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

(G.U. 7 gennaio 2015, n. 4)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2014

Estensione della dichiarazione dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014, in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della provincia di Genova e dei comuni di Borghetto di Vara, Ricco' del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in provincia di La Spezia, al territorio dei comuni di Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in provincia di La Spezia.

(G.U. 8 gennaio 2015, n. 5)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2014

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici verificatisi nel periodo da novembre 2013 a febbraio 2014 nel territorio della regione Umbria.

(G.U. 8 gennaio 2015, n. 5)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2014

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014.

(G.U. 9 gennaio 2015, n. 6)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 30 dicembre 2014**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014. (Ordinanza n. 216).

(G.U. 9 gennaio 2015, n. 6)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 7 gennaio 2015**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014. (Ordinanza n. 217).

(G.U. 12 gennaio 2015, n. 8)

**AUTORITA' DI BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO
COMUNICATO**

Avvio della partecipazione sul «Progetto di Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico del fiume Serchio - Primo aggiornamento».

(G.U. 14 gennaio 2015, n. 10)

**AUTORITA' DI BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO
COMUNICATO**

Avvio della partecipazione sul «Progetto di Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto

idrografico del fiume Serchio».
(G.U. 14 gennaio 2015, n. 10)

**MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 22 ottobre 2014**

Istituzione del Centro di riferimento nazionale per le indagini diagnostiche sui mammiferi marini spiaggiati (C.Re.Di.Ma), presso la sede di Genova dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.
(G.U. 16 gennaio 2015, n. 12)

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 dicembre 2014**

Cofinanziamento nazionale del progetto Life + «Coastal lagoon long term management» n. LIFE13 NAT/IT/000115, di cui al Regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 55/2014).
(G.U. 19 gennaio 2015, n. 14)

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 dicembre 2014**

Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE + «RESTO con LIFE - Island conservation in Tuscany, restoring habitat not only for bird» - LIFE13 NAT/IT/000471, di cui al Regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 60/2014).
(G.U. 19 gennaio 2015, n. 14)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 12 gennaio 2015**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana. (Ordinanza n. 218).
(G.U. 19 gennaio 2015, n. 14)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 dicembre 2014**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatesi nella provincia di Grosseto.
(G.U. 20 gennaio 2015, n. 15)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 dicembre 2014**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatesi nelle province di Alessandria, Cuneo e Torino.
(G.U. 20 gennaio 2015, n. 15)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 dicembre 2014**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatesi nella provincia di Ferrara.
(G.U. 20 gennaio 2015, n. 15)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 dicembre 2014**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatesi nella provincia di Forlì-Cesena.
(G.U. 20 gennaio 2015, n. 15)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 dicembre 2014**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Mantova e Pavia.

(G.U. 20 gennaio 2015, n. 15)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO

Proroga della validita' del decreto di pronuncia di compatibilita' ambientale relativo al progetto della Centrale termoelettrica di Presenzano. (15A00318) Pag. 22

(G.U. 21 gennaio 2015, n. 16)

MINISTERO DELLA SALUTE COMUNICATO

Procedimento di valutazione dell'opportunità di modificare dieci decreti direttoriali di recepimento dei regolamenti di esecuzione della Commissione in materia di biocidi concernenti i principi attivi solfato di rame penta idrato, acido benzoico, IPBC, etofenprox, fosfuro di alluminio, acido nonanoico, acido bromacetico, cipermetrina, propiconazolo, tebuconazolo. (15A00346) Pag. 23

(G.U. 21 gennaio 2015, n. 16)



Economia e Fisco

LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

(G.U. 15 dicembre 2014, n. 290)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 4 dicembre 2014

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.

(G.U. 15 dicembre 2014, n. 290)

DECRETO-LEGGE 16 dicembre 2014, n. 185

Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario.

(G.U. 16 dicembre 2014, n. 291)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 12 dicembre 2014

Ripresa degli adempimenti e dei versamenti degli obblighi tributari sospesi a seguito degli eventi meteorologici di settembre ed ottobre 2014, verificatisi nelle Regioni: Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e nei territori della provincia di Foggia.

(G.U. 17 dicembre 2014, n. 292)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO

Comunicato relativo alla circolare concernente: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni ai sensi del decreto 24 settembre 2014 concernente il regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative».

(G.U. 18 dicembre 2014, n. 293)

AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICATO

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI -

Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314
(G.U. 19 dicembre 2014, n. 294, S.O. n. 95)

**AGENZIA DELLE ENTRATE
COMUNICATO**

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI -
Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314
(G.U. 20 dicembre 2014, n. 295, S.O. n. 95)

**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 1 agosto 2014**

Assegnazione di risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca per il finanziamento del progetto di competenza del Miur: Città' della Scienza 2.0: nuovi prodotti e servizi dell'economia della conoscenza (Decreto Legislativo n. 204/1998, articolo 2). (Delibera n. 35/2014).
(G.U. 23 dicembre 2014, n. 297)

**ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO**

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di novembre 2014, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
(G.U. 23 dicembre 2014, n. 297)

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 dicembre 2014**

Adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni.
(G.U. 29 dicembre 2014, n. 300)

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 dicembre 2014**

Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, Testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico.
(G.U. 1 gennaio 2015, n. 1)

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO**

Comunicato relativo alla circolare concernente: «Informazioni utili all'attuazione degli interventi di cui al decreto interministeriale 27 novembre 2013, recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. Adeguamento ai regolamenti di esenzione (UE) n. 651/2014 e n. 702/2014».
(G.U. 7 gennaio 2015, n. 4)

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 dicembre 2014**

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.
(G.U. 14 gennaio 2015, n. 10)

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 gennaio 2015**

Norme per la trasparenza nel collocamento dei titoli di Stato.
(G.U. 17 gennaio 2015, n. 13)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 dicembre 2014

Rideterminazione del cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183/1987, del programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia 2007-2013 per le annualità dal 2007 al 2013 al netto del primo e secondo prefinanziamento del 7 per cento. (Decreto n. 53/2014).

(G.U. 19 gennaio 2015, n. 14)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 2 dicembre 2014**

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Campania FSE dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 56/2014).

(G.U. 19 gennaio 2015, n. 14)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 2 dicembre 2014**

Integrazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione coesione della regione Campania. (Decreto n. 57/2014).

(G.U. 19 gennaio 2015, n. 14)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 2 dicembre 2014**

Integrazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma operativo CENTRAL EUROPE dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013. (Decreto n. 59/2014).

(G.U. 19 gennaio 2015, n. 14)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**DECRETO 29 dicembre 2014**

Contribuzione per l'utilizzo delle frequenze nelle bande televisive terrestri per l'anno 2014.

(G.U. 19 gennaio 2015, n. 14)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 2014

Individuazione di mutui non più attivabili da parte delle Regioni, autorizzate da specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali e conseguente revoca delle autorizzazioni di spesa e dei relativi interventi.

(G.U. 21 gennaio 2015, n. 16, S.O. n. 5)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 2014

Individuazioni di mutui e prestiti obbligazionari ad attivazione differita ovvero attivati con ritardo rispetto alla decorrenza dell'autorizzazione legislativa di spesa da parte delle Regioni, province ed enti locali, autorizzati da specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali.

(G.U. 21 gennaio 2015, n. 16, S.O. n. 5)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 29 dicembre 2014**

Garanzia dello Stato sull'esposizione di Cassa depositi e prestiti S.p.a. per i finanziamenti bancari a favore dei beneficiari della tariffa incentivante di cui all'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

(G.U. 22 gennaio 2015, n. 17)

**Energia**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 16 dicembre 2014**

Modifiche alle disposizioni contenute nel decreto 17 ottobre 2008 in materia di accisa sull'energia elettrica.

(G.U. 30 dicembre 2014, n. 301)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**DECRETO 24 dicembre 2014**

Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

(G.U. 31 dicembre 2014, n. 302)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 2 dicembre 2014**

Concessione di contributi finanziari a fondo perduto in regime di de minimis a favore di imprenditori ittici armatori delle imbarcazioni da pesca di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri e inferiore a 18 metri, quale contributo per gli oneri relativi all'installazione del dispositivo di identificazione automatica A.I.S. di classe A, resa obbligatoria alla data del 31 maggio 2014.

(G.U. 22 gennaio 2015, n. 17)

**Immobili****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE****DECRETO 11 dicembre 2014**

Modifica del saggio di interesse legale.

(G.U. 15 dicembre 2014, n. 290)

AGENZIA DEL DEMANIO**DECRETO 15 dicembre 2014**

Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato. (Decreto n. 31628).

(G.U. 20 dicembre 2014, n. 295)

AGENZIA DEL DEMANIO**DECRETO 15 dicembre 2014**

Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato. (Decreto n. 31628).

(G.U. 20 dicembre 2014, n. 295)

AGENZIA DEL DEMANIO**DECRETO 16 dicembre 2014**

Individuazione di beni immobili di proprietà dell'Associazione della Croce Rossa. (Decreto n. 31851).

(G.U. 20 dicembre 2014, n. 295)

AGENZIA DEL DEMANIO**DECRETO 16 dicembre 2014**

Individuazione di beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale. (Decreto n. 31844).

(G.U. 20 dicembre 2014, n. 295)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**DELIBERA 1 agosto 2014**

Sisma Regione Abruzzo: assegnazione di risorse per la ricostruzione di immobili privati e per spese obbligatorie di assistenza alla popolazione (decreto-legge n. 43/2013 e legge di stabilit  n. 147/2013). (Delibera n. 23/2014).
(G.U. 22 dicembre 2014, n. 296)

AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 18 dicembre 2014

Individuazione di beni immobili di propriet  dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
(G.U. 23 dicembre 2014, n. 297)

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 15 dicembre 2014 dell'Agenzia del demanio concernente la individuazione di beni immobili di propriet  dello Stato. (Decreto n. 31628). (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 294 del 19 dicembre 2014).
(G.U. 24 dicembre 2014, n. 298)

AGENZIA DELLE ENTRATE
COMUNICATO

Elenco dei comuni per i quali   stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell'anno 2014 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.
(G.U. 27 dicembre 2014, n. 299, S.O. n. 98)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 dicembre 2014

Approvazione della territorialit  del livello delle locazioni immobiliari.
(G.U. 30 dicembre 2014, n. 301, S.S. n. 14)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 dicembre 2014

Modalit  di realizzazione del programma di dismissione dei beni mobili dell'amministrazione della Difesa.
(G.U. 19 gennaio 2015, n. 14)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 5 dicembre 2014

Incremento della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.
(G.U. 20 gennaio 2015, n. 15)



Lavoro/Professione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 dicembre 2014

Approvazione degli studi di settore relativi ad attivit  professionali.
(G.U. 30 dicembre 2014, n. 301, S.S. n. 14)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 dicembre 2014

Approvazione degli studi di settore relativi ad attivit  economiche nel comparto del commercio.
(G.U. 30 dicembre 2014, n. 301, S.S. n. 15)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 dicembre 2014

Approvazione degli studi di settore relativi ad attivit  economiche nel comparto delle manifatture.

(G.U. 30 dicembre 2014, n. 301, S.S. n. 16)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 dicembre 2014

Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto dei servizi.

(G.U. 30 dicembre 2014, n. 301, S.S. n. 17)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 dicembre 2014, n. 200

Regolamento recante misure compensative per l'esercizio della professione di ingegnere, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

(G.U. 19 gennaio 2015, n. 14)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2014

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, insieme con il relativo elenco recante gli oneri informativi.

(G.U. 20 gennaio 2015, n. 15)



Pubblica Amministrazione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 novembre 2014

Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2014 delle Province, in attuazione dell'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

(G.U. 12 dicembre 2014, n. 287)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2014

Proroga del termine di cui all'articolo 1 della deliberazione del 30 luglio 2014, recante proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 3, della deliberazione del 3 ottobre 2013, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali».

(G.U. 15 dicembre 2014, n. 290)

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 2 dicembre 2014

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2015 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Provvedimento n. 24).

(G.U. 15 dicembre 2014, n. 290)

LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio.

(G.U. 17 dicembre 2014, n. 292)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 novembre 2014

Regioni a statuto ordinario - Contributi dovuti all'Aran per l'anno 2015.

(G.U. 17 dicembre 2014, n. 292)

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 24 novembre 2014

Linee guida per il referto annuale del sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del presidente della provincia sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio 2014. (Delibera n. 28/SEZAUT/2014/INPR).
(G.U. 18 dicembre 2014, n. 293, S.O. n. 94)

**AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
REGOLAMENTO 26 novembre 2014**

Regolamento del servizio di cassa economale.
(G.U. 22 dicembre 2014, n. 296)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 2014

Riparto del Fondo di intervento integrativo tra le regioni e le province autonome per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2013.
(G.U. 23 dicembre 2014, n. 297)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, LE AUTONOMIE E LO SPORT
COMUNICATO**

Fondo nazionale integrativo per i comuni montani - Annualita' 2013
(G.U. 23 dicembre 2014, n. 297)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 2014

Riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
(G.U. 29 dicembre 2014, n. 300)

**AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
REGOLAMENTO 9 dicembre 2014**

Regolamento di vigilanza e accertamenti ispettivi nel settore dei contratti pubblici.
(G.U. 29 dicembre 2014, n. 300)

LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015).
(G.U. 29 dicembre 2014, n. 300, S.O. n. 99)

LEGGE 23 dicembre 2014, n. 191

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017.
(G.U. 29 dicembre 2014, n. 300, S.O. n. 100)

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 dicembre 2014**

Comunicazione della data in cui e' reso disponibile sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. il questionario unico per i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunita' montane delle Regioni a statuto ordinario ai fini del monitoraggio della fase applicativa e dell'aggiornamento dei fabbisogni standard.
(G.U. 30 dicembre 2014, n. 301)

**MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 dicembre 2014**

Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali.
(G.U. 30 dicembre 2014, n. 301)

**GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AUTORIZZAZIONE 11 dicembre 2014**

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro. (Autorizzazione n. 1/2014).
(G.U. 30 dicembre 2014, n. 301)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AUTORIZZAZIONE 11 dicembre 2014

Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
(Autorizzazione n. 2/2014).
(G.U. 30 dicembre 2014, n. 301)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AUTORIZZAZIONE 11 dicembre 2014

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (Autorizzazione n. 3/2014).
(G.U. 30 dicembre 2014, n. 301)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AUTORIZZAZIONE 11 dicembre 2014

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti. (Autorizzazione n. 4/2014).
(G.U. 30 dicembre 2014, n. 301)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AUTORIZZAZIONE 11 dicembre 2014

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari.
(Autorizzazione n. 5/2014).
(G.U. 30 dicembre 2014, n. 301)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AUTORIZZAZIONE 11 dicembre 2014

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati. (Autorizzazione n. 6/2014).
(G.U. 30 dicembre 2014, n. 301)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AUTORIZZAZIONE 11 dicembre 2014

Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici. (Autorizzazione n. 7/2014).
(G.U. 30 dicembre 2014, n. 301)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AUTORIZZAZIONE 11 dicembre 2014

Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici. (Autorizzazione n. 8/2014).
(G.U. 30 dicembre 2014, n. 301)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AUTORIZZAZIONE 11 dicembre 2014

Autorizzazione generale al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica.
(Autorizzazione n. 9/2014).
(G.U. 30 dicembre 2014, n. 301)

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(G.U. 31 dicembre 2014, n. 302)

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI
SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE
COMUNICATO**

Linee guida recanti: Primi indirizzi per i controlli antimafia di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. (Delibera CCASGO 15 dicembre 2014).
(G.U. 5 gennaio 2015, n. 3)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile
(G.U. 9 gennaio 2015, n. 6)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2014

Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
(G.U. 12 gennaio 2015, n. 8)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 dicembre 2014

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.
(G.U. 14 gennaio 2015, n. 10)

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

DECRETO 15 dicembre 2014

Approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015.
(G.U. 14 gennaio 2015, n. 10)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2014

Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017.
(G.U. 15 gennaio 2015, n. 11, SO. n. 3)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 dicembre 2014

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione «Internal transfer of migrants from landing places to migrant centres» - HOME/2013/EBFX/CA/EA/2004, nell'ambito delle azioni comunitarie di cui all'articolo 7 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne. (Decreto n. 58/2014).
(G.U. 19 gennaio 2015, n. 14)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2014

Disciplina dei compiti e delle attività del Dipartimento per le politiche di coesione.
(G.U. 20 gennaio 2015, n. 15)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2014

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri che prevede l'introduzione dell'articolo 24-bis, concernente il Dipartimento per le politiche di coesione.
(G.U. 20 gennaio 2015, n. 15)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2014

Trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed all'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
(G.U. 20 gennaio 2015, n. 15)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 dicembre 2014

Modifiche al decreto 19 aprile 2013, recante: «Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti».
(G.U. 20 gennaio 2015, n. 15)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 dicembre 2014

Adeguamento del decreto 20 giugno 2013 alle disposizioni in materia di aiuti di Stato a favore dei progetti di ricerca e sviluppo contenute nel regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014.
(G.U. 20 gennaio 2015, n. 15)

CORTE DEI CONTI

DECRETO 29 dicembre 2014

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017.
(G.U. 20 gennaio 2015, n. 15)

LEGGE 12 gennaio 2015, n. 2

Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(G.U. 22 gennaio 2015, n. 17)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 gennaio 2015

Determinazione, per l'anno 2015, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
(G.U. 22 gennaio 2015, n. 17)



Sicurezza

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 2014

Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone.
(G.U. 11 dicembre 2014, n. 287)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 novembre 2014

Proroga di un anno della scadenza della vita tecnica degli impianti a fune. (14A09509) Pag. 52
(G.U. 12 dicembre 2014, n. 288)

LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
(G.U. 15 dicembre 2014, n. 290)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 dicembre 2014

Integrazioni e modifiche al decreto 5 marzo 2014 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2014.

(G.U. 17 dicembre 2014, n. 292)

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
COMUNICATO**

Entrata in vigore della Convenzione sul lavoro marittimo (MLC), fatta a Ginevra il 23 febbraio 2006.

(G.U. 17 dicembre 2014, n. 292)

**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
COMUNICATO**

Avviso pubblico 2014 per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

(G.U. 19 dicembre 2014, n. 294)

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 19 novembre 2014**

Determinazione per l'esercizio finanziario 2014 degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, ex articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(G.U. 27 dicembre 2014, n. 299)

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

(G.U. 31 dicembre 2014, n. 302)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 novembre 2014**

Recepimento della direttiva 2014/44/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli.

(G.U. 15 gennaio 2015, n. 11)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 dicembre 2014**

Recepimento della direttiva 2014/38/UE della Commissione, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'inquinamento acustico.

(G.U. 15 gennaio 2015, n. 11)

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 18 novembre 2014, n. 201**

Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

(G.U. 20 gennaio 2015, n. 15)

Rassegna di giurisprudenza

Appalti

■ **Tar Milano - Terza sezione - Sentenza n. 3212/2014, 29 dicembre 2014.**

NOTA

Nella gara non cambiano i soggetti

Per garantire trasparenza, par condicio e continuità dell'appalto pubblico, prima dell'aggiudicazione della gara l'impresa contraente non può modificare i requisiti oggettivi e soggettivi presentati in sede di offerta né sostituire con altra azienda l'ausiliaria nel frattempo fallita. Lo ha stabilito il Tar di Milano con la sentenza n. 3212/2014, depositata il 29 dicembre scorso dalla Terza sezione.

I giudici hanno dato ragione a un Comune che aveva revocato a una società per azioni l'appalto per il servizio di supporto al proprio ufficio Tributi nell'attività di accertamento e riscossione. La revoca era stata decisa una volta verificato il fallimento dell'impresa ausiliaria dei cui requisiti tecnico-economici la società si era avvalsa per partecipare al bando tramite l'istituto dell'avvalimento, disciplinato dal Codice degli appalti (articolo 49 del decreto legislativo 163/2006).

Secondo l'aggiudicataria, al contrario, i requisiti di partecipazione non erano venuti meno, poiché in tali casi lo stesso Codice degli appalti (comma 19 dell'articolo 37) consente un'eccezione, cioè la sostituzione dell'azienda fallita, nonché mandante nei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di imprese, con un'altra che sia in possesso dei requisiti richiesti.

A giudizio del Tar, «l'immodificabilità soggettiva dei partecipanti durante la gara è indispensabile per una valutazione obbiettiva sia dell'offerta sia dell'affidabilità del contraente e costituisce il presupposto necessario per un sano e trasparente confronto concorrenziale tra le imprese partecipanti.

Per tali ragioni, la mancanza o la perdita dei requisiti di gara in questa fase costituisce causa di esclusione dalle gare e non semplice motivo di sanatoria».

Tali principi, afferma la sentenza, «si estendono anche all'impresa ausiliaria, in quanto il contratto di avvalimento costituisce elemento che integra i requisiti di partecipazione alla gara» e anche nel caso, come nella fattispecie, sia fallita «occorre rammentare che tra i requisiti di partecipazione sussiste non solo quello della mancanza di fallimento, ma anche quello che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (liquidazione coatta e concordato preventivo, secondo l'articolo 38 del Codice degli appalti, ndr)».

(Francesco Clemente, Il Sole 24 ORE – Norme e tributi, 22 gennaio 2015)



Pubblica Amministrazione

■ **Tar Lombardia - Sezione Terza - Sentenza 15 dicembre 2014 n. 3039**



NOTA

Illegittimo il divieto di fumare sigarette elettroniche imposto dal sindaco

Il Sindaco non può vietare l'utilizzo di sigarette elettroniche in tutti i locali pubblici attraverso un'ordinanza contingibile e urgente perché un simile divieto posto con tale strumento non rientra tra le sue competenze. Lo ha affermato il Tar Lombardia con la sentenza 3039 del 15 dicembre 2014.

La vicenda - La decisione del Tar va ad annullare una ordinanza del Sindaco di Cantù con la quale veniva imposto il divieto generalizzato di utilizzo di sigarette elettroniche «in tutti i locali, uffici, immobili pubblici o aperti al pubblico o finalizzati a servizi pubblici o di pubblica utilità, comunque accessibili all'utenza ed ubicati nel territorio del Comune», con una sanzione amministrativa in caso di trasgressione da 25 a 500 euro. Tale ordinanza veniva impugnata dinanzi ai giudici amministrativi da un rivenditore di sigarette elettroniche che lamentava l'incostituzionalità del provvedimento del Sindaco, oltre che la manifesta irragionevolezza di tale divieto.

L'incompetenza - Il Tar ricostruisce la disciplina relativa al divieto di fumo, tra cui rientra anche l'uso di sigarette elettroniche. Questa materia in primo luogo, ai sensi dell'articolo 117 Costituzione, attiene alla «tutela della salute» e dunque rientra nella competenza concorrente dello Stato e della Regione.

In secondo luogo, il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in materia di «igiene e sanità pubblica», ai sensi dell'articolo 32 della legge 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), spetta allo Stato con efficacia di tali provvedimenti estesa su tutto il territorio nazionale; mentre la competenza del Comune ad adottare ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi

dell'articolo 50 del Dlgs 267/2000 (Testo unico degli enti locali), è limitata ai casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Pertanto, l'ordinanza del Sindaco è illegittima, conclude il Collegio, perché «ha disciplinato comportamenti che vanno ben al di là dei limiti territoriali comunali e non riguardano la salute pubblica bensì quella privata».

(Andrea Alberto Moramarco, Il Sole 24 ORE – Diritto24, 22 gennaio 2015)

■ Consiglio di Stato, sez. V - Sentenza 16.1.2015, n. 79



Responsabilità del ritardo nell'adozione di autorizzazione alla costruzione di impianti di energia da fonti rinnovabili

Responsabilità da ritardo – Dipendenza del ritardo dalla rivisitazione complessiva del progetto alla luce di un primo diniego, ancorché illegittimo – La responsabilità va esclusa

Laddove l'originario progetto presentava criticità che hanno condotto alle motivate e ragionevoli valutazioni negative poste a base del primo diniego, non può essere ravvisata alcuna responsabilità delle Amministrazioni per il fatto che vi sia stato il diniego e non l'atto interlocutorio volto al superamento delle medesime criticità, né per la ritardata adozione del provvedimento amministrativo favorevole quando questa sia dipesa da una rivisitazione sostanziale dell'elaborato progettuale, risultata indispensabile per il rilascio del provvedimento autorizzativo.

Con la sentenza n. 79/2015, la V Sezione del Consiglio di Stato ha escluso la configurabilità di una responsabilità della PA da ritardo nel caso in cui il riesame complessivo delle scelte amministrative sia dipeso dalle integrazioni documentali e dalle modifiche progettuali introdotte in sede di riesame, tali da emendare le insufficienze strutturali dell'impianto che avevano condotto ad un primo provvedimento negativo.

In particolare, detta responsabilità va esclusa quando la ritardata adozione del provvedimento amministrativo favorevole alla società sia dipesa da una rivisitazione sostanziale dell'elaborato progettuale, risultata indispensabile per il rilascio del provvedimento autorizzativo.

Quanto alla illegittimità meramente formale del primo provvedimento (di diniego), la V Sezione ha rilevato che l'art. 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, impone ai partecipanti alla conferenza di servizi di indicare "le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso", e tale disposizione risulta violata quando il progetto – pur risultando inaccoglibile – venga senz'altro respinto, atteso che invece il provvedimento finale avrebbe dovuto valutare se con alcune modificazioni si sarebbe potuto addivenire al suo accoglimento.

Il richiamato art. 14 quater impone ai partecipanti alla conferenza di servizi - i quali riscontrino delle carenze nel progetto esaminato - di impostare una fase in contraddittorio, nella quale sia reso al proponente possibile eliminare i punti critici del progetto.

Peraltro, laddove successive vicende dimostrino come non sarebbe stato possibile approvare il progetto in questione nella sua originaria stesura, perché, ad es., dopo la riapertura del

procedimento, il presentatore del progetto lo rielabori, sostanzialmente adattandolo alle richieste delle amministrazioni dissenzienti, che avevano motivatamente evidenziato specifiche problematiche attinenti alla soddisfazione di esigenze di interesse pubbliche, il ritardo nella conclusione del procedimento deve quindi essere ricollegato alla dimostrata insufficienza del progetto originariamente presentato.

(Massimiliano Atelli, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 20 gennaio 2015)

■ Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 20 gennaio 2015 n. 817



Colpa grave per chi simula un contratto pur volendo arrecare pregiudizio alla Pa

Agisce con colpa grave e quindi è tenuto al risarcimento il soggetto che - sapendo le possibili conseguenze economiche di una pronuncia penale - muta la propria posizione di proprietario di un terreno per il quale sia stato condannato, cedendo (con contratto ritenuto dalla parte stessa simulato) numerose quote alla moglie. Il tutto con evidente danno per l'amministrazione risultata vincente in sede civile e penale. A chiarirlo la Cassazione con sentenza n. 817/2015. La vicenda finita sul tavolo dei Supremi giudici è piuttosto complessa. Il convenuto era proprietario di un fondo compreso nel territorio di due Comuni. In questo terreno il convenuto aveva occultato illecitamente circa 17mila metri cubi di rifiuti tossici e per tale fatto era stato condannato in sede penale al risarcimento del danno in favore delle amministrazioni comunali.

Cambiamento delle condizioni familiari. Nel periodo che aveva preceduto la definizione della condanna, tuttavia, il convenuto aveva deciso di mutare il regime di comunione familiare passando a quello della divisione. Il tutto ricorrendo a un contratto piuttosto strano che il convenuto aveva definito come "divisionale". In sostanza il lotto assegnato al marito era di gran lunga inferiore a quello conferito alla moglie. Questo con l'evidente intento di ridimensionare la pretesa risarcitoria dei Comuni. E sul punto era stata chiara la Corte d'Appello di Torino che con sentenza del 2010 aveva precisato che lo scioglimento di una comunione paritaria non rende deteriore la posizione del creditore di uno dei due comunisti a condizione che i due lotti assegnati ai condividenti siano di valore corrispondente alle relative quote. Se i lotti (come nel caso concreto) non corrispondono al valore delle quote l'atto non è qualificabile come "divisione" ma costituisce atto dispositivo sempre revocabile.

La simulazione. Marito e moglie avevano proposto ricorso in Cassazione eccependo come l'atto di divisione fosse simulato, senza però sapere quali fossero le conseguenze. Si legge nella decisione che i due soggetti sapevano perfettamente quali fossero le conseguenze dell'atto che non solo non poteva considerarsi come simulato ma che esponeva i due a un rischio temerario. Evidenziata,

quindi, la finalità del contratto quale escamotage per non versare quanto dovuto alle amministrazioni locali i due sono stati condannati anche per il tempo fatto perdere alle amministrazioni controriccorrenti.

(Giampaolo Piagnerelli, Il Sole 24 ORE – Diritto24, 20 gennaio 2015)

■ Tribunale di Cagliari - Sezione II - Sentenza 18 luglio 2014 n. 2205



NOTA

Lavori non a regola d'arte, il comune non risarcisce la caduta del pedone

Qualora l'irregolarità del mando stradale, dovuta ad alcuni lavori eseguiti «non a regola d'arte», sia ben visibile e non particolarmente insidiosa, la responsabilità della caduta va attribuita esclusivamente al comportamento colposo del pedone che non ha prestato la dovuta attenzione. A questa conclusione perviene il Tribunale di Cagliari, sentenza 18 luglio 2014 n. 2205, rinvenendo gli estremi del «caso fortuito» nella caduta di una signora anziana poco attenta a dove camminava, ed escludendo «il nesso causale tra cosa e danno» e con esso la responsabilità del custode.

I fatti - Il comune di Cagliari chiamato dall'infortunata (che aveva riportato la rottura dell'omero, di una costola ed un trauma cranico) a risarcire il danno, aveva sostenuto che l'anomalia del manto stradale era dovuta al mancato ripristino di un taglio eseguito durante un intervento sulla rete idrica da parte di una società terza che dunque chiedeva di chiamare in causa, unitamente alla diversa società che curava la manutenzione degli impianti. Secondo il tribunale però anche se i lavori erano stati eseguiti da una diversa società la fattispecie andava comunque ricondotta nell'ambito dell'articolo 2051 del c.c., con quanto ne consegue in termini di onere della prova.

L'indirizzo della Cassazione - Infatti, spiega il giudice, per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, «gli scavi e le opere nel sedime stradale, richiedendo l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada comportano che quest'ultimo deve intervenire per vigilare sulle modalità di esecuzione dei lavori e sul conveniente ripristino, a lavori finiti, dello stato dei luoghi, sicché, indipendentemente dall'esistenza di un appalto di opera pubblica, è in ogni caso responsabile, sia ai sensi dell'art. 2043 che dell'art. 2051 cod. civ., dei danni che ne siano derivati».

E, nel caso in esame, «è pacifico» che i lavori fossero terminati e l'area fosse aperta al pubblico transito, «cosicché l'ente proprietario si deve presumere responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile».

Il comportamento colposo - Tutto ciò premesso, prosegue la sentenza, «il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale

colposo, ovvero giungere ad escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.)». Quindi, nel concetto di caso fortuito «può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso».

E siccome dalle foto prodotte emergeva «inequivocabilmente» come la irregolarità del manto stradale «non fosse particolarmente marcata, fosse estesa e quindi ampiamente visibile, anche in considerazione del contrasto cromatico dovuto alla mancata bitumazione», inoltre la caduta si era verificata la mattina, e la visibilità non era pregiudicata, «si deve concludere che la presenza della irregolarità poteva essere agevolmente prevedibile dal punto di osservazione della vittima, cosicché la caduta, in una situazione del genere, deve ricondursi alla esclusiva responsabilità del pedone, all'epoca ottantaquattrenne, e non si deve ritenere cagionata dalla cosa in custodia».

(Francesco Machina Grifeo, *Il Sole 24 ORE – Guida al Diritto*, 7 gennaio 2015)

Approfondimenti

Ambiente



Deposito nazionale scorie nucleari: tre mesi per conoscere la mappa definitiva

Mauro Calabrese, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 9 gennaio 2015

Lo scorso 2 Gennaio 2015 Sogin S.p.A., società di Stato responsabile del "decommissioning" degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi, ha consegnato all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) la tanto attesa, quanto segretissima, bozza della Carta delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) sulle quali dovrà sorgere il Deposito Nazionale Nucleare, all'interno di un Parco Tecnologico, elaborata sulla base dei criteri e direttive per la "localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività" e necessaria per la stesura del Progetto Preliminare del Deposito secondo la disciplina del Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e del Decreto Legislativo 4 Marzo 2014 n. 45.

Sogin S.p.A.

Sogin è una società di Stato con unico socio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne detiene interamente il capitale sociale, che opera in base agli indirizzi strategici e operativi del Governo italiano, responsabile del decommissioning degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi compresi quelli prodotti dalle attività industriali, di ricerca e di medicina nucleare. La Società ha inoltre il compito di localizzare, realizzare e gestire il Deposito Nazionale, infrastruttura ambientale di superficie, dove mettere in sicurezza tutti i rifiuti radioattivi.

Decommissioning

Il decommissioning di un impianto nucleare è l'ultima fase del suo ciclo di vita e comprende le operazioni di mantenimento in sicurezza degli impianti, allontanamento del combustibile nucleare esaurito, decontaminazione e smantellamento delle installazioni nucleari e gestione e messa in

sicurezza dei rifiuti radioattivi, in attesa del loro trasferimento al Deposito Nazionale, con l'obiettivo di riportare i siti alla condizione cd di "prato verde", cioè priva di vincoli radiologici, rendendoli disponibili per il loro riutilizzo in sicurezza.

Le installazioni nucleari interessate dal decommissioning sono le quattro ex-centrali nucleari italiane di Trino(VC), Caorso (PC), Latina e Garigliano (CE), l'impianto Fabbricazioni Nucleari (FN) di Bosco Marengo oltre alle attività di smantellamento degli ex impianti di ricerca Enea di Saluggia (VC), Casaccia (RM) e Rotondella (MT).

Per completare la prima fase del processo di localizzazione in base al disposto del D.Lgs. n. 31/2010, entro sessanta giorni dalla presentazione, spetterà quindi all'ISPRA il compito di verificare e validare il corretto rispetto da parte di Sogin, nella stesura della mappa, dei criteri fissati con la propria Guida Tecnica (3) n. 29 pubblicata il 4 Giugno 2014. Ottenuta la validazione, competerà, entro l'ulteriore termine di 30 giorni, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare rilasciare il proprio nulla osta alla pubblicazione della CNAPI da parte di Sogin, insieme al Progetto Preliminare, così aprendo la prevista fase di consultazione pubblica e di condivisione che si concluderà entro il 2015 con un Seminario Nazionale cui parteciperanno tutti i soggetti coinvolti e interessati, in primo luogo i Ministeri interessati, l'ISPRA, le Regioni, le Province ed i Comuni sul cui territorio sussistono le aree interessate dalla proposta di Carta Nazionale, nonché altri enti e associazioni locali, per fornire alla Sogin ulteriori elementi necessari alla stesura della versione definitiva della Carta Nazionale e l'approvazione da parte dei Ministeri competenti.

A seguito di una attenta elaborazione, accompagnata dalla consultazione e revisione da parte della Autorità Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA - IAEA) e di enti e organismi tecnici, l'ISPRA ha pubblicato la Guida Tecnica redatta nell'ambito delle funzioni e compiti di autorità di regolamentazione competente per la sicurezza nucleare e la radioprotezione attribuiti all'Istituto, in attesa che divenga operativo il costituendo Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), istituito dal Decreto Legislativo 4 Marzo 2014 n. 45.

La Guida n. 29 fissa i requisiti fondamentali e gli elementi di valutazione di cui tenere conto nel processo di localizzazione e di realizzazione del Deposito Nazionale, suddivisi tra Criteri di Esclusione (CE) e Criteri di Approfondimento (CA), sulla base della stabilità geologica, geomorfologica ed idraulica dell'area al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità delle strutture ingegneristiche da realizzare; della necessità di confinamento dei rifiuti radioattivi mediante barriere naturali offerte dalle caratteristiche idrogeologiche e chimiche del terreno, atte a contrastare ogni possibile trasferimento di radionuclidi nella biosfera; della compatibilità della realizzazione del deposito con i vincoli normativi inderogabili di tutela del territorio e di

conservazione del patrimonio culturale e naturale; dell'isolamento del deposito da infrastrutture antropiche e attività umane, in ragione dell'impatto reciproco derivante dalla presenza del deposito e dalle attività di trasporto dei rifiuti; dell'isolamento del deposito da risorse naturali del sottosuolo; infine, della protezione del deposito da condizioni meteorologiche estreme.

Aree Potenzialmente Idonee

Le aree, anche vaste, che presentano caratteristiche favorevoli alla individuazione di siti in grado di risultare idonei alla localizzazione del deposito attraverso successive indagini di dettaglio e sulla base degli esiti di analisi di sicurezza condotte tenendo conto delle caratteristiche progettuali della struttura del deposito.

Per lo smaltimento di rifiuti radioattivi a bassa attività contenenti prevalentemente radionuclidi a breve vita, caratterizzati cioè da un tempo di dimezzamento inferiore ai 30 anni, e basse concentrazioni di radionuclidi a lunga vita - e di quelli a media attività, che decadono al di sotto di determinati livelli di concentrazione nel rispetto di prefissati obiettivi di radioprotezione in un periodo di tempo dell'ordine di alcune centinaia di anni, sono riconosciute idonee in ambito internazionale strutture di deposito di tipo superficiale.

I quindici Criteri di Esclusione definiti servono per escludere le aree del territorio nazionale prive delle caratteristiche e dei requisiti fisici e morfologici rispondenti alle esigenze di sicurezza, confinamento e isolamento evidenziate.

Criteri di Esclusione- Sono da escludere le aree:

CE1 vulcaniche attive o quiescenti. Sono quelle aree che presentano apparati vulcanici attivi o quiescenti, quali: Etna, Stromboli, Colli Albani, Campi Flegrei, Ischia, Vesuvio, Lipari, Vulcano, Panarea, Isola Ferdinandea e Pantelleria.

CE2 contrassegnate da sismicità elevata. Sono quelle aree contrassegnate da un valore previsto di picco di accelerazione (PGA) al substrato rigido, per un tempo di ritorno di 2475 anni, pari o superiore a 0,25 g, secondo le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni, in quanto in tali aree le successive analisi sismiche di sito potrebbero evidenziare condizioni in grado di compromettere la sicurezza del deposito nelle fasi di caricamento e, dopo la chiusura, per tutto il periodo di controllo istituzionale.

CE3 interessate da fenomeni di fagliazione. Questi lineamenti tettonici sono evidenziati nel catalogo ITHACA (Italy HAZard from CAPable faults) e nel database DISS (Database of Individual Seismogenic Sources).

CE4 caratterizzate da rischio e/o pericolosità geomorfologica e/o idraulica di qualsiasi grado e le fasce fluviali. Per valutare il rischio di frane e di inondazioni sono da prendere in considerazione le aree a rischio e/o pericolosità geomorfologica e/o idraulica di qualsiasi grado (da moderato a molto elevato) e le fasce fluviali A, B e C indicate nei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), nonché le aree catalogate nell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI).

CE5 contraddistinte dalla presenza di depositi alluvionali di età olocenica. Queste zone sono caratterizzate dalla presenza di depositi alluvionali messi in posto dalla dinamica fluviale durante l'Olocene. L'esclusione di tali aree è un ulteriore elemento precauzionale per la minimizzazione del rischio idraulico.

CE6 ubicate ad altitudine maggiore di 700 m s.l.m. Al di sopra di tale fascia altimetrica l'orografia è complessa e articolata, i versanti sono più acclivi e le precipitazioni meteoriche sono più abbondanti. I processi morfogenetici di tipo fluvio-denudazionale e gravitativi di versante sono più intensi con l'aumentare della quota.

CE7 caratterizzate da versanti con pendenza media maggiore del 10%. Tali versanti possono esporre il deposito a fenomeni di erosione superficiale, trasporto ed accumulo riferiti al dilavamento delle acque di precipitazione meteorica.

CE8 sino alla distanza di 5 km dalla linea di costa attuale oppure ubicate a distanza maggiore ma ad altitudine minore di 20 m s.l.m.. Queste aree possono essere soggette ad ingressioni marine; sono, inoltre, caratterizzate dalla presenza di falde acquifere superficiali e di cunei salini, foci e delta fluviali, dune, zone lagunari e palustri. Gli effetti corrosivi del clima marino possono avere un impatto sulla resistenza alla degradazione delle strutture del deposito. Le aree in prossimità della costa sono, in generale, turistiche e densamente abitate.

CE9 interessate dal processo morfogenetico carsico o con presenza di sprofondamenti catastrofici improvvisi (sinkholes). Il processo morfogenetico carsico genera un'elevata permeabilità per fratturazione e una sviluppata circolazione idrica sotterranea. Eventuali crolli delle volte di cavità carsiche ipogee possono avere risentimenti sino in superficie. Le aree con presenza di sprofondamenti catastrofici improvvisi sono rappresentate nel Database Nazionale dei Sinkholes.

CE10 caratterizzate da livelli piezometrici affioranti o che, comunque, possano interferire con le strutture di fondazione del deposito. La prossimità di acque del sottosuolo, nelle loro variazioni di livello stagionali e non stagionali conosciute, può ridurre il grado di isolamento del deposito e favorire fenomeni di trasferimento di radionuclidi verso la biosfera. Per lo stesso motivo sono da escludere le aree con presenza di sorgenti e di opere di presa di acquedotti.

CE11 naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente. Sono quelle aree ove sono presenti paesaggi, habitat e specie animali e vegetali tutelati: parchi nazionali, regionali e interregionali, riserve naturali statali e regionali, oasi naturali, geoparchi, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e zone umide identificate in attuazione della Convenzione di Ramsar.

CE12 che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati. La distanza dai centri abitati deve essere tale da prevenire possibili interferenze durante le fasi di esercizio del deposito, chiusura e di controllo istituzionale e nel periodo ad esse successivo, tenuto conto dell'estensione dei centri medesimi.

CE13 che siano a distanza inferiore a 1 km da autostrade e strade extraurbane principali e da linee ferroviarie fondamentali e complementari. La distanza da queste vie di comunicazione tiene conto dell'eventuale impatto sul deposito legato a incidenti che coinvolgono trasporti di merci pericolose (gas, liquidi infiammabili, esplosivi, ecc.).

CE14 caratterizzate dalla presenza nota di importanti risorse del sottosuolo. Lo sfruttamento di risorse del sottosuolo già individuate negli strumenti di pianificazione e vincolo territoriale [idriche, energetiche (gas, petrolio o di tipo geotermico) e minerarie] può essere compromesso dalla costruzione del deposito e può determinare insediamenti futuri di attività umane, compromettendo l'isolamento del deposito stesso.

CE15 caratterizzate dalla presenza di attività industriali a rischio di incidente rilevante, dighe e sbarramenti idraulici artificiali, aeroporti o poligoni di tiro militari operativi. In presenza di dighe e sbarramenti idraulici artificiali devono essere escluse le aree potenzialmente inondabili in caso di rottura dello sbarramento.

I tredici Criteri di Approfondimento, quindi, operano ai fini della valutazione delle aree individuate a seguito dell'applicazione di quelli di esclusione, portando all'esclusione di ulteriori porzioni di territorio all'interno delle aree potenzialmente idonee, alla individuazione di siti di interesse, oltre all'eventuale elaborazione di un ordine di idoneità delle aree potenzialmente idonee e per una caratterizzazione dei siti di interesse.

Criteri di Approfondimento - Nelle fasi di localizzazione devono essere valutati i seguenti aspetti:

CA1 presenza di manifestazioni vulcaniche secondarie. In sede di caratterizzazione di dettaglio devono essere valutati ulteriori aspetti significativi, come ad esempio la presenza di aree interessate da manifestazioni vulcaniche secondarie e da presenza di prodotti vulcanici rimaneggiati da flusso superficiale e/o gravitativo. Ci si riferisce anche a fenomeni non evidenziati nell'applicazione del criterio CE1.

CA2 presenza di movimenti verticali significativi del suolo in conseguenza di fenomeni di subsidenza e di sollevamento (tettonico e/o isostatico). Questi fenomeni sono legati a cause naturali di tipo geologico e/o di natura antropica.

CA3 assetto geologico-morfostrutturale e presenza di litotipi con eteropia verticale e laterale. Questi aspetti influenzano la modellazione geologico-tecnica necessaria per la valutazione dell'interazione della struttura con il terreno. Ci si riferisce anche a fenomeni non già evidenziati nell'applicazione del criterio CE3.

CA4 presenza di bacini imbriferi di tipo endoreico. Questi bacini chiusi non presentano emissari e costituiscono un punto di convergenza per il drenaggio del reticolo idrografico superficiale. A seguito di intense e prolungate precipitazioni i punti più depressi del bacino endoreico possono essere soggetti a fenomeni di stagnazione delle acque. Ci si riferisce a fenomeni non già evidenziati nell'applicazione del criterio CE4.

CA5 presenza di fenomeni di erosione accelerata. In queste zone, in rapida evoluzione morfologica, sono presenti numerosi solchi di ruscellamento concentrato, linee di cresta affilate, brusche rotture di pendio con formazioni di scarpate, profonde incisioni vallive ed elevata densità del drenaggio. Ci si riferisce a fenomeni non già evidenziati nell'applicazione del criterio CE4.

CA6 condizioni meteo-climatiche. a) regimi pluviometrico, nivometrico e anemometrico; b) eventi estremi.

CA7 parametri fisico-meccanici dei terreni. Sono caratteristiche che influenzano in particolare la capacità portante e la suscettibilità a fenomeni di liquefazione.

CA8 parametri idrogeologici. (a) distanza dei livelli piezometrici dal piano di campagna e dalle strutture di fondazione del deposito e loro fluttuazioni periodiche, stagionali e non stagionali; (b) distanza da sorgenti e da altri punti di captazione idrica; (c) caratteristiche di conducibilità idraulica degli acquiferi, comprendenti la quota dei tetti e dei letti degli acquiferi e degli acquicludi, la loro estensione laterale e i loro coefficienti di permeabilità e di immagazzinamento; (d) gradiente idraulico medio dell'area e velocità del flusso sotterraneo; (e) valore dell'infiltrazione efficace; (f)

estensione delle superfici di ricarica degli acquiferi e loro distanza dall'area in valutazione; (g) utilizzo delle acque per usi legati all'alimentazione umana diretta o indiretta; (h) grado di complessità e possibilità di modellizzazione del sistema acquifero. Ci si riferisce anche a fenomeni e parametri non già valutati nell'applicazione del criterio CE10.

CA9 parametri chimici del terreno e delle acque di falda. Alcune caratteristiche, ad esempio capacità di scambio cationico, presenza di sostanza organica, presenza di ossidi/idrossidi di Fe, Mn e Al, ecc. offrono indicazioni sull'efficacia del terreno nel limitare il trasferimento dei radionuclidi nelle acque di falda. Altre caratteristiche potrebbero, al contrario, determinare fenomeni di degrado delle strutture del deposito.

CA10 presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di geositi. Si deve tenere conto, esternamente alle aree naturali protette di cui al criterio CE11, degli Allegati delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CEE per habitat e specie animali e vegetali e della banca dati ISPRA per i Geositi. In fase di caratterizzazione si deve inoltre tener conto della eventuale presenza di specie a rischio segnalate nelle Liste Rosse della Flora e della Fauna Italiane (International Union of Conservation of Nature - IUCN).

CA11 produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico

CA12 disponibilità di vie di comunicazione primarie e infrastrutture di trasporto. La presenza di infrastrutture (quali ad es. autostrade, strade extra urbane principali e ferrovie fondamentali e complementari, ecc.) consente di raggiungere più agevolmente il deposito, minimizzando i rischi connessi ad eventuali incidenti durante il trasporto dei rifiuti radioattivi.

CA13 presenza di infrastrutture critiche rilevanti o strategiche. Deve essere valutato il possibile impatto reciproco derivante dalla vicinanza di infrastrutture critiche o strategiche (quali ad es. i sistemi di produzione, stoccaggio e distribuzione di energia elettrica, gas naturale e olio combustibile e gli insediamenti strategici militari operativi).

Il processo previsto dalla normativa del D.Lgs. 31/2010 e successive modificazioni, punta, con tappe serrate, seppure difficilmente ipotizzabile una conclusione entro il 2022, a colmare il grave ritardo dell'Italia nell'approntare una soluzione stabile e definitiva al problema della gestione delle scorie nucleari, in previsione del definitivo decommissioning degli impianti esistenti sul territorio e dismessi a seguito dell'abbandono dell'opzione energetica nucleare e nel rispetto dei vincoli della Direttiva europea 2011/70/Euratom che impone agli Stati Membri di dotarsi di un deposito in grado di ospitare in sicurezza il combustibile nucleare esaurito e i rifiuti radioattivi derivanti anche dagli impieghi medicali, di ricerca e industriali.

Il Deposito Nazionale Nucleare verrà realizzato in una struttura di superficie per lo smaltimento definitivo, attraverso il confinamento con barriere multiple, dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, oltre che per l'immagazzinamento, provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla gestione di impianti nucleari nazionali, in via di dismissione, e per lo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie. Il Deposito potrà contenere fino a 90.000 metri cubi di rifiuti radioattivi, sino a oggi stoccati presso i siti di produzione, mentre quelli derivanti dal settore sanitario, della ricerca e dall'industria sono detenuti in aree di stoccaggio provvisorio, e consentirà la sistemazione definitiva di circa 75 mila metri cubi di rifiuti di bassa e media attività, fino a quando il decadimento radioattivo nel tempo non avrà ridotto la radioattività a valori compatibili con il fondo naturale ambientale.

Come detto, nel medesimo sito del Deposito Nazionale verrà realizzato un deposito temporaneo per l'immagazzinamento e lo stoccaggio provvisorio di lunga durata di circa 15 mila metri cubi di rifiuti ad alta attività in attesa della disponibilità di un deposito di smaltimento geologico o di un deposito condiviso fra più nazioni Europee per tale tipologia di rifiuti.

Il Deposito Nazionale Nucleare verrà realizzato all'interno di un Parco Tecnologico destinato alla messa in sicurezza definitiva dei rifiuti radioattivi, un centro di eccellenza, aperto a collaborazioni internazionali, dotato delle più moderne tecnologie per svolgere attività di ricerca e sviluppo nel campo del decommissioning e della gestione dei rifiuti radioattivi. Dei circa 90 mila metri cubi di rifiuti radioattivi circa il 60% deriverà dalle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari, mentre il restante 40% dalle attività di medicina nucleare, industriali e di ricerca. Si stima che la realizzazione delle strutture richiederà un investimento complessivo di circa 1,5 miliardi di euro, con l'impiego di circa 1.500 lavoratori l'anno per i quattro anni previsti oltre all'impiego di 700 addetti per la gestione.

Nell'ipotesi di una pacifica partecipazione dei territori e delle popolazioni interessate, ricordiamo infatti le proteste scatenate dalla scelta operata del Governo del sito di Scanzano Ionico, senza il coinvolgimento delle realtà territoriali, la localizzazione del sito e il processo per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica dovrebbero chiudersi, secondo la Sogin, entro un arco temporale di meno di 4 anni, cui seguirebbero ulteriori non meno di 4 anni per la progettazione esecutiva e la costruzione del Deposito Nazionale, con una entrata in esercizio non prima del 2022.

Ambiente

**Antenne: con le nuove Linee guida l'impatto elettromagnetico si valuta come media su 24 ore**

Carla Cimoroni, Il Sole 24 ORE – Ambiente24, 22 gennaio 2015

Il 6 gennaio scorso sono entrate in vigore le Linee Guida approvate con Dm del 2 dicembre 2014 del Ministero dell'Ambiente, recanti le modalità di fornitura alle ARPA/APPA dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori delle telecomunicazioni e la definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali dell'impatto elettromagnetico per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti stessi.

Il Decreto Legge 179/2012

Le Linee Guida, predisposte dal sistema ISPRA/ARPA/APPA, danno in parte attuazione a quanto disposto dal Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito in Legge 221/2012, che, tra le misure urgenti per la crescita del Paese, individua all'articolo 14 gli "Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali". Tra questi, il comma 8 reca una serie di disposizioni che modificano quanto previsto dal Dpcm 8 luglio 2003 in merito alla misura e alla valutazione dei campi elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, ossia da impianti adibiti per esempio a diffusione radiotelevisiva, telefonia mobile, rete Wi-Fi, tanto per citare solo le applicazioni più comuni nelle nostre città e più familiari alla popolazione.

In particolare, si stabilisce che le misure siano eseguite con la sonda posta a 1,5 metri d'altezza sul piano di calpestio e non più "su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano", ossia mediando tra i valori rilevati a 1,1 1,5 e 1,9 metri di altezza; e soprattutto che i livelli da confrontare sia con i valori di attenzione che con gli obiettivi di qualità siano intesi come media dei valori nell'arco delle 24 ore.

Si ricorda che, ai sensi della Legge quadro 36/2001, mentre il limite di esposizione per il campo elettrico, pari a 20 V/m per le installazioni che più interessano l'esposizione della popolazione, è "definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti" e "non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione", il valore di attenzione "costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine" da non superarsi negli edifici adibiti a permanenze prolungate (maggiori di 4 ore) e loro pertinenze esterne, mentre l'obiettivo di qualità, valido all'aperto nelle aree intensamente frequentate, in ulteriore ossequio al principio di precauzione tende alla "progressiva minimizzazione dell'esposizione". Sia il valore di attenzione che l'obiettivo di qualità sono pari a 6 V/m per il campo elettrico, come stabilito dal DPCM 8 luglio 2003.

Con il DL 179/2012, dunque, i valori da confrontarsi con tali limiti non vanno più riferiti a un qualsiasi - quindi anche il peggiore in termini di esposizione - intervallo di 6 minuti (periodo che tiene conto della reazione termoregolatoria del corpo umano), ma intesi come media giornaliera, per cui evidentemente il valore di 6 V/m può essere superato per più o meno brevi periodi, purché non venga oltrepassato come media sulle 24 ore.

Nuove tecnologie e valori medi sulle 24 ore

Per verificare il rispetto dei limiti in termini di media giornaliera è possibile ricorrere a tecniche di estrapolazione basate su dati tecnici e storici degli impianti sotto indagine che finora non erano nella disponibilità delle ARPA, deputate al controllo dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Le Linee Guida appena emanate stabiliscono quindi che i dati di potenza, quella massima autorizzata e quella media su 60 minuti, vengano forniti dagli operatori con cadenza almeno mensile e per un periodo non inferiore agli ultimi 12 mesi, tramite un database accessibile all'ISPRA e alle ARPA/APPA, in cui indicare anche eventuali condizioni di anomalo funzionamento degli impianti. In assenza di indicazioni specifiche da parte degli operatori, si assumerà che l'emissione rimanga costante nell'arco delle 24 ore e che la potenza sia pari alla massima autorizzata.

In accordo con quanto sopra descritto, il DL 179/2012 prevede che, anche in fase autorizzativa, la verifica attraverso la stima previsionale del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità sia basata su valori medi nelle 24 ore, ottenuti con appositi fattori di riduzione della potenza massima al connettore d'antenna, che tengano conto della variabilità temporale dell'emissione dei segnali - ossia dei campi elettromagnetici - generati dagli impianti. Anche la definizione di tali fattori è oggetto delle Linee guida in vigore dal 6 gennaio. La scelta del fattore di riduzione α_{24h} è a cura del gestore del servizio, deve essere opportunamente motivata e basata sui dati di potenza storici dell'impianto oggetto di istanza nel caso di una modifica, o di un impianto simile nel caso di prima attivazione.

Le novità così introdotte riguardano di fatto quelle sorgenti che per tipologia e modalità di trasmissione del segnale, emettono campi elettromagnetici con intensità variabile nell'arco della giornata in ragione dell'utilizzazione dei servizi forniti, tipicamente le antenne della telefonia cellulare che, forte delle più recenti evoluzioni verso standard di telecomunicazioni a banda larga, mira a fornire sempre più e sempre meglio l'accesso in mobilità anche a informazioni e contenuti multimediali. A differenza degli impianti RTV, il numero di siti e la potenza complessiva delle antenne dedicate alla fornitura di servizi in mobilità, che insistono per ragioni funzionali nelle aree antropizzate, sono notevolmente aumentati negli ultimissimi anni. Lo sviluppo della tecnologia LTE, in particolare, necessita della trasmissione su nuove bande di frequenza e dovrebbe segnare un ulteriore impulso nel 2015. E in effetti proprio "la diffusione delle tecnologie digitali" giustifica le novità introdotte dal DL 179/2012. Nelle situazioni caratterizzate da maggiore densità umana,

infatti, lo "spazio elettromagnetico" teoricamente disponibile si stava progressivamente saturando, a causa da una parte della tendenza degli operatori a sovradimensionare gli impianti in fase autorizzativa, dall'altra di criteri per la valutazione della compatibilità ambientale poco aderenti alla situazione reale. I rilievi in campo descrivono infatti una condizione di esposizione della popolazione generalmente migliore di quella teoricamente autorizzata.

Le nuove modalità di misura e di valutazione, se consentono di ottimizzare le soluzioni tecniche (altezza degli impianti, direttività dei segnali, condivisione delle localizzazioni) favorendo una migliore diffusione dei servizi e una contenuta proliferazione di nuovi siti, ammettono anche la possibilità che, sia pure per periodi limitati nell'arco delle 24 ore, venga superato il valore di 6 V/m e comportano la creazione di hot spot, cioè aree prossime alle installazioni in cui il campo elettromagnetico è significativamente maggiore che nel resto del territorio. Per non parlare dell'aggravio in termini di tempo e di costi per le attività di controllo a carico della Pubblica Amministrazione che rappresenta sicuramente la conseguenza più significativa delle nuove norme. Un recente studio dell'ARPA Piemonte dimostra, infatti, che la variazione nei livelli di esposizione della popolazione, valutati nelle due condizioni di massima media su 6 minuti e media su 24 ore, risulterebbe contenuta, tendendo a diminuire in quei siti dove vi è una maggiore pressione antropica e quindi un maggior e più continuo traffico di dati con conseguente stabilizzazione dei livelli emissivi nell'arco della giornata.

Cosa rimane da definire

Il DL 179/2012 prevede la definizione di altre due importanti questioni relative alla misura e alla valutazione dell'impatto elettromagnetico che consentirebbero una rappresentazione più aderente alla realtà e quindi, per quanto finora detto, una più capillare diffusione dei servizi in questione, indipendentemente dalle disposizioni riguardanti le medie a 24 ore e i fattori di riduzione, approvate con il Decreto dello scorso 2 dicembre: si tratta dell'assorbimento dovuto agli edifici e delle cosiddette "pertinenze esterne". Tali argomenti, necessitando di ulteriori approfondimenti, sono stati rimandati a un successivo documento, sempre a cura del sistema agenziale. D'altro canto l'approvazione delle modalità di misura e valutazione in termini di media sulle 24 ore non appariva più rinviabile, stante anche la pubblicazione a settembre 2013 dell'Appendice E alla Norma CEI 211-7 che descrive le metodologie di misura dei campi elettromagnetici prodotti dai sistemi per la telefonia mobile di seconda (GSM e DCS), terza (UMTS e HSPA) e quarta generazione (LTE) adeguandosi a quanto disposto dal DL 179/2012.

Sulle pertinenze esterne, poi, il legislatore è recentemente intervenuto andando a modificare proprio il DL 179/2012, indicando, diversamente da quanto previsto dal Dpcm 8 luglio 2003, che debbano considerarsi tali ai fini dell'applicazione del valore di attenzione solo luoghi "con dimensioni abitabili" e utilizzati di per sé per permanenze almeno uguali a 4 ore giornaliere: una correzione che delimita fortemente il campo d'azione del sistema agenziale per la definizione delle stesse.

Anche quest'ultimo ritocco rientra tra le misure urgenti per la digitalizzazione del Paese previste dal DI n. 133 del 12 settembre 2014 convertito in Legge 164/ 2014, così come l'introduzione nel Codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs. 259/2003) dell'articolo 87-ter che sancisce il ricorso all'autocertificazione da parte degli operatori per quelle variazioni di impianti già autorizzati, considerate non sostanziali. Con buona pace dell'ISPRA e del sistema agenziale che, senza successo, avevano già tentato di opporsi a un'altra disposizione semplificatoria (articolo 35, comma 4-bis del DI 98/2011), introdotta dalla Legge di stabilità 2014 che prevede l'installazione libera, senza l'obbligo di alcuna comunicazione agli enti locali e di controllo, degli apparati con potenza al connettore d'antenna, in downlink, fino a 5 watt.

Un legislatore, dunque, giustamente sensibile alle esigenze di sviluppo e di diffusione delle nuove tecnologie digitali, anche a rischio di qualche hot spot nelle nostre città e di una minore efficienza nei controlli da parte pubblica che da anni aspetta, per esempio, i finanziamenti e i decreti attuativi previsti dalla Legge quadro del 2001 per il popolamento dei catasti nazionale e regionali delle sorgenti di campi elettromagnetici, strumenti indispensabili per un'efficace azione di vigilanza.

Appalti



Appalti - Responsabilità solidale fiscale

Giacomo Vivoli, Il Sole 24 ORE – La Settimana Fiscale - Edizione del 28 gennaio 2015, n. 4 pag. 41

Con l'art. 28, D.Lgs. 21.11.2014, n. 175, pubblicato nella G.U. n. 277 del 28.11.2014, il Legislatore, ha deciso l'abrogazione totale della responsabilità solidale fiscale negli appalti così come introdotta dall'art. 13-ter, D.L. 22.6.2012, n. 83, conv. con modif. dalla L. 7.8.2012, n. 134. Dopo che con il D.L. 69/2013 è stata abrogata la responsabilità solidale sull'Iva, con decorrenza 13.12.2014 viene meno anche la responsabilità solidale sulle ritenute d'acconto da lavoro dipendente.

L'intervento del Legislatore ha marginalmente interessato anche la responsabilità solidale di natura retributivo-previdenziale prevista dall'art. 29, co. 2, D.Lgs. 10.9.2003, n. 276.

Appalti e responsabilità solidale

Prima di analizzare gli effetti pratici del recente intervento legislativo si ritiene opportuno, in via preliminare, ripercorrere brevemente i concetti giuridici che fanno da sfondo alla disciplina della responsabilità solidale che, in questi ultimi anni, ha sicuramente introdotto forti incertezze negli operatori di settore e notevoli complicazioni operative.

In primis si considera il concetto di solidarietà.

Ai sensi dell'art. 1292 c.c. una obbligazione diventa solidale quando il creditore, al fine di ottenere l'adempimento, ha il diritto di rivolgersi, oltre che al debitore principale (che rappresenta il destinatario naturale dell'obbligo), anche ad altri soggetti che assumono la veste di coobbligati.

Al fine di tutelare le posizioni dei lavoratori (retribuzione e Tfr), delle posizioni erariali (Iva e ritenute d'acconto) e degli enti previdenziali (Inps ed Inail), il Legislatore ha utilizzato lo strumento della solidarietà introducendolo ex lege all'interno di una serie di disposizioni a partire dal 2003.

Altro concetto giuridico di riferimento è quello di appalto.

Le varie normative che si sono succedute nel tempo hanno sempre utilizzato questo termine che ha una sua autonomia concettuale ben precisa: ai sensi dell'art. 1655 c.c. l'appalto è un contratto con il quale «una parte si assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo di denaro».

Come quasi ogni rapporto contrattuale, l'appalto prevede la presenza di almeno 2 parti: il

committente che per soddisfare una propria esigenza seleziona un fornitore e gli conferisce un certo incarico e l'appaltatore, cioè il soggetto che, in base al contenuto del contratto, dovrà eseguirlo dietro una remunerazione.

Tuttavia vi possono essere dei casi, legati anche alla complessità dell'appalto, in cui la catena dei soggetti si allunga e l'appaltatore stipula uno o più contratti di appalto con altri soggetti che diventano, di fatto, subappaltatori.

Gli unici limiti al conferimento di contratti di subappalto sono l'art. 1656 c.c., in base al quale l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio senza autorizzazione del committente ed i vincoli imposti dalla normativa in caso di appalti pubblici che impone un limite massimo subappaltabile del 30%.

Da un punto di vista giuridico, il contratto che lega il committente all'appaltatore e quelli che legano l'appaltatore ai subappaltatori hanno esattamente la stessa natura: ognuno di essi è un contratto di appalto, il termine subappalto dà solo un riferimento sulla collocazione dei soggetti all'interno della catena operativa a cui ha dato impulso il committente per il compimento dell'opera o del servizio.

In argomento è utile anche ricordare il contenuto dell'art. 29, co. 1, D.Lgs. 10.9.2003, n. 276 in base al quale il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro «per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa».

Tuttavia, nonostante la scelta del Legislatore del termine «appalto» non sembrasse lasciare dubbi sul suo perimetro di ricaduta, le incertezze create dalle varie norme sulla responsabilità solidale hanno prodotto degli effetti indesiderati sul sistema economico causando costi amministrativi e rallentamenti non giustificabili rispetto alla lettera della norma.

Difatti, il timore di poter essere trascinati in una ipotetica responsabilità solidale (fiscale e retributivo-previdenziale) ha fatto nascere una prassi inutile: i committenti richiedono ai propri fornitori gli adempimenti richiesti dalla responsabilità fiscale in presenza di rapporti contrattuali del tutto diversi.

In proposito occorre ricordare che soltanto con la C.M. 1.3.2013, n. 2/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito in maniera esplicita il perimetro di ricaduta della responsabilità fiscale (limitandola agli appalti).

Con tale documento di prassi sono state espressamente elencate alcune categorie contrattuali che ne sono escluse quali:

-appalto di fornitura di beni;

- contratti d'opera, ex art. 2222 c.c.;

- contratti di trasporto, ex art. 1678 c.c.;
- contratti di sub-fornitura ex L. 18.6.1998, n. 192;
- prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile.

Delineato il contorno di ricaduta della responsabilità solidale all'interno esclusivamente dell'appalto (e del subappalto), si ricorda che il Legislatore ne aveva previste 2 tipi:

- responsabilità solidale fiscale introdotta, in origine, dal D.L. 233/2006;
- responsabilità solidale retributivo-previdenziale, ex art. 29, D.Lgs. 10.9.2003, n. 276.

Responsabilità solidale fiscale

Il testo originario contenuto nel D.L. 4.7.2006, n. 223, conv. con modif. dalla L. 4.8.2006, n. 248, ha subito svariate modifiche.

Prima delle modifiche del D.L. 21.6.2013, n. 69 (cd. «Decreto del Fare»), il testo così recitava: «In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alla prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto».

La scelta legislativa pro tempore è stata quella di differenziare le sanzioni del committente da quella dell'appaltatore.

Infatti, il committente, con la modifica introdotta dall'art. 13-ter, D.L. 22.6.2012, n. 83, conv. con modif. dalla L. 7.8.2012, n. 134, era stato escluso dalla responsabilità solidale ma doveva rispondere, in caso di inosservanza delle disposizioni di legge, con un sanzione amministrativa che andava da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 200.000.

Per l'appaltatore era prevista invece la responsabilità solidale con il subappaltatore; lo scopo perseguito era quello di responsabilizzarlo nell'accertarsi, prima di pagare il subappaltatore, che quest'ultimo avesse regolarmente adempiuto alle obbligazioni tributarie sorte in virtù del contratto di appalto (cioè Iva e ritenute d'acconto da lavoro dipendente).

Per essere sollevato dalla responsabilità solidale, l'appaltatore aveva l'onere di acquisire la documentazione necessaria per verificare che il subappaltatore avesse regolarmente eseguito i pagamenti dovuti all'Erario.

Com'è noto, la normativa aveva destato molti dubbi sulla documentazione da richiedere ai fini di essere sollevati da implicazioni solidali.

La norma disponeva che l'attestazione dell'avvenuto pagamento potesse essere rilasciata anche attraverso l'asseverazione di alcuni soggetti tra i quali commercialisti e consulenti del lavoro.

Tuttavia, com'era facile immaginarsi, senza una chiara definizione della responsabilità del soggetto che avrebbe dovuto asseverare, la disposizione aveva soltanto aggiunto ulteriori incertezze operative.

A disincagliare la situazione è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la C.M. 8.10.2012, n. 40/E, che ha aggiunto, al malvisto strumento dell'asseverazione, la possibilità di poter ricorrere alle dichiarazioni sostitutive, ex D.P.R. 28.12.2000.

Queste potevano essere rilasciate sia dall'appaltatore al committente (per escluderlo dalla sanzione amministrativa) e sia dal subappaltatore all'appaltatore (per escludere quest'ultimo dal vincolo solidale su Iva e ritenute da lavoro dipendente).

«Decreto del fare»

Un primo intervento demolitorio è avvenuto con l'art. 50, D.L. 21.6.2013, n. 69, rubricato «Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti».

Con tale disposizione, il Legislatore ha «chirurgicamente» eliminato dalla normativa i riferimenti al versamento dell'Iva.

In realtà, la bozza iniziale del decreto legge, prevedeva una abrogazione totale della responsabilità fiscale sia per Iva che per ritenute d'acconto sul lavoro dipendente.

Tuttavia il testo finale si è orientato per una scelta di minor impatto semplificatorio, limitandosi ad escludere la responsabilità fiscale solo sull'Iva, lasciando in vita quella sulle ritenute d'acconto da lavoro dipendente.

Al riguardo si deve tener conto:

- dell'entrata in vigore dell'art. 13-ter, D.L. 22.6.2012, n. 83, conv. con modif. dalla L. 7.8.2012, n. 134 e pubblicata l'11.8.2012 (la responsabilità fiscale su Iva e ritenute da lavoro dipendente non era prevista nel testo originario del decreto legge e quindi, essendo stata introdotta solo con emendamenti successivi, è entrata in vigore solo il giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione cioè il 12.8.2012);
- dell'art. 3, co. 2, L. 27.7.2000, n. 212 (cd. «Statuto del contribuente»), che vieta alle disposizioni tributarie che introducono nuovi adempimenti a carico dei contribuenti, di pretenderli prima di 60 giorni dall'entrata in vigore (pertanto la responsabilità fiscale è diventata efficace solo per i pagamenti a partire dal 11.10.2012 – si veda anche la C.M. 8.10.2012, n. 40/E);
- delle disposizioni del D.L. 21.6.2013, n. 69, conv. con modif. dalla L. 9.8.2013, n. 98, inerenti all'abrogazione della responsabilità fiscale sull'Iva derivante da contratti di appalto (l'abrogazione era prevista sin dal testo originario del decreto legge ed è pertanto entrata in vigore il 22.6.2013, cioè il giorno successivo alla sua pubblicazione).

Considerato ciò, la responsabilità fiscale su Iva e ritenute ha avuto vigenza per i contratti di appalto di opere e servizi firmati dopo il 12.8.2012 (la C.M. 8.10.2012, n. 40/E ha precisato che il rinnovo contrattuale deve essere considerata come nuova stipula) i cui pagamenti sono ricompresi nell'arco temporale dall'11.10.2012 sino al 21.6.2013.

Invece, dal 22.6.2013, per l'appaltatore ha avuto inizio il periodo di vigenza della responsabilità fiscale solo sulle ritenute d'acconto da lavoro dipendente della forza lavoro utilizzata dal subappaltatore.

Dalla stessa data viene, ovviamente, eliminata la sanzione verso il committente in caso di mancato versamento dell'Iva.

Tuttavia, nel merito degli effetti dell'abrogazione parziale della solidarietà fiscale, c'è da osservare un'importante differenza tra la figura del committente e quella dell'appaltatore rispetto al regime sanzionatorio.

Difatti, la sanzione verso il committente ha natura amministrativo-tributaria (si veda la C.M. 1.3.2013, n. 2/E) e pertanto, gli effetti della sua abrogazione soggiacciono al contenuto dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 (cd. favor rei) in base al quale, salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che non costituisce più violazione punibile secondo una legge posteriore.

Visto che la legge nulla dispone, ciò significa che qualsiasi sanzione irrogata ai committenti, ancorché con provvedimento definitivo, si estingue.

In termini pratici, quindi, anche se il committente risultasse, dopo l'abrogazione, inadempiente in un periodo di vigenza della norma, non gli potranno comunque essere irrogate sanzioni.

L'unico limite è la non ammissione della ripetizione dell'indebito; quindi, se il committente ha già pagato la sanzione non potrà richiedere indietro le somme erogate a tale titolo.

Questo meccanismo non pare invece applicabile alla responsabilità dell'appaltatore; in tal caso, si configura un'obbligazione solidale passiva con le caratteristiche dell'art. 1292 c.c. (e non una sanzione amministrativo-tributaria) e per la quale valgono i normali principi che l'ordinamento prevede per il meccanismo abrogativo (e non l'applicazione del favor rei).

Quindi, al sussistere dei presupposti normativi, in caso di un'eventuale contestazione successiva all'abrogazione (ma riferibile al tempo in cui la norma era vigente), l'appaltatore ne risponderà solidalmente.

«Decreto Semplificazioni»

L'ultima spallata alla responsabilità fiscale è avvenuta con il recente D.Lgs. 21.11.2014, n. 175, pubblicato nella G.U. il 28.11.2014.

Innanzitutto, vale la pena osservare che lo strumento tecnico utilizzato dal Governo, cioè quello del decreto legislativo, appare, finalmente, quello adeguato per la materia in osservazione.

Si fa davvero fatica a rintracciare, nella serie di decreti legge emanati dal 2006 al 2013, quelle condizioni di straordinaria necessità ed urgenza richieste dall'art. 77 della Costituzione per

l'emanazione di un decreto legge.

Nel merito del provvedimento, il contenuto dell'art. 28 co. 1, D.Lgs. 175/2014 è alquanto secco in quanto dispone l'abrogazione dei co. da 28 a 28-ter dell'art. 35, D.L. 4.7.2006, n. 223 conv. con modif. dalla L. 4.8.2006, n. 248.

Il Legislatore ha pertanto deciso la totale abrogazione della responsabilità fiscale con effetto dal 13.12.2014.

Alla luce della decorrenza degli effetti è possibile affermare che:

- per i pagamenti da effettuare sino al 12.12.2014 compreso è pienamente vigente la responsabilità fiscale sulle ritenute da lavoro dipendente;
- per i pagamenti da effettuate dal 13.12.2014 in poi la responsabilità fiscale è stata totalmente abrogata.

In termini di regime sanzionatorio valgono, per committente ed appaltatore, le stesse considerazioni fatte poco sopra in merito all'abrogazione della responsabilità fiscale sull'Iva da parte del D.L. 69/2013:

- per il committente la sanzione ha natura amministrativo-tributaria e, pertanto, vale il principio del favor rei, ex art. 3, co. 2, D.Lgs. 472/1997;
- per l'appaltatore, salvo opportuni chiarimenti successivi, non sembra applicabile il principio del favor rei; quindi, in caso di violazioni della norma ora abrogata, ma contestate nel periodo di vigenza, l'appaltatore ne risponderà solidalmente.

Responsabilità retributivo-previdenziale

Con il recente intervento normativo il Legislatore si è marginalmente occupato anche dalla responsabilità solidale disciplinata dall'art. 29, D.Lgs. 276/2003.

Ai sensi di tale norma il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Restano escluse le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Da un punto di vista processuale, il committente imprenditore o datore di lavoro viene convenuto in giudizio assieme all'appaltatore ed agli eventuali subappaltatori ma può eccepire, nella prima difesa, il beneficium excussionis del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Pertanto, laddove venga accertata la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, l'azione esecutiva nei confronti del committente potrà essere intentata solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

A questa impostazione, l'art. 28, co. 2, D.Lgs. 175/2014, ha aggiunto che il committente che ha

eseguito il pagamento è tenuto, se previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta.

L'intervento del Legislatore prende atto di quanto già indicato dall'Agenzia delle Entrate nella R.M. 19.12.2008, n. 481/E, dove, nel rispondere ad un interpello, aveva affermato la piena applicabilità dell'art. 23, D.P.R. 600/1973 (vale a dire l'obbligo di ritenuta d'acconto) in caso di committente che avesse dovuto corrispondere, a titolo di solidarietà, somme a lavoratori dipendenti in carico all'appaltatore e da quest'ultimo non retribuiti.

Non c'è pertanto natura innovativa alla disposizione, se non quella di rafforzare il principio già espresso dalla prassi, conferendogli però forza di legge.

Conclusioni

Con il recente intervento normativo il Legislatore ha, opportunamente, abrogato totalmente la responsabilità fiscale negli appalti.

Da una valutazione a posteriori, la normativa ha sicuramente creato molti problemi ed incertezze nei settori economici interessati; quanto ciò abbia portato dei risvolti positivi nei confronti delle posizioni erariali non è invece altrettanto certo.

Tenuto conto che la normativa è sorta con l'intento di contrastare fenomeni di frode nei confronti dell'Erario (e non perseguire soggetti in difficoltà finanziarie), non sembra possa avere avuto una particolare forza deterrente richiedere la firma di una dichiarazione sostitutiva al soggetto interessato dove affermava di aver effettuato tutti i pagamenti.

Il meccanismo per com'è costruito rischia di punire invece quei soggetti che, operando in perfetta buona fede e senza nessun intento di frode, hanno loro malgrado lasciato indietro alcuni pagamenti erariali a causa di «incagli» nei crediti e credit crunch.

Quindi, il soggetto in male fede produce un foglio in più mentre quello in buona fede (che correttamente non firma una dichiarazione non veritiera) vede peggiorarsi ulteriormente la sua posizione finanziaria in quanto il proprio committente può, di diritto, non pagarlo.

Ottima la finalità, pessima la sua applicazione.

Pertanto, il meccanismo applicato alla lettera rendeva di fatto (paradossalmente) inapplicabile l'istituto del ravvedimento operoso.

Si ricorda inoltre che sia l'Associazione italiana dei Dottori commercialisti, con la Denuncia 12.3.2013, n. 9, sia Assonime, con la Circolare 18/2013, avevano evidenziato contrasti tra la disciplina in questione e la Direttiva Ce 2006/112 ed alcuni principi dell'ordinamento Ue.

In particolare erano state evidenziati i seguenti punti stridenti:

-le sanzioni risultavano eccessive rispetto alle inadempienze commesse e ciò in violazione del principio di proporzionalità che gli Stati membri devono rispettare nell'adozione di misure sanzionatorie;

-le autorità di controllo non possono trasferire sui contribuenti il compito di dover controllare il

corretto comportamento tributario di altri soggetti economici;

-la responsabilità solidale dovrebbe essere un meccanismo utilizzabile soltanto laddove sia provato il concorso del coobbligato nella frode assieme all'obbligato principale e non uno strumento per un controllo generalizzato ed aprioristico sul sistema economico.

È quindi da vedersi con favore la scelta del Legislatore di abrogare una normativa che ha sollevato notevoli incertezze e difficoltà applicative sin dalla sua introduzione nel 2006.

In conclusione si fornisce una tabella in cui vengono sintetizzati i periodi di vigenza della responsabilità solidale fiscale negli appalti ai fini Iva e delle ritenute d'acconto da lavoro dipendente.

Tabella di riepilogo periodi di vigenza della responsabilità fiscale negli appalti

Responsabilità fiscale	Dal 12.8.2012 al 21.6.2013	Dal 22.6.2013 al 12.12.2014	Dal 13.12.2014 in poi
Su Iva	Sì	No	No
Su ritenute	Sì	Sì	No



SMART CITY - Il modello smart city nei piani dell'Agenda digitale

Paolo Sabatini, Il Sole 24 ORE – Diritto e Pratica Amministrativa - Edizione Gennaio 2015 - Speciale, n. 1 pag. 37

L'idea di dare vita a città intelligenti nasce da un più ampio disegno di sviluppo economico a carattere nazionale, quello dell'Agenda digitale italiana (Adi).

Il progetto di creare comunità locali attivamente coinvolte nel processo di miglioramento del benessere sociale è presentato all'interno del piano strategico di sviluppo economico e tecnologico dell'Agenda digitale italiana (Adi).

L'Adi infatti, secondo quanto stabilito dal decreto "Semplifica Italia" (n. 5/2012), è dotata di un organo operativo, denominato Cabina di regia, che ha suddiviso il lavoro di digitalizzazione del Paese in sei aree strategiche. Tra queste ve ne è una totalmente dedicata alle città intelligenti, ribattezzata appunto Smart cities and communities.

Secondo il modello sviluppato dalla Cabina di regia, occorrerà creare comunità locali in grado di fare interagire e confrontare tutti i membri appartenenti, per effetto della realizzazione di una grande infrastruttura tecnologica che abbia ovviamente la rete quale strumento di supporto essenziale. Dall'investimento di capitale, umano e monetario, nel comparto delle Ict (Information and Communications Technology) sarà quindi possibile formare un sistema di cooperazione collettiva molto più efficiente di quello attualmente esistente e di offrire alla collettività servizi qualitativi socialmente usufruibili.

La linea di principio proposta nel piano deve essere seguita non soltanto dalle aree metropolitane, ma da tutti i comuni in generale e dovrà coinvolgere singoli cittadini, pubbliche amministrazioni (PA) e imprese. Il tutto realizzato entro il 2020.

Per perseguire i citati obiettivi, l'organo operativo dell'Adi ha sviluppato delle linee di azione, ovvero ha definito degli standard comuni che tutte le smart cities dovranno impegnarsi a sviluppare per potersi definire città intelligenti, quali:

- stimolare l'innovazione sociale sfruttando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, allo scopo di promuovere la nascita di nuove aziende e di valorizzare l'economia del territorio;

- utilizzare le innovative risorse del comparto Ict per avvalorare il patrimonio artistico e le tradizioni culturali di una data area;

- diffondere, mediante la rete e altri strumenti di condivisione sociale, una conoscenza profonda del proprio territorio, con l'obiettivo di identificare le priorità economiche, sociali e ambientali su cui operare per migliorare il benessere comunitario;

-avvalersi delle moderne tecnologie per includere i cittadini nei processi decisionali che riguardano le attività della propria città;

- rendere tali servizi interattivi e informativi alla portata di tutti, abbattendo sia le barriere infrastrutturali sia i costi per il loro utilizzo.



SMART CITY - Le 20 città più smart secondo ICity Rate 2014

Francesca Caprioli, Il Sole 24 ORE – Diritto e Pratica Amministrativa - Edizione Gennaio 2015 - Speciale, n. 1 pag. 12

Milano conquista la vetta della classifica generale con ottime performance praticamente in tutte le dimensioni della ricerca: è prima in economy e living (che comprende i fattori relativi alla vivibilità e vitalità urbana), seconda nella dimensione people (qualità del capitale umano e sociale) e terza in mobility (accessibilità e mobilità).

La prevalenza nella dimensione economica è molto netta, il capoluogo lombardo è primo assoluto in 3 indicatori su 12: produttività (il valore aggiunto per unità di lavoro è superiore a 74.000 euro contro una media nazionale che non arriva a 59.000), direzionalità (ci sono più di 20 imprese con oltre 250 addetti ogni 10.000, mentre a scala nazionale sono meno di 8) e intensità brevettuale (90 brevetti depositati ogni 10.000 unità di lavoro contro una media nazionale di 23,5), ma si colloca tra le prime dieci anche per qualificazione degli occupati, intensità del flusso di visitatori stranieri per motivi di lavoro, dinamismo del credito e concentrazione delle attività di ricerca e sviluppo.

Per quanto riguarda la componente living Milano fa registrare la prima posizione assoluta sia per qualità delle connessioni residenziali (massima velocità media rilevata per le utenze Adsl consumer), sia per internazionalizzazione culturale (51,6 euro di export pro capite dei prodotti delle attività artistiche, creative e di intrattenimento, più di dieci volte il valore nazionale), oltre che un punteggio molto elevato per diffusione della sharing economy, di cui parliamo nel focus Expo 2015. Questi numeri non meravigliano, se si pensa all'impegno del comune di Milano in questo settore in partnership con la Camera di commercio. Ma anche ai finanziamenti nel settore smart della regione Lombardia, che, insieme al Miur, ha finanziato, con 93 milioni di euro, 14 progetti dalle sigle e dai nomi futuristici, come Swarm-Net, Urbe-Log, S[m2]Art, Psc Giustizia, Decision Theatre. E ancora: Spac3, Simulator, Opti-Log, CityWise Net, Scuola Smart Campus, Giocosio, ProActive, Ability, E-Waste. Progetti che, come ricorda l'assessore alle Politiche del lavoro, sviluppo economico, Università, Ricerca e Smart City Cristina Tajani, "non pesano sul bilancio comunale e potranno sviluppare valore e utilità pubblica con benefici concreti, progetti che contribuiranno a preparare la città a Expo 2015 e che la renderanno ancora più smart. Con l'obiettivo non solo di mantenere il primato nazionale di città più intelligente, ma soprattutto quello di diminuire il divario con le capitali europee". Gli ambiti di intervento sono: semplificazione, mobilità, ambiente, energia,

sociale, sicurezza, per rendere la città sempre più sostenibile, interattiva, accessibile e inclusiva, spaziando dai nuovi servizi di e-government nel settore della giustizia civile alla gestione intelligente delle risorse idriche, da un sistema integrato di prodotti e tecnologie welfare a una piattaforma telematica per razionalizzare l'ultimo miglio del trasporto merci in ambito urbano, fino alla simulazione degli scenari più complessi a supporto delle decisioni amministrative. E ancora: dalle tecnologie Ict per la prevenzione e il monitoraggio in tempo reale dei rischi meteorologici e sismici all'ottimizzazione energetica degli impianti di trattamento dei rifiuti anche attraverso i depuratori di San Rocco e Nosedo; da un'applicazione per il controllo e la gestione della logistica urbana a un "cestino intelligente" dotato di sensori per la raccolta, il riciclo, la tracciabilità dei rifiuti elettrici ed elettronici e il recupero dei metalli.

"Con la firma dei contratti e l'assegnazione definitiva delle risorse sui progetti finanziati dal Miur - ha spiegato l'assessore - abbiamo aggiunto un nuovo, importante tassello al percorso che abbiamo costruito negli ultimi tre anni per fare di Milano una metropoli sempre più smart, ovvero moderna, innovativa, sostenibile e inclusiva". La collaborazione tra comune e Camera di commercio è stata rafforzata con la nascita dell'associazione Milano Smart City, a costo zero per Palazzo Marino: si sta sviluppando così un modello di governance dei progetti smart capace di favorire sinergie tra imprese, università, centri di ricerca e associazioni, oltre che di intercettare e impiegare al meglio i finanziamenti europei. Contemporaneamente comune di Milano e Invitalia, agenzia tecnica del ministero dello Sviluppo economico, hanno sottoscritto l'accordo per Smart City Lab: il primo incubatore d'impresa per start up e progetti imprenditoriali incentrati sui temi della mobilità, della semplificazione, dell'energia, dell'ambiente, del sociale. La nuova struttura, a basso impatto ambientale e architettonico, sorgerà nell'area comunale di 3.000 metri quadrati di via Ripamonti 88 e potrà contare su un finanziamento di 5 milioni di euro da parte del ministero dello Sviluppo economico. Il comune metterà a disposizione 500mila euro per le dotazioni informatiche e tutte le attrezzature necessarie all'avvio dell'attività dell'incubatore.

Bologna

Bologna ottiene il secondo posto con uno scarto molto ridotto e difende la sua tradizione in termini di vivibilità: resta prima, per esempio, nella cura dell'infanzia e registra punteggi molto elevati nell'assistenza ospedaliera, nell'assistenza domiciliare agli anziani (11,2% della popolazione over 65 trattata in assistenza domiciliare contro una media nazionale del 4,12%), oltre che nella coesione sociale, grazie alla modesta quota di popolazione in condizione di povertà relativa. Contribuiscono al secondo posto le buone performance in termini di mobilità e governance.

L'istituzionalizzazione del "cammino" per Bologna Smart City comincia nel 2012, quando il comune, l'Università di Bologna e Aster firmano un Protocollo d'intesa per la costituzione della piattaforma progettuale Bologna Smart City. L'intento è quello di ripensare la città al fine di valorizzarne le conoscenze e l'innovazione tecnologica, mediante un utilizzo esteso delle Ict, e di agevolarne la svolta green nell'economia e nei stili di vita dei suoi abitanti. Puntando quindi sulla ricerca, Bologna

ha voluto investire nel campo dell'energia, dei servizi, del digitale e della valorizzazione dei beni ambientali e culturali, nella convinzione che un obiettivo prioritario debba essere il rilancio dell'intera regione Emilia-Romagna e che questo possa realizzarsi partendo dalla città, prendendo, per esempio, le esperienze internazionali.

E i risultati si vedono, dato che molti capoluoghi della regione sono nei primi venti posti della classifica. In merito al coinvolgimento della cittadinanza, a Bologna è attivo un progetto interessante, Iperbole 2020. Dopo avere dato vita, negli anni '90, alla prima Rete civica italiana, l'amministrazione ha proseguito su questa strada dotandosi di una piattaforma dedicata a pratiche di coinvolgimento della cittadinanza attraverso l'uso dei social media, Iperbole 2020 appunto. Su questa piattaforma vengono "raccontati" tutti i progetti di promozione territoriale che stanno alla base della visione strategica che Bologna ha di se stessa. L'intento è anche quello di aggregare le comunità on line dei rispettivi progetti in materia di ambiente, mobilità, cultura ed economia stimolandone il contributo creativo. La stessa Agenda Digitale del comune ha preso forma tramite il confronto e il dialogo che è nato sul blog della rete civica. Il percorso di partecipazione ha profondamente arricchito la proposta iniziale avanzata dal comune di Bologna: con più di 800 tweets con l'hashtag #agendadigitalebo, 70 proposte arrivate sul form on line, 9 eventi promossi e più di 30 patrocinati.

A 20 anni dal lancio di Iperbole, lo scorso 15 dicembre è andata on line la Nuova Rete Civica. Obiettivo: offrire più informazione e trasparenza, più servizi on line a cittadini, famiglie e imprese, più collaborazione per valorizzare i beni comuni. La nuova Iperbole vuole divenire uno spazio digitale unico, ideato a seguito di un percorso partecipato nato a partire dai bisogni emersi durante i tavoli di lavoro dell'Agenda Digitale e del Piano Strategico Metropolitano. I visitatori di Iperbole continuano a crescere: 2.485.575 nel 2012, 2.528.178 nel 2013, 2.960.822 ad agosto 2014, con un incremento sul 2013 del 15%. Così i profili del comune sugli account social Twiperbole e comune di Bologna Rete Civica Iperbole: rispettivamente oltre 20mila follower su Twitter e 6.600 fan su Facebook.

Con un unico log in sul nuovo Iperbole i cittadini bolognesi potranno accedere ai servizi on line della PA e alle piattaforme di collaborazione. Proprio lo spazio Comunità è una novità che si lega all'adozione del Regolamento per la gestione dei beni comuni. Questo spazio è pensato affinché tutti i cittadini, le imprese, le associazioni e i gruppi informali possano facilmente presentarsi, avere un blog e descrivere i propri progetti, conoscere i progetti in corso e realizzati in città grazie alle mappe geolocalizzate, creare relazioni collaborative facilitando l'incontro fra domanda e offerta di risorse, competenze e know how.

Firenze

Firenze conquista la terza posizione grazie, in particolare, all'ottima performance in termini di governance e a una forte capacità di adeguarsi ai cambiamenti.

Molto buoni i risultati anche dal punto di vista della qualità del capitale umano e sociale (people), della vivibilità (living), e in termini economici (economy).

Lo scorso novembre il comune ha presentato lo studio "Smart Cities & Utilities nel comune di Firenze", nel corso di un convegno organizzato da Camera di commercio di Firenze - finanziatrice del progetto - comune di Firenze e Confservizi Cispel Toscana, che hanno coordinato la realizzazione dei lavori. Alcuni dati emersi nello studio: 250 cassonetti interrati up-loader per i rifiuti, che hanno portato Firenze a diventare il capoluogo di regione con il più elevato livello di raccolta differenziata, 103 pensiline elettroniche e 58 paline intelligenti che informano in tempo reale sull'arrivo dei bus e che fanno di Firenze l'unica città in Italia con un sistema solitamente usato per le metropolitane, una nuova organizzazione delle squadre di manutenzione della rete idrica e del gas, che, con smartphone e tablet attraverso il Work Force Management, ha ridotto costi e tempi degli interventi. Nello studio sono state censite tutte le attività smart delle 11 utilities o aziende partecipate dal comune di Firenze nei diversi settori - acqua, energia, rifiuti, trasporto, parcheggi, edilizia pubblica, illuminazione, farmacie comunali - puntando a descrivere le attività già realizzate e quelle in corso la cui conclusione è prevista nei prossimi 3/4 anni. "Stiamo lavorando su 'Firenze digitale' - ha commentato l'assessore per l'Innovazione tecnologica Lorenzo Perra - raccogliamo ciò che già c'è nel comune in termini di government, di mobilità intelligente e di tutto ciò che rende la città più fruibile e accessibile alle imprese, ai turisti e a chi vive qui. Allo stesso tempo stiamo facendo degli accordi con imprese per fare in modo che sperimentino, a Firenze, iniziative di questo tipo. Tutto confluirà in un unico 'contenitore', che presenteremo nei primi mesi del 2015. L'ambizione è quella di rendere la città più contemporanea". Scopriamo dallo studio una città già smart e destinata a obiettivi molto ambiziosi in pochi anni: una linea di tramvia, 80 autobus a gasolio con motore Euro 6, 120 bus a metano e 16 bus elettrici nei trasporti; postazioni di raccolta rifiuti intelligenti e interrate che porteranno la raccolta differenziata al 75% (media odierna delle nuove postazioni, con punte dell'84% in alcune zone della città) e permetteranno di attuare la tariffa puntuale (ciascuno paga i rifiuti che produce); 20 fontanelle di acqua di qualità naturale e gassata, fresca e a temperatura ambiente, gratis, che raddoppieranno nei prossimi anni con conseguente abbattimento dei consumi di bottiglie di plastica; fiumi depurati al 100% grazie al progetto Ersu (Emissario di Riva Sinistra del fiume Arno); avanzata progettazione ambientale e alta efficienza energetica degli edifici pubblici, nell'edilizia residenziale pubblica; sistemi di sincronizzazione dei semafori e di controllo del traffico che permettono l'Onda Verde sui viali; 228 chilometri di rete in fibra ottica; parcheggi dotati del servizio Telepass per il pagamento, prima città in Italia; 118 punti colonnine di ricarica per i veicoli elettrici; illuminazione pubblica e sedi delle aziende partecipate ad alta efficienza energetica; 200 telecamere per controllo e gestione della viabilità; semafori intelligenti con sensori per non udenti; 21 farmacie dotate del totem grazie alle quali prenotare visite, il cambio medico, il ritiro referti e attivare la tessera sanitaria.

"L'evoluzione nel settore in direzione della semplificazione e l'esplosione dei social media e di nuove forme di accesso al web sempre più rapide e in tempo reale pone la pubblica amministrazione

di fronte alla necessità di pensare e ripensare a servizi e informazioni real-time fino a qualche anno fa nemmeno immaginabili” conclude Perra. “La Firenze smart government a cui pensiamo ha il suo punto di partenza nel modello di governance cittadina prevista nel Manifesto per Firenze Digitale che permetterà di mettere a fattore comune tutti gli asset digitali offerti ai city users e di definire un catalogo di offerta digitale della città unificato”.

Modena

Prima città di medie dimensioni nella classifica, Modena dimostra il suo equilibrio tra produttività e attrattività sociale in tutto il suo dinamismo. Negli ultimi anni è impegnata in un processo di rinnovamento dei servizi e di coinvolgimento della cittadinanza nelle politiche pubbliche.

“Se negli ultimi due anni Modena è salita dal quindicesimo al quarto posto nella classifica ICity Rate di Forum PA - dichiara l’assessore Innovazione e comunicazione Fabio Poggi - è proprio perché, con alcune azioni specifiche, siamo riusciti a rinsaldare la collaborazione tra pubblico e privato sui temi dell’innovazione tecnologica. Non a caso la classifica evidenzia come Modena eccelle soprattutto nei settori economy e governance. Il tessuto imprenditoriale reagisce alla crisi ancora una volta mirando all’innovazione e l’amministrazione pubblica lo accompagna con azioni specifiche e innovando se stessa”.

Tra le iniziative messe in atto troviamo Mo-Net, la Rete Civica del comune di Modena attiva dal 1995, che raccoglie tutti i servizi, le informazioni e i canali di accesso per il cittadino alla partecipazione pubblica. La condivisione e la circolarità dei dati provenienti dai “sensori” collocati sul territorio è una caratteristica fondamentale della smart city. In questo contesto si inserisce la Geo Business Intelligence, modelli interpretativi e predittivi messi a disposizione dei fruitori per la consultazione e la simulazione degli effetti delle decisioni, e gli Open Data. Inoltre Modena ha aderito al progetto regionale Madler, il Modello partecipato per la promozione delle Agende Digitali Locali in Emilia-Romagna, finalizzato a supportare e guidare gli enti locali del territorio regionale all’adozione delle Agende Digitali Locali, vale a dire documenti strategici sullo sviluppo della società dell’informazione che siano in linea con quanto stabilito dagli analoghi documenti strategici elaborati a livello comunitario (Agenda Digitale Europea), nazionale (Agenda Digitale Italiana) e regionale (Piano Telematico dell’Emilia-Romagna).

Per Modena l’Agenda Digitale Locale è diventata un documento di indirizzo all’inizio del 2014. “Il prossimo passo - dichiara l’assessore - è l’imminente completamento dell’attivazione della nuova M.A.N. (Metropolitan Area Network), che permetterà non solo di offrire servizi più efficienti, ma si aprirà anche al privato partendo dall’estensione del sistema Wi-Fi, la realizzazione di avanzati spazi di co-working ad alta tecnologia, l’auspicata creazione di un importante data center pubblico-privato per dare impulso allo sviluppo e nuove opportunità anche nei settori dove c’è ancora tanto da fare”

Non possiamo non citare il progetto I-Modena, la rete Wi-Fi realizzata dal comune di Modena con il

sostegno di Banca Popolare dell'Emilia-Romagna e di Telecom Italia Spa. La rete permette di navigare liberamente in internet con smartphone e tablet da molte piazze, strade e aree della città. La presenza di hot-spot pubblici è segnalata su una mappa grafica con la possibilità di scaricare il software che localizza l'hot-spot più vicino connettendosi automaticamente.

"In tante occasioni - conclude Poggi - ho sostenuto che Modena deve il suo sviluppo al fatto di essere una smart city fin dal dopoguerra: una città intelligente, che sa cambiare, che genera e coglie opportunità. Fatta di tante intelligenze che sanno mettersi insieme e fare rete, fare sistema. Fatta di tanti piccoli imprenditori, da sempre innovatori e innovativi, che generano opportunità per loro stessi così come per la città, che generano nuovi modelli di sviluppo diffusi. Fatta di cittadini che vogliono metterci del loro (partecipare) per migliorare la città, per stare tutti bene, per fare innovazione sociale. Fatta da e con un'amministrazione che si fa motore e facilitatore di questa creatività imprenditoriale e sociale. I villaggi artigiani, i distretti economici, i prodotti di eccellenza sono il passato, il presente e il futuro di Modena smart city".

Padova

Un altro Comune di medie dimensioni si piazza nelle parti alte della classifica. Il comune di Padova si è attivato per ricercare, progettare e attuare iniziative e interventi orientati al modello smart city, partendo dall'individuazione della sua vocazione e della situazione attuale in tema di economia, mobilità, ambiente, qualità della vita, partecipazione alle decisioni e attrattività turistica. Ha aderito nel 2012 all'Osservatorio nazionale Smart City e ritiene fondamentale fare rete con le altre città italiane. Lo scorso anno invece è partito il progetto Soft city, promosso dalla sezione Servizi innovativi e tecnologici di Confindustria Padova, in collaborazione con il comune, l'Università e la Camera di commercio. L'iniziativa si propone di rendere smart un'ampia area della città - compresa tra la Stazione FS e la Zona industriale Sud - che ospita un polo tecnologico in cui operano oltre 3mila imprese di informatica e telecomunicazioni, ma anche di engineering, ricerca e sviluppo, marketing e design. Nell'epicentro hi-tech cittadino sorgerà il quartiere pilota "La città delle imprese". Obiettivo: avviare tre progetti smart prima dell'Expo 2015 e già si parla di illuminazione pubblica a led con Wi-Fi libero ed ecosostenibilità degli edifici. Il progetto Soft City intende incidere sulle capacità di innovazione, sulle qualità di prodotto e servizio, sui processi di aggregazione e di internazionalizzazione delle imprese. Lo scopo è attrarre competenze e investimenti attraverso tre linee di intervento: business community, infrastrutture e ambiente, comunicazione e digitale.

Il progetto Costruire Cultura (Percorsi e residenze formative per le professioni culturali presentato da progetto Giovani) coinvolge imprese del territorio interessate alla dinamiche di innovazione creativa e promuove opportunità di mobilità internazionale per i giovani creativi. L'intento è quello di promuovere lo sviluppo dei progetti cooperativi tra gli operatori economici del sistema culturale, le imprese e le attività commerciali.

Altre due iniziative degne di nota: il portale turistico i-PADOVA, che fornisce tutte le informazioni utili e il materiale per un tour informato della città: è possibile trovare una serie di app che supportano l'utente nella sua visita; la piattaforma Web@GIS, che rende reperibile al cittadino informazioni sull'intero territorio comunale, attraverso foto aree e mappe, riguardo alla pianificazione urbana e alle relative esigenze in materia di edilizia privata e pubblica. I cittadini hanno la possibilità di reperire informazioni sul proprio territorio, incentivando il loro coinvolgimento nella governance della città.

Venezia

Allo Smau di Padova, lo scorso aprile, si è aggiudicata il premio "Smart City 2014", già vinto nell'edizione milanese della manifestazione nel 2012. In ICity Rate 2013 era al decimo posto e in questa edizione conquista quattro posizioni, grazie all'azione congiunta di amministrazione, centri di ricerca e partecipate, prima nella dimensione Mobility. È Venezia, premiata per le scelte vincenti delle amministrazioni precedenti, che si erano impegnate in scelte mirate in materia Ict con progetti che vedono gli abitanti interagire con l'amministrazione e contribuiscono alla realizzazione di una "smart community".

Tante sono le iniziative e i progetti in questa direzione, impossibile elencarli tutti, essendo oltre 30. Un ambito strettamente legato alla spettacolare e unica conformazione della città lagunare è proprio la mobilità. E infatti Venezia Unica è uno dei progetti di punta che l'amministrazione sta portando avanti in partnership con Venis Spa, azienda di servizi Ict e operatore locale di telecomunicazioni del comune di Venezia e altre partecipate. Venezia Unica è un city pass, un sistema, che il comune ha voluto darsi per creare un macrosistema ad accesso unificato, a partire dai servizi originati dal comune: mobilità, musei, Wi-Fi, servizi igienici ecc., con la prospettiva di aumentare progressivamente l'offerta da parte di altri soggetti e le modalità di accesso in un'ottica di de-materializzazione dei titoli e di cittadinanza digitale. Il sistema Venezia Unica fa capo a un sito web, portale unificato di accesso alla città. Il sito integra un nuovo sistema di e-commerce e di gestione dati che consente di migliorare e aumentare le opportunità di vendita web dei servizi, contando di poter coprire i costi del sistema attraverso le "fee" derivanti dalle vendite. Il sistema sfrutta la rete dati cittadina e integra le risorse delle partecipate, fra cui Avm, Vela, Venis, Veritas, Musei Civici. Venezia Unica sostituisce il sistema Venice Connected e integra i precedenti sistemi di vendita dei servizi a residenti e turisti, prima disaggregati in più siti e sistemi di vendita. Obiettivo del progetto è dotare la città di un sistema integrato di servizi, indirizzando tutti i soggetti coinvolti a realizzare un'offerta congiunta per i cittadini e per i turisti, che possa essere percepita dagli stessi quale "chiave d'accesso innovativa" alla città e che possa migliorarne la qualità della vita.

Alla base del progetto Venezia Unica stanno le infrastrutture tecnologiche funzionali all'erogazione dei servizi. Venezia Unica prende quindi origine dagli asset tecnologici esistenti e rappresentati prevalentemente dal sistema di bigliettazione elettronica dei trasporti pubblici, tessere Rfid, rete a Larga banda e Wi-Fi, Cittadinanza Digitale, piattaforma di interoperabilità alla base del sistema

Venice Connected. A questi si aggiungono le competenze nell'erogazione di servizi strategici e una capillare presenza sul territorio. Il progetto si è quindi potuto sviluppare grazie all'esistenza di un ecosistema urbano, nel quale gli utenti trovano servizi che si appoggiano, almeno nella fase iniziale, sulla tecnologia già implementata e ben diffusa, mentre in prospettiva verranno rese disponibili altre tecnologie di accesso. Più nel dettaglio, l'amministrazione comunale programma, in materia di mobilità sostenibile, i seguenti progetti: Tele approdo, sosta a tempo per natanti con registrazione telematica dei privati; Parcheggio e Vai, che prevede la riqualificazione dei parcheggi di scambio con postazioni di bike sharing, car sharing, fermate del trasporto pubblico e un sistema di videosorveglianza; Telepago (pagamenti telematici delle soste) e Argos, un sistema informatico basato sull'elaborazione digitale delle immagini raccolte da sensori distribuiti lungo il Canal Grande, che consente il controllo in tempo reale del flusso di traffico acqueo.

Tra i servizi "intelligenti" per migliorare la qualità della vita in città si qualificano tra le eccellenze "Cittadinanza digitale", accesso gratuito a internet e ai servizi comunali per residenti e city users (coloro che vivono la città per studio e lavoro) grazie a oltre 180 km di fibra ottica e 215 hot spot. Nei centri internet P3@i (i tre servizi offerti del nome sono accesso, assistenza, acculturazione). Nei centri P3@ è possibile accedere a internet gratuitamente, ricevere assistenza per utilizzare i servizi on line offerti dalla pubblica amministrazione e migliorare le competenze digitali grazie al supporto dei tutor. Tutti i centri sono dotati di postazioni singole di computer e di una stampante e uno scanner di rete. Le postazioni sono accessibili sia alle persone ipovedenti, sia alle persone con disabilità motoria. Il progetto è stato finanziato dalla regione Veneto con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr) 2007-2013. L'insieme dei servizi sviluppati dal Comune, attraverso Venis, azienda di servizi Ict e operatore locale di telecomunicazioni del comune di Venezia, confermano la costante politica per una "cittadinanza digitale", intesa non solo come semplice accesso ai servizi, ma come diritto dei residenti e dei city users a interagire con l'amministrazione, partecipare e condividere le scelte, progettare e coprogettare interventi.

Ravenna

La città di Ravenna si piazza al primo posto per la categoria people. E non a caso, se si vedono i tanti progetti ideati intorno ai bisogni dei cittadini. Nel 2013 il comune di Ravenna ha creato al suo interno un gruppo di lavoro Smart City per coordinare al meglio le attività e la comunicazione verso fuori. L'amministrazione ha tentato, particolarmente in questi ultimi anni, di coniugare le innovazioni introdotte e connesse alla riorganizzazione dell'ente e alla massiccia introduzione di informatizzazione dei procedimenti amministrativi con forti percorsi partecipativi sia secondo modalità tradizionali, sia in forme nuove. Ne è un esempio la progettualità legata a due percorsi fortemente sentiti dai cittadini ed emersi dai gruppi di lavoro: il progetto di co-working CollaboRa collegato al progetto della riqualificazione della "Darsena di Città" e il percorso Agenda Digitale Locale. Il progetto di coworking CollaboRa, presentato allo Smart city Exhibition 2014 di Bologna, è promosso dall'amministrazione comunale, a sostegno alle imprese, in collaborazione con la

Fondazione Mattei ed è un piano di sviluppo imprenditoriale rivolto a giovani per offrire loro un'opportunità, tecnicamente assistita e supportata, di sperimentare per due anni un percorso che porti alla creazione di nuove aziende in settori innovativi. L'iniziativa prevede sia la dimensione di incubatore d'impresa, sia quella di co-working e ha sede, significativamente, nell'ex magazzino della Dogana, cioè nel cuore della Darsena di Città, centro nevralgico del futuro sviluppo urbano cittadino. "Darsena di Città" propone la rigenerazione di un intero quartiere, che, dismettendo l'antica vocazione portuale e le attività connesse a essa, si propone di introdurre politiche di contenimento della mobilità carrabile a favore della mobilità pedonale e ciclabile; privilegi il disegno della città pubblica (parchi, verde, piazze); incentivi e premi azioni di sostenibilità di eccellenza come l'autosufficienza energetica, sistemi speciali di raccolta rifiuti ecc.

Il centro che sorgerà contempla postazioni attrezzate a prezzi calmierati per start up di imprese creative e innovative e coworkers (10; spazi polifunzionali per colloqui, incontri, formazione "aperti" anche agli esterni; consulenza specialistica gratuita ai coworkers e agli start upper su sviluppo idea imprenditoriale, business-plan, ricerche di mercato e linee di finanziamento, contatti con Business Angel ecc.; il costante accompagnamento e supporto per tutto il ciclo di vita delle start up (2 anni). I partecipanti (max 30 persone) verranno selezionati da un comitato scientifico, che individuerà le idee imprenditoriali che meglio possano rappresentare un concreto punto di partenza e possano avere maggiori probabilità di successo.

Il progetto prevede, dopo che sarà completata la ristrutturazione dell'immobile e gli spazi saranno attrezzati, l'insediamento di quattro startup. Il periodo di incubazione durerà, in diverse fasi, due anni. Dal terzo anno di vita del progetto verranno inserite altre quattro startup. Ogni due anni si conta di insediare e fare crescere in media tre startup. Il comune di Ravenna svolgerà la funzione di soggetto attuatore del progetto e si occuperà del coordinamento generale, dell'attuazione, della realizzazione delle opere infrastrutturali (ristrutturazione locali) e dell'allestimento spazi. La Fondazione Enrico Mattei si occuperà della gestione della struttura e degli spazi e del coordinamento delle attività (formazione, eventi ecc.), mettendo altresì a disposizione le competenze e le professionalità necessarie per le attività di supporto e consulenza dei giovani inseriti nelle attività di coworking e start up di impresa. "Da un lato - dichiara l'assessore Ravenna Digitale e Innovazione Massimo Cameliati - incentiviamo l'imprenditoria giovanile e l'innovazione, dall'altro contribuiamo a rivitalizzare un luogo come la Darsena di Città, che ospiterà giovani imprese, perseguendone la sua vocazione innovativa e smart. È dunque un'operazione strategica che esprime nuove potenzialità per la città in modo coerente. Mi piace inoltre sottolineare il fatto simbolico che l'edificio dell'ex Dogana ha sede nei pressi della Raviplast, la fabbrica che è uscita dalla crisi grazie alla costituzione in cooperativa di 23 dei suoi dipendenti e che è stata citata dalla stampa nazionale tra i 39 casi analoghi in Italia. Questa contiguità geografica vorrei che fosse un segnale positivo per guardare al futuro con maggiore ottimismo. Il comune ci mette la faccia in tutta l'operazione, ci crede e punta alle risorse dei giovani".

L'Agenda Digitale Locale, che ha affrontando temi generali come il turismo e il lavoro o più strettamente afferenti alla tecnologia informatica come il digital divide o servizi comunali on line, si è comunque misurata con aspetti decisivi per disegnare l'identità futura della città. Il vero valore aggiunto legato a tali proposte e/o progetti è che sono stati costruiti, realizzati e accompagnati da robusti percorsi partecipativi. Ciò è avvenuto sia mediante i tradizionali, ma sempre indispensabili, incontri con le categorie economiche, con le associazioni e i portatori d'interesse e i cittadini attraverso le assemblee nei quartieri, sia anche attraverso forme più innovative e più strettamente legate al digitale come open space technology, workshop, focus group, forum, interviste, questionari. Per questa via i progetti sono nati incorporando proposte, osservazioni e indicazioni che cittadini, gruppi, imprese hanno prodotto durante il loro sviluppo.

Reggio Emilia

La città aperta. Così possiamo definire Reggio Emilia, che sta puntando su vari assi (mobilità, ambiente, istruzione) con politiche intelligenti partendo dal coinvolgimento attivo della popolazione con il progetto Open Urbe. La città ha sempre investito tanto per capire e applicare che cosa la comunità chiede alla tecnologia. Per l'amministrazione, in un'iniziativa smart city di successo, ogni soluzione tecnologica proposta deve essere orientata alla risoluzione di uno specifico bisogno. Per raccogliere questi bisogni, a Reggio Emilia l'amministrazione comunale ha deciso di affidarsi ai suoi cittadini. Grazie alla definizione di un percorso dove la pubblica amministrazione si è impegnata non a imporre scelte, ma ad ascoltare e registrare le esigenze espresse dai propri cittadini, al fine di produrre l'Agenda Digitale Locale, che è uno dei principali strumenti di supporto alla pianificare e all'implementazione di un'iniziativa smart city.

Il percorso partecipativo è stato lanciato con l'apertura di un sito web dedicato e con un evento pubblico di presentazione. Queste due azioni hanno dato avvio alla prima tappa del progetto, dove chiunque ha potuto partecipare alla mappatura dei bisogni della città facendo pervenire le proprie idee, opinioni e proposte. I bisogni si riferivano a sei assi strategici: mobilità, sviluppo economico, territorio e tutela dell'ambiente, cura delle persone e socialità, attrattività e opportunità culturali, relazioni con l'amministrazione pubblica. La consultazione on line ha visto poi il susseguirsi di un evento pubblico, dove sono state accolte altre proposte e si è iniziato a dibattere nei tavoli di lavoro sulle criticità emerse e sulle proposte progettuali.

Si è tenuta poi una votazione on line e, dopo essere stati gerarchizzati, i risultati sono stati presi in carico dalla Giunta Comunale, che ha prodotto il documento dell'Agenda Digitale Locale. Le linee guida si concentrano su tre aree di intervento principali: un back office efficiente, veloce, intelligente attraverso la dotazione di strumenti tecnologici adeguati e in linea con gli standard di mercato e la promozione e lo sviluppo di una "cultura digitale" all'interno del Comune, la base da cui iniziare quel processo di innovazione finalizzato a migliorare l'organizzazione, aumentare l'efficienza e la produttività e, allo stesso tempo, a ridurre i costi, diminuire l'impatto ambientale e fornire servizi migliori e più efficienti; un front office facile, a disposizione dei cittadini e degli utenti

dei servizi, dove e quando serve; la tecnologia per la città. È stato il tema oggetto del percorso di partecipazione.

Quest'ultimo ambito di lavoro investe tutte le politiche del Comune e va oltre le strette competenze comunali. Pensare alla tecnologia per la città significa pensare a come rendere Reggio Emilia una città facile da vivere e accogliente, pensare quindi a Reggio come una smart city. Le aree di intervento sono quindi molto ampie.

Smart governance (partecipazione): lavorare per semplificare, digitalizzare e rendere più rapido e diretto il contatto con la pubblica amministrazione; aumentare i servizi tecnologici offerti (Wi-Fi in primis) e continuare il lavoro di governance per l'estensione di Adsl e fibra ottica in città. I cittadini chiedono quindi di lavorare per abbattere il digital divide legato all'accesso a internet e di essere più raggiungibili in rete.

Smart mobility (mobilità sostenibile): fornire informazioni in mobilità, sia sul trasporto pubblico urbano, sia sul traffico in tempo reale; aumentare i controlli per combattere il furto di bici ed evitare che non si paghi per i servizi ricevuti (biglietto sui mezzi pubblici); favorire la mobilità alternativa (carpooling e carsharing); aumentare la sicurezza degli spostamenti (in macchina, a piedi, in bici).

Smart development (competitività): dare visibilità alle aziende e ai creativi del territorio; diffondere e fare conoscere meglio le opportunità di finanziamenti e sviluppo per le imprese locali; favorire lo scambio di idee e competenze fra gli imprenditori e i talenti (coworking, coffee work).

Smart people (capitale umano e sociale): mettere in rete e dare visibilità alle opportunità per fare volontariato e alle associazioni presenti sul territorio; utilizzare le scuole e altri luoghi della città (Città della Scienza) per favorire l'apprendimento anche attraverso le nuove tecnologie; lavorare ancora sull'abbattimento del digital divide, anche attraverso sportelli o figure dedicate (mediatore digitale).

Smart living (qualità della vita): rendere visibili gli eventi realizzati sul territorio; mettere in rete chi fa sport; rendere più appetibile la nostra città per il turismo.

Smart environment (ambiente): più attenzione al risparmio energetico; più trasparenza nel diffondere dati ambientali (qualità dell'aria, risparmio energetico); aprire canali di confronto bidirezionali fra amministrazione e cittadini sui temi di carattere ambientale.

Trieste

Trieste è terza nella categoria living, tra i cui indicatori spiccano soprattutto quello in materia di sicurezza e coesione sociale. Ma vogliamo soprattutto riportare l'esperienza di Trieste nell'utilizzo di reti ultraveloci di ultima generazione, grazie anche a Telecom Italia.

Trieste è tra le prime città d'Italia a potere vantare infrastrutture telefoniche di nuova generazione, che sono già pienamente operative al servizio di cittadini e imprese. A circa un anno dall'avvio del progetto che ha visto Telecom Italia impegnata nella realizzazione della nuova rete in fibra ottica Ngran (Next Generation Access Network) e di quella mobile 4G, a Trieste l'ultrabroadband è realtà.

A Trieste il programma di copertura è concluso e raggiunge circa 110mila unità immobiliari, grazie alla posa di 200 chilometri di cavi in fibra ottica (di cui solo 8 con scavo) per collegare più di 460 armadi stradali presenti lungo le vie cittadine per servire un bacino di oltre 163mila cittadini. Nella città, per la posa dei cavi a fibra ottica, sono state sfruttate anche le infrastrutture esistenti, come quella per la pubblica illuminazione della città, resa disponibile grazie a un accordo con l'amministrazione comunale. Il risultato raggiunto conferma l'impegno di Telecom Italia e del comune di Trieste nell'avere dato un forte impulso ai lavori per portare in tempi brevi la connessione Internet a partire da 30 Megabit a famiglie e imprese, inserendo in questo modo Trieste nell'élite delle città italiane dove sono disponibili i servizi ultrabroadband. I servizi "Ultra Internet basati sulla tecnologia FttCab (Fiber to the Cabinet) offrono una connessione super-veloce a 30 Megabit al secondo in download con prestazioni e livelli di servizio che migliorano nettamente l'esperienza della navigazione in rete. In futuro sarà possibile aumentare le prestazioni dei collegamenti in fibra ottica con velocità fino a 100 Megabit al secondo. Con la fibra, da casa e dall'ufficio, è possibile fruire di video in Hd, gaming on line multiplayer in alta qualità e contenuti multimediali resi disponibili contemporaneamente su smartphone, tablet e smart Tv. Le imprese inoltre possono accedere al mondo delle soluzioni professionali IT di Impresa Semplice, sfruttandone al meglio le potenzialità grazie alla connessione in fibra ottica. Ma l'ultrabroadband abilita anche applicazioni innovative come la telepresenza, la videosorveglianza, i servizi di cloud computing per le aziende e quelli per la realizzazione del modello di città intelligente per le amministrazioni locali, tra cui la sicurezza e il monitoraggio del territorio, l'infomobilità e le reti sensoriali per il telerilevamento ambientale.

Il Sindaco Roberto Cosolini, dal canto suo, ha voluto esprimere un vivo riconoscimento a Telecom Italia rimarcando la consistente rilevanza dell'investimento effettuato dalla società nella città. "Un'iniziativa che è in grado di garantire un sempre più rapido ed efficace accesso alla Rete e che riveste perciò una grande importanza - ha sottolineato Cosolini - specialmente in un'area, come quella triestina, dove il terziario avanzato e le imprese ad alta qualità tecnologica rappresentano una realtà diffusa e di fondamentale portata per l'economia del territorio".

Telecom Italia, con la realizzazione di infrastrutture ultrabroadband e di soluzioni dedicate alla città di Trieste, conferma il suo impegno nell'innovazione sul territorio e nella diffusione dei servizi che esse abilitano, contribuendo in questo modo alla crescita sostenibile dell'economia locale e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Parma

Seconda a livello nazionale nel 2012, quinta nel 2013 e decima nel 2014: è discendente la parabola di Parma nella classifica ICity Rate 2014. Ma l'impegno di Parma non si è affievolito, nel 2013 ha aderito all'Osservatorio dell'Anci e ha creato Parma Smart City, spinta dal desiderio di riconquistare le posizioni perse.

Anche per questo sta partecipando a eventi nazionali come "Recovering the Classical City for Smart Living", nell'ambito del Congresso internazionale del progetto di capitalizzazione Urban Empathy, progetto territoriale transnazionale con capofila Malaga. Sindaci e rappresentanti di una ventina di città e istituzioni dell'area del Mediterraneo si sono confrontati sul tema di come le città classiche mediterranee, per la loro particolare struttura, possano diventare un efficace modello per lo sviluppo urbano sostenibile. L'obiettivo di questo incontro è stato scambiare esperienze e stabilire priorità sulle quali lavorare nel nuovo periodo di programmazione Ue 2014-2020. In un contesto come quello attuale, è più che mai necessario il dibattito sui modelli urbani che devono configurare le città e sulle strategie che rinforzino la coesione sociale e territoriale, attraverso un approccio integrale di sostenibilità urbana. In conclusione del Forum, i sindaci presenti hanno sottoscritto la Dichiarazione di Genova, con lo scopo di puntare l'attenzione dell'Unione europea sulla centralità e il ruolo delle città nella definizione delle strategie europee fino al 2020.

In tema di sperimentazione invece Parma, fino alla fine del 2015, fa parte di un progetto in grado di favorire la produzione e la gestione integrata delle diverse fonti energetiche rinnovabili, dei loro sistemi di distribuzione e la loro integrazione con i sistemi nazionali ed europei. Nello specifico, il progetto riguarda la costituzione di micro-reti intelligenti, smart micro-grids, che siano in grado di mettere in comunicazione i consumatori-produttori di una stessa comunità residenziale, consentendo loro di condividere le risorse energetiche e di interagire tra loro. I soggetti proponenti dell'iniziativa, coordinata da Warrant Group Srl, sono importanti partner industriali come Selta Spa (capofila del progetto), Sicon Srl Gruppo industriale Socomec, Rse Spa (Ricerca sul Sistema Energetico) e Fluidmesh e partner di ricerca, come l'Università di Padova e l'Istituto di Informatica e Telematica del Cnr. L'iniziativa vede il coinvolgimento dell'Università di Parma. Le pubbliche amministrazioni che appoggeranno la fase di sperimentazione dei risultati e della ricerca sono al momento il comune di Parma e quello di Piacenza, che non dovranno sostenere alcun onere di carattere economico e finanziario, dato che i relativi costi saranno completamente a carico dei soggetti proponenti il progetto di ricerca.

Un progetto rivolto all'occupazione giovanile invece è On/Off - Officina di coworking per l'occupazione giovanile. Obiettivo: creare una community collaborativa, un incubatore di idee e un centro per lo sviluppo delle competenze che offrono opportunità di crescita personale, professionale e lavorativa; uno spazio di coworking dove condividere idee, conoscenze, esperienze, strumenti, reti e opportunità d'impresa; un'officina che coniuga cultura, imprenditorialità e creatività per affrontare con innovazione le sfide attuali in campo sociale, culturale e ambientale; un circuito virtuoso che mette in connessione giovani e comunità per un sostegno reciproco. I giovani possono restituire alla comunità le opportunità ricevute, mettendo a disposizione un po' del proprio tempo e delle proprie competenze a sostegno di progetti di utilità sociale. Si parte dalla creazione di uno spazio/servizio: innovativo e sperimentale, polifunzionale e multi-target, pensato e da realizzare per/con i giovani (18-30 anni), centrato sulle competenze, a contrasto dell'abbandono scolastico e

della disoccupazione giovanile, a implementazione della rete di servizi già in essere, a sostegno del protagonismo, della creatività e dell'imprenditorialità giovanile, per creare un circuito in rete con una pluralità eterogenea di realtà a livello locale, nazionale ed europeo.

Brescia

Settima nella dimensione mobility, Brescia punta sulla mobilità intelligente per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini. E lo fa con oMnibus Card e app: oMnibus card è uno dei primi progetti in Italia che riesce a far convergere la possibilità di fruizione dei diversi servizi di mobilità su un unico supporto (card elettronica contactless della famiglia Mifare) a disposizione del cittadino. Sfruttando la tecnologia "contact-less" e quindi la modalità di utilizzo "di prossimità" (ovvero senza la necessità di introduzione della tessera stessa nei tradizionali lettori delle diverse apparecchiature), la città di Brescia punta forte sui servizi intelligenti di mobilità: dal bike sharing con il servizio BiciMia (che ha già distribuito ai suoi abbonati circa 3.000 di queste card) all'abbonamento parcheggi passando per l'abbonamento e/o titoli di viaggio del Tpl (autobus urbani di linea). L'integrazione dei servizi, perfettamente funzionale per il cliente, è stata realizzata, da un punto di vista tecnico, in modo "virtuale", ovvero si sono utilizzate, implementandole, le tecnologie "proprietarie" di ciascun sistema di ogni servizio al fine di potere gestire un determinato tipo di tessera, mantenendo così la tipologia e gli asset dei sistemi tecnologici in uso, con il grosso vantaggio di avere limitato pertanto gli investimenti e i tempi di sviluppo. L'app s-move è l'applicazione che consente di visualizzare sullo smartphone tutte le informazioni sui servizi di mobilità della città di Brescia: metropolitana, bus, biciclette, parcheggi, Ztl. Attraverso l'app è possibile consultare gli orari e cercare il percorso dei bus e della metro, la localizzazione e altre info di parcheggi e postazioni BiciMia, essere aggiornati sulle ultime novità e variazioni dei servizi gestiti dal Gruppo Brescia Mobilità e inoltre acquistare il biglietto urbano elettronico valido su metro e bus. Un altro progetto degno di nota è Smart Domo Grid. Per un intero anno 20 famiglie di Brescia avranno l'opportunità di prendere parte allo "Smart Domo Grid", un progetto di ricerca su scala reale che testerà i benefici delle reti elettriche intelligenti connessi con la domotica residenziale per arrivare a un uso più ragionevole dell'energia. I prescelti sono i residenti del villaggio "Violino", circoscrizione Ovest. Fra gli attori coinvolti nel progetto "Smart Domo Grid": A2A Reti Elettriche Spa, che si è occupata dell'implementazione delle logiche smart sulle reti elettriche; il Politecnico di Milano, che ha sviluppato un'apparecchiatura per migliorare la qualità complessiva dell'energia elettrica e in grado di fare fronte a momentanee interruzioni dell'alimentazione di rete; Whirlpool, che ha fornito i prototipi dei modelli connessi che lancerà il prossimo anno sul mercato europeo. Lavastoviglie, frigorifero e lavatrice sono i tre elettrodomestici smart di ultima generazione di cui sono state dotate le famiglie già in possesso di un impianto fotovoltaico e di connessione internet, tre elettrodomestici scelti tra i più utilizzati e che saranno connessi a un sistema Energy Management per il monitoraggio e la gestione intelligente dei consumi energetici controllabile attraverso un tablet dotato di un'apposita app. Le 20 famiglie proveranno sul campo l'esperienza di

vivere in un sistema intelligente costantemente monitorabile e si testerà sulla quotidianità l'impatto delle smart grid e funzionalità demand/response legate ai consumi energetici di una normale famiglia. Inoltre la possibilità di programmare il funzionamento degli elettrodomestici alla luce di un'offerta tariffaria più ricca rispetto all'attuale bioraria, di utilizzare energia da fonti alternative (in questo caso il fotovoltaico) e di rivedere le scelte della fonte energetica sulla base delle disponibilità del momento hanno lo scopo di limare i picchi di domanda, spalmandola in più momenti del giorno e della notte. Gli utenti, per tutta la durata del progetto, vedranno premiati con un sistema di incentivazione i comportamenti energetici più virtuosi.

Roma

Conquista in un anno 11 posizioni Roma capitale, passando dal 23° al 12° posto nella classifica ICity Rate di Forum Pa. E anche lo Smau e l'Anci riconoscono questo balzo in avanti assegnando a Roma, lo scorso marzo, per il suo impegno nell'innovazione tecnologica, il Premio Smart City. Un riconoscimento all'Amministrazione capitolina per i progetti hi-tech, a servizio dei cittadini, che hanno contribuito a fare di Roma una delle città italiane più smart.

Unificazione delle diverse reti Wi-Fi pubbliche presenti a Roma (che consentirà a romani e turisti di usufruire di un'estesa rete di collegamento internet Wi-Fi), progetto VoIP e progetto TETRA per la sicurezza, con una nuova rete di radiocomunicazione per la Polizia Municipale e la Protezione Civile di Roma: questi i progetti premiati alla quinta edizione dello Smau Roma. "Il Premio Smart City assegnato alla città di Roma sull'innovazione tecnologica mi riempie di orgoglio. Il riconoscimento di Smau e Anci ci conferma che stiamo lavorando bene: questo risultato premia i piccoli passi che Roma, dopo anni di immobilismo, ha saputo compiere con progetti tecnologici all'avanguardia per migliorare la qualità della vita dei cittadini e l'efficienza della nostra amministrazione. Un traguardo prestigioso, che dev'essere però un punto di partenza: continuare a puntare sull'innovazione e sulle nuove tecnologie è il modo migliore per proseguire nel percorso di crescita sociale, culturale ed economica che i romani ci chiedono" ha dichiarato il sindaco Ignazio Marino in occasione dell'assegnazione del premio.

La realizzazione del progetto di unificazione delle reti Wi-Fi degli enti locali (comune e provincia) e delle società municipalizzate permette di estendere la copertura del servizio con 1.200 antenne presso oltre 400 sedi tra musei, biblioteche, scuole, colonnine taxi. Questo ampliamento consente di raggiungere una copertura capillare sul territorio, dal centro storico alla periferia, arrivando a circa 2.500 access point.

Il progetto VoIP per le telecomunicazioni prevede l'evoluzione del sistema di telefonia degli uffici capitolini attraverso una tecnologia che consentirà di rinnovare le attuali 110 centrali telefoniche, sostituite da due piattaforme OpenScape Voice di ultima generazione e la sostituzione di circa 16mila telefoni.

Il progetto TETRA (TERrestrial Trunked Radio) per la sicurezza utilizza una nuova rete di radiocomunicazione multi-accesso a tecnologia digitale per la Polizia locale e la Protezione civile di

Roma che consentirà l'accesso a banche dati direttamente da terminali radio o da palmari. Roma capitale ha promosso la sperimentazione di cinque iniziative: Decision Theatre Infrastruttura Cloud di Smart Governance per l'analisi di dati eterogenei, che, mediante la Decision room, fornisce uno strumento utile alla programmazione strategica dell'amministrazione; Smartcity Operation Security Center, che è una Centrale operativa smart per la comprensione intelligente delle problematiche di sicurezza e l'identificazione di servizi avanzati per il cittadino; Inf@nzia Digitale, ossia strumenti e contenuti innovativi per accrescere la capacità di apprendimento dei bambini dai 3 ai 6 anni; S-pub smart public building, ossia strumenti innovativi per ottimizzare la gestione degli edifici pubblici in termini di riduzione dei costi, razionalizzazione degli spazi, sicurezza e salute del personale.

Non da ultimo il progetto che ha vinto il bando Miur sulle Smart Cities e Communities: RoMA (Resilience enhancement Of Metropolitan Areas) si avvale di un ampio partenariato pubblico-privato, che comprende Acea Distribuzione come capofila, Enea, Università di Roma "La Sapienza", Selex ES, E-Security, Selta, Telecom, Himet, Santer Reply, EPS Datacom, Digicom, SPEE. L'obiettivo del progetto RoMA consiste nello sviluppare tecnologie operative e strumenti di analisi e previsione in grado di accrescere la sicurezza e la resilienza, ossia la capacità di ripristinare in maniera rapida ed efficiente il normale livello di funzionamento, in seguito a una perturbazione, di un sistema complesso come quello metropolitano, che integra il sistema sociale, quello tecnologico-industriale, dei servizi e l'ambiente. Il miglioramento dei sistemi di previsione di eventi naturali e antropici, insieme alla stima dei rischi connessi a tali eventi, può contribuire a mettere in moto meccanismi di allertamento, di reazione e di predisposizione tempestiva di strategie di mitigazione dei danni anche in presenza di perturbazioni rilevanti. Il progetto creerà una serie di strumenti nuovi, che potranno successivamente essere esportati e adattati a molte altre realtà urbane del Paese.

Trento

Trento punta sull'Itc per aprire maggiormente il mercato all'estero, per attrarre nuovi investimenti, migliorare l'accessibilità del territorio e la produzione, attraverso l'internazionalizzazione dei processi produttivi.

Il comune, da diversi anni, è impegnato in attività di ricerca e sperimentazione con partner sia pubblici sia privati di alto profilo europeo nell'ambito delle nuove tecnologie. La forte presenza di centri di ricerca e studio di tecnologie all'avanguardia ha fruttato l'appellativo di Silicon Valley delle Alpi a questa città di poco più di 155mila abitanti, che si candida a divenire tra le più smart d'Italia. Forse è per questo che l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), la più importante organizzazione mondiale nell'ambito dell'ingegneria elettrica ed elettronica e delle tecnologie dell'informazione, ha annunciato di avere accolto la candidatura del capoluogo trentino all'IEEE Smart Cities Initiative. Il progetto è finalizzato a selezionare e coinvolgere le dieci città che si sono maggiormente distinte in tutto il mondo per le proprie soluzioni di città intelligenti che possano fungere da modello e da punto di riferimento. Oltre a Trento, selezionata per occuparsi del settore

qualità della vita, al momento è stata selezionata solo la città cinese di Wuxi. Le candidature europee erano diverse decine; centinaia in tutto il mondo.

“La città lavora da tempo in questa direzione” sottolinea Andrea Bondi, innovation manager di Trento Rise, associazione fondata nel 2010 dalle aree Information and Communication Technology della Fondazione Bruno Kessler e dal dipartimento di Ingegneria e scienza dell’informazione dell’Università degli Studi di Trento con l’intento di fare da ponte tra la ricerca, la formazione e le imprese. Nel 2012 Trento Rise si affilia alla rete Ict Labs dell’European Institute of Innovation and Technology (EIT) creando un polo all’avanguardia nello sviluppo di piattaforme open source, capaci di fornire dati e servizi alle piccole medie e imprese. “Già alla fine degli anni ‘90 sono stati installati dei sistemi intelligenti per la gestione del traffico, è stata una delle prime nel nostro Paese con una rete Wi-Fi gratuita e non dimentichiamo che ospita il nodo italiano dell’Eit Ict Labs, l’Istituto europeo di tecnologia e innovazione”. L’iniziativa coinvolge l’intero sistema locale della formazione e della ricerca: avranno un ruolo anche il comune, l’Università e diverse aziende ed enti come Dolomiti Energia, Trentino Network. “A Trento si lavora da 50 anni al miglioramento della qualità della vita - prosegue Bondi - e nel corso del tempo sono arrivati diversi riconoscimenti in questo senso”. Al ritmo di un paio all’anno, l’IEEE selezionerà le restanti città che faranno da modello, assegnando a ciascuna un campo di ricerca e sviluppo, senza però ricevere alcun contributo economico. Nella lettera di motivazione scritta da Gilles Betis, chairman del gruppo di lavoro di Ieee Smart Cities Initiative, si legge che “Trento è un candidato ideale perché ha risposto in maniera esaustiva a tutti i criteri del bando di gara, fornendo prove convincenti che è ben posizionata per utilizzare le risorse offerte attraverso l’IEEE Smart Cities Initiative e dimostrando che gli investimenti in capitale umano e finanziario nel progetto di Trento come smart city sono ben riposti”.

Il fine ultimo di IEEE è che ciascuna delle dieci città condivida con i membri del team IEEE e con le altre città i risultati ottenuti e soprattutto le lezioni apprese, allo scopo di aiutare tutti i partecipanti al progetto a prendere decisioni più informate ed evitare di “reinventare la ruota” nella loro evoluzione di smart city, nonché di semplificare la strada a città di Paesi emergenti. Ognuna delle città selezionate è chiamata a sviluppare un progetto in un’area specifica. Trento è stata scelta appunto per la qualità della vita. Il progetto “IEEE Smart Cities - Trento” vede coinvolto l’intero sistema trentino dell’alta formazione e della ricerca. Oltre al comune di Trento, sono infatti attori principali l’Università di Trento e Trento Rise, insieme a diverse aziende ed enti che hanno i loro centri di ricerca sul territorio, tra cui Dolomiti Energia, Engineering Ingegneria Informatica, Reply Communication Valley, Telecom Italia e Trentino Network. La supervisione del progetto sarà affidata alla sezione italiana della IEEE. Per Trento è un importante riconoscimento internazionale, che attesta come in questa città si faccia innovazione sociale sistemica, e una grande opportunità. Trento potrà diventare un modello di riferimento globale nelle aree della qualità della vita, con la partecipazione della cittadinanza e condividendo con altre città del mondo la propria esperienza e i risultati della cooperazione con IEEE, favorendo un’evoluzione “smart land” dell’intero territorio.

Torino

Candidandosi a divenire una smart city, oltre a volere così definire adeguate misure di stimolo e sostegno nel quadro della Strategia Europa 2020 e del prossimo periodo finanziario 2014-2020, il comune di Torino ha inteso sviluppare processi e percorsi volti a rispondere con creatività ai principali problemi territoriali nei seguenti ambiti: energia, ambiente, mobilità, accessibilità, inclusione e coesione sociale, stili di vita.

A questo scopo ha partecipato a bandi europei e nazionali, utili ad avviare progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico e innovazione legati ai temi della "città intelligente". A livello europeo, la città ha aderito, in qualità di partner, a diverse progettualità candidate nell'ambito dei programmi comunitari Cip (Competitiveness and Innovation Program), VII Programma Quadro, Interreg e Urbact II, inerenti a tematiche strategiche per la smart city, quali la mobilità, l'energia, l'ambiente, il cleantech, gli appalti di innovazione, l'innovazione sociale. A livello nazionale, il comune ha dato prova di grande capacità di attrazione di investimenti dando il suo endorsement a ben 18 progetti di ricerca, che hanno risposto al bando Miur 2012 Smart Cities and Communities and Social Innovation. Il risultato è stato di livello: 12 progetti in short list e 6 finanziati nell'ambito "Smart Cities and Communities". A questi progetti se ne aggiungono altri 11 nell'ambito "Social Innovation", proposti da giovani accompagnati, nella presentazione delle loro idee al Miur, da Torino Social Innovation, programma della Città di Torino per sostenere la nascita di imprese di giovani, capaci di rispondere a bisogni sociali emergenti e trasformare idee innovative in servizi, prodotti, soluzioni creando valore economico e sociale per il territorio e la comunità.

Per affrontare al meglio la sfida della smart, il comune ha ridefinito anche la struttura amministrativa con la costituzione della Fondazione Torino Smart City per lo Sviluppo Sostenibile, un modello organizzativo flessibile in cui sono direttamente coinvolti alcuni tra i principali attori del tessuto culturale, tecnico ed economico. Obiettivo: coinvolgere trasversalmente tutti gli attori del territorio (industria - mondo della ricerca - società civile - istituzioni pubbliche), grazie alla piattaforma progettuale della Fondazione.

Alcuni dei progetti attuati dal comune: dal sito istituzionale è possibile scaricare una serie di app dedicate alla mobilità, alla cultura e alla ricerca di informazioni in merito agli uffici comunali, mentre su Torinofacile è possibile accedere a una serie di servizi on line in tutta sicurezza, evitando le file agli sportelli.

Di notevole importanza tre progetti di telemedicina in cloud computing: il primo è MyDoctor@Home, un servizio di telemedicina per 5.000 pazienti, che si misurano autonomamente alcuni parametri fisiologici con dispositivi messi a disposizione e inviano automaticamente le misure a un server consultabile da una piattaforma ospedaliera; il secondo è Radiologia domiciliare, in cui il paziente ha un'unità mobile di radiologia a casa per fare esami semplici, che sono poi inviati all'Unità radiologica dell'ospedale per essere controllati; infine GerOs Torino, che fornisce le terapie a coloro che, residenti in zone periferiche, sono affetti da osteoporosi con frattura. Una piattaforma

informatica in cloud computing ha consentito di creare un network fra le varie strutture specialistiche periferiche e il centro di riferimento regionale per diagnosi e piano terapeutico.

Infine un'iniziativa interessante si è svolta alla fine dello scorso anno: da una proposta di due dipendenti è nato un bando di gara per idee progettuali lanciate dagli stessi dipendenti del comune. I progetti sono stati raccolti dalla piattaforma Innova.To, nell'ambito del progetto Torino Smart, espressi dai dipendenti comunali per fare meglio il proprio lavoro. Sono arrivati suggerimenti per evitare consumi e risparmiare energia, soluzioni per la dematerializzazione degli archivi cartacei e lo snellimento delle procedure burocratiche, proposte e stimoli per incoraggiare il sostegno dei cittadini alla realizzazione di iniziative utili alla collettività. Attraverso questa competizione, Innova.To ha inteso valorizzare processi e idee innovative trasformandole in nuovi servizi, prodotti, soluzioni in grado di creare al contempo vantaggi economici e sociali. Ed è quanto ha fatto il comune di Torino recependo la proposta e promuovendone il bando, volto a sviluppare progetti in grado di contribuire a migliorare le performance dell'Amministrazione comunale attraverso la riduzione degli sprechi e la valorizzazione delle risorse. I numeri dell'iniziativa: 71 progetti, 111 persone coinvolte, 19 i premiati, 4.000 accessi. "Innova.To è una felice intuizione di dipendenti dell'amministrazione comunale. Essere una città smart vuole anche dire riformare i processi decisionali e gestionali della stessa amministrazione comunale - ha affermato l'assessore all'Innovazione, Enzo Lavolta - raccogliendo gli stimoli e sviluppando quei progetti dei dipendenti che possono migliorare le funzionalità e rendere più efficienti i servizi della città di Torino, liberando idee che provengono da tutti i livelli dell'organizzazione. Come avviene con le start up che nascono attorno a idee per diventare prodotto, così il comune accoglie idee nuove per dare ai suoi servizi una maggiore efficacia o per creare nuove opportunità per i cittadini".

Verona

Verona, al quindicesimo posto, mira a superare la dimensione territoriale in senso stretto, creando dei distretti in cui gli aggregati produttivi diventino dei cluster di competenze e acquisiscano la capacità di operare come nodi all'interno di reti globali, sfruttando le telecomunicazioni e le nuove tecnologie per creare circoli virtuali di riferimento e attrarre investitori esteri. E lo fa entrando nei coordinamenti nazionali e partecipando a progetti internazionali, per fare rete, per acquisire competenze, per creare dibattito e confronto.

Per questo aderisce nel 2013 all'Osservatorio nazionale dell'Anci, alla ricerca di nuovi modelli operativi che possano fornire le soluzioni necessarie ai problemi del vivere urbano. La possibilità di venire a conoscenza delle diverse opportunità di finanziamento per le politiche smart è un'altra delle motivazioni che avvicinano il comune all'Osservatorio.

L'amministrazione individua alcune aree di intervento in chiave smart: partecipazione, governance, innovazione, mercato del lavoro, internazionalizzazione.

Il coinvolgimento della cittadinanza è avvenuto in vari progetti, tra cui anche nella fase di

sperimentazione di Compass4D. Volto allo sviluppo di nuovi sistemi per la sicurezza stradale, esso tratta, in particolare, soluzioni dedicate alla comunicazione veicolo/utente/infrastruttura sulla base di tecnologie all'avanguardia, con l'obiettivo di coinvolgere sempre più attivamente l'utente guidatore. Compass4D è un consorzio internazionale composto da altre sei città europee - Bordeaux, New Castle, Vigo, Thessaloniki, Copenhagen e Helmond - che si confrontano periodicamente sull'avanzamento dei test durante meeting e conference call e numerosi partner industriali. Poggia su due tipi di investimento: il primo riguarda il personale della Centrale della Mobilità coinvolto e assicura risorse qualificate per testare il sistema e i veicoli; il secondo tocca l'implementazione di alcune logiche di comunicazione basate sullo standard Lte 4G che Telecom ha esclusivamente dispiegato su Verona. La sperimentazione prevede la chiusura, entro il 2015, di due test di comunicazione: quella a corto raggio mediante On Board Unit installati sui veicoli e Road Side Unit installati su strada e quella mediante rete cellulare Gprs/Umts. Questa veicola le informazioni (tempi semaforici, velocità consigliata, congestione, incidenti, pericolo di collisione e informazioni su mobilità e servizi cittadini) direttamente all'utente e tramite applicazioni pensate per dispositivi Apple e Android. Da questa partecipazione sono numerosi i vantaggi che Verona potrà conseguire: la trasmissione tempestiva e certificata delle informazioni sul traffico direttamente al veicolo, lo sfruttamento delle potenzialità dei veicoli intelligenti (velocità consigliata all'incrocio, tempi di attesa semaforici, avviso di prossimo rosso all'avvicinamento al semaforo) e l'estensione delle informazioni alle categorie di utenti "deboli", come pedoni e ciclisti. Compass4D si rivolge a utenti come i conducenti di autobus, veicoli di emergenza, camion, taxi, veicoli elettrici e auto private. Tutti hanno bisogno di informazioni per rendere la guida più sicura, meno stressante e più efficiente sotto il profilo energetico.

Alcuni dei risultati attesi dalla sperimentazione: gli autobus potranno ottenere il migliore aiuto per velocizzare il servizio; i veicoli di emergenza potranno ridurre i tempi di risposta alle situazioni di emergenza; i conducenti di veicoli elettrici potranno beneficiare di un driving range esteso; camion, autobus e taxi potranno circolare con più flessibilità e in sicurezza attraverso le intersezioni attrezzate; i conducenti abituali di auto private potranno ricevere informazioni in tempo reale su traffico, congestioni, incidenti ecc. I servizi implementati da Compass4D verranno conservati anche dopo la fine del progetto, al fine di farne modelli di business solido e piani di sfruttamento, per garantire la continuità e la sostenibilità futura dei servizi.

Bergamo

Bergamo punta sulla mobilità. E in modo convincente, se si considera che, in questa dimensione, raggiunge l'ottavo posto nella classifica ICity Rate. Anche se l'associazione Bergamo Smart City ha progetti che si occupano non solo degli spostamenti intelligenti e della mobilità sostenibile, ma anche di azioni per migliorare l'ambiente, per valorizzare la città e la sua attrattività, per far partecipare i cittadini in modo attivo e consapevole e per rendere l'amministrazione pubblica più accessibile. Bergamo Smart City and Community ha infatti lo scopo di formulare proposte e

progetti per lo sviluppo intelligente della città. L'Associazione, di cui fanno parte comune di Bergamo, Diocesi di Bergamo, Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, Kilometro Rosso e FaSE, punta a sviluppare iniziative sulla base di collaborazioni tra imprese, ricerca, istituzioni, finanza e cittadini.

Il sistema innovativo della smart mobility rappresenta una nuova frontiera non solo per ridurre sprechi e inquinamento, ma anche per creare economie di scala sugli spostamenti di persone e merci, migliorare la logistica grazie all'utilizzo della tecnologia e risparmiare quindi tempo e costi.

Per i cittadini, la smart mobility comprende soluzioni più vivibili con costanti e puntuali aggiornamenti, piste ciclabili sicure e continuative per lunghe tratte, parcheggi d'interscambio che evitino il congestionamento della città. Una mobilità intelligente deve infatti garantire una regolamentazione dell'accesso ai centri storici a favore di una maggiore vivibilità, l'adozione di soluzioni avanzate di mobility management e di infomobilità per gestire gli spostamenti quotidiani dei cittadini e gli scambi con le aree limitrofe. Rientrano nell'idea di smart mobility tutte le soluzioni per mettere il cittadino in condizione di avere spostamenti agevoli, buona disponibilità di trasporto pubblico innovativo e sostenibile con mezzi a basso impatto ecologico. Per ottenere questi risultati servono sistemi di pianificazione del viaggio e di ottimizzazione delle rotte e trasporto intermodale, sistemi che permettano il pagamento o la prenotazione in mobilità, tecnologie Car-to-Car Communication (C2C) e Car-to-Infrastructure (C2I), ma anche sistemi integrati di gestione di car sharing, bike sharing, van sharing.

Uno dei progetti più rilevanti per quanto riguarda il mobility management messo in atto dal comune di Bergamo è la realizzazione del Polo Intermodale: un'area interconnessa Ferro-Gomma-mobilità sostenibile ed elettrica destinata alla riqualificazione di Piazzale Marconi e stazione autolinee. L'intervento ridisegna la viabilità con una zona di sosta (kiss&ride) che permette alle auto le operazioni di carico e scarico in una corsia preferenziale (sosta breve); mentre bus e taxi avranno corsie preferenziali e isole di sosta indipendenti. Particolari accorgimenti per i taxi e i veicoli dei disabili, gli ingressi di spedizionieri e i dipendenti delle ferrovie. È stato inoltre previsto un parcheggio multipiano per sgravare il carico di traffico veicolare nei pressi delle aree pedonali.

Un altro tassello per ottenere una mobilità sostenibile è il progetto europeo Shared 4 Business. Gli "shared space" sono un paradigma innovativo di mobilità urbana in cui aree ben definite (e di dimensione limitata) della città sono convertite in spazi condivisi per tutti gli utenti della strada (pedoni, ciclisti, autoveicoli ecc.). In questi spazi, vengono ridotte tutte le barriere fisiche e i segnali stradali che separano pedoni, ciclisti e veicoli, in modo che gli utenti condividano lo stesso spazio. Essi sono così in grado di "gestire" autonomamente le loro interazioni con gli altri utenti. La nuova configurazione stradale porta i veicoli a rallentare e aumenta le condizioni di sicurezza stradale. Simili esperienze hanno prodotto risultati positivi in diverse città del Nord Europa.

Il progetto si propone di definire delle linee guida e degli approcci innovativi per stabilire un'alleanza tra negozianti, pedoni e ciclisti, al fine di supportare la diffusione degli "shared space" e, di conseguenza, incrementare l'utilizzo della mobilità pedonale e ciclistica.

La proposta di progetto ha l'obiettivo di valutare come il ruolo della mobilità pedonale e ciclistica nelle aree urbane possa essere incrementato, per esempio, tramite attività di awareness raising, incentivi finanziari, allocazione di spazi urbani, sviluppo di servizi innovativi.

Forlì

Diciassettesima nella classifica generale, ma quinta per la dimensione governance, Forlì punta al coinvolgimento attivo nelle scelte politiche della città, sulle smart grid e sul basso impatto ambientale delle politiche energetiche. L'amministrazione sta cercando di coinvolgere i cittadini in tutte le scelte più importanti che li riguardano e ha individuato delle possibili azioni e strategie da mettere in campo per la partecipazione diretta, come incontri sul territorio e azioni digitali, azioni partecipative particolarmente strutturate (living labs) e percorsi formativi orientati al rafforzamento delle competenze digitali e del senso civico dei cittadini.

Un esempio concreto è stato il progetto di riqualificazione dell'ex palestra di Campostrino, frutto di un percorso partecipato che ha coinvolto i cittadini e li ha visti divenire parte attiva.

Ma Forlì vuole essere attenta anche all'ambiente. Con la crescita urbanistica che si sta verificando, anche a livello mondiale, diventa sempre più attuale il tema di creare città con servizi adeguati e con il minore impatto ambientale possibile, soprattutto per ciò che riguarda il consumo di risorse. E quindi si alla ricerca e allo sviluppo delle energie rinnovabili e, al contempo, migliorare la tecnologia utilizzata per creare reti efficienti come le smart grid, reti elettriche intelligenti che distribuiscono energia evitando gli sprechi e in grado di rispondere immediatamente alle variazioni del fabbisogno, in aumento o in diminuzione, con una gestione capace di adattarsi in maniera flessibile alla produzione e al consumo. Proprio in questo ambito è in corso di realizzazione HLab, il Laboratorio per l'Energia del Gruppo Hera, vale a dire una struttura in cui la Hera effettuerà ricerca applicata sulle fonti energetiche rinnovabili e alternative, il cui sviluppo appare sempre più determinante per assicurare al pianeta un futuro. E collegato a questo tema merita menzione la partecipazione di Forlì all'iniziativa europea GRID4EU, progetto per le reti intelligenti. Obiettivo: implementare le smart grid portandole al mercato di scala per l'Europa. Ha durata di quattro anni e coinvolge un consorzio di 27 partner provenienti da 12 Paesi dell'Unione europea. L'iniziativa è finanziata dalla Comunità europea e ha come obiettivo l'implementazione in sei Paesi dell'Unione europea (Italia, Francia, Germania, Spagna, Svezia e Repubblica Ceca) di sei progetti dimostrativi, simultanei e strettamente integrati tra loro, che propongano soluzioni in grado di rimuovere le barriere che ostacolano le reti di distribuzione nell'accogliere la generazione distribuita, supportare l'efficienza energetica, abilitare e integrare l'active demand e nuovi utilizzi dell'energia elettrica. In particolare, Enel ha avviato il proprio dimostrativo in Emilia Romagna, nella zona di Forlì-Cesena, con un budget previsto di 8,2 milioni di euro. Il dimostrativo italiano, guidato da Enel e realizzato in partnership con Ricerca Sistema Energetico (Rse), Selta, Siemens e Cisco, è focalizzato sull'integrazione della generazione da rinnovabili connessa alla rete di media tensione, attraverso la

realizzazione di un sistema di controllo avanzato. Questo sistema sarà in grado di comunicare, grazie a una connessione a banda larga, con i generatori, che diventeranno attori attivi nell'esercizio della rete. Verrà inoltre sperimentato l'utilizzo di un dispositivo di storage.

Tra i protagonisti del progetto, oltre a Enel, vi sono alcuni dei campioni del comparto elettrico Ue, come la francese Edf, la tedesca Rwe, la svedese Vattenfall, Iberdrola e Cez, centri di ricerca e multinazionali della Information and communication technology. Fino al 2016, ognuna delle società energetiche che partecipano a GRID4EU è chiamata, da un lato, a realizzare un progetto pilota nel Paese di riferimento, dall'altro, a condividere con i membri del consorzio esperienze e best practices.

Genova

Genova punta a uno sviluppo economico sostenibile, basato su ricerca, innovazione, tecnologia e guidato dalla leadership locale con una logica di pianificazione integrata. E lo fa in modo sistematico dal 2012, quando ha creato l'Associazione Genova Smart City, a cui hanno aderito oltre 90 soggetti tra istituzioni locali, piccole, medie e grandi imprese, Università e associazioni di categoria, con l'obiettivo di ripensare la città, una città che sappia sfruttare il potenziale dell'alta tecnologia, creando sviluppo sostenibile, mobilità efficiente e opportunità per tutti.

Rete di trasporti efficace e pulita, consumi energetici consapevoli, amministrazioni digitali e trasparenti, cittadinanza proattiva e partecipativa tra le priorità di azione.

Ma Genova vuole fare anche rete al di fuori del territorio cittadino. Per questo, oltre ad avere aderito all'Osservatorio Anci, è membro di importanti associazioni internazionali, come Eurocities, che ha eletto Genova, nella persona dell'assessore Francesco Oddone, alla presidenza del Forum Sviluppo Economico, fino a fine 2015. "Questa nomina da parte delle nostre città partner - ha commentato l'assessore Francesco Oddone - rappresenta naturalmente un grande onore e allo stesso tempo un importante riconoscimento per il lavoro svolto e la credibilità accumulata nel corso di questi anni".

È sempre per creare sinergie e azioni congiunte che lo scorso ottobre l'assessore alla Smart City di Genova Francesco Oddone, in un incontro svoltosi a Milano, insieme ai suoi colleghi, l'assessore di Milano quello e di Torino, Enzo Lavolta, hanno fatto un accordo: presentarsi a importanti appuntamenti internazionali non come singole realtà urbane, ma come un soggetto unitario "capace di condividere e produrre progetti su temi quali l'efficientamento energetico, la mobilità sostenibile e il trasporto logistico a basso impatto ambientale, oltre a sperimentare l'uso intelligente delle tecnologie in grado di trasformare le nostre città in un moderno motore dell'innovazione del Paese" così ha commentato dopo l'incontro Oddone. L'accordo si inserisce nel più ampio programma di iniziative congiunte volte a promuovere e sostenere la trasformazione dei tre comuni verso moderni modelli metropolitani "intelligenti" e sostenibili.

Ma Genova guarda ancora più lontano: oltre all'Italia, all'Europa, è approdata in Cina. Una delegazione genovese ha partecipato alla conferenza tra città europee all'avanguardia nel processo

smart city e alcune "New Energy Cities" cinesi. L'appuntamento è stato organizzato da EC2-Europe-China Clean Energy Center, un progetto di cooperazione finanziato dall'Unione europea. L'incontro ha consentito uno scambio di esperienze sulle smart cities e sui temi dei processi e delle tecnologie volti alla sostenibilità economica e ambientale. Nel corso della visita, la delegazione italiana si è recata anche a Lianyungang, porto individuato dal governo cinese come nuova porta di ingresso (la nuova "Via della Seta"), con un progetto di realizzare un terminal entro il 2020 e alla ricerca di rapporti strategici con realtà europee. Al rientro in Italia, la delegazione ha organizzato l'assemblea dell'associazione Genova Smart City, che ha stabilito l'intenzione di lanciare un programma di collaborazione con il nuovo terminal portuale cinese e con l'agenzia cinese dell'Energia (Nea) sull'efficienza energetica del progetto EC2. "Il lavoro dell'Associazione Genova Smart City è particolarmente riconosciuto sia in Europa sia negli USA e in Cina - ha dichiarato Paolo Pissarello, vice presidente esecutivo dell'Associazione -. Miriamo a creare condizioni perché Genova possa conquistare un ruolo rilevante per due grandi nuovi flussi commerciali, la via della Seta con la Cina e il trattato commerciale Eu-USA". "L'assessorato Smart City e l'Associazione stanno svolgendo un lavoro importante per portare a Genova investimenti e di conseguenza lavoro sul piano dell'innovazione tecnologica e degli scambi per avviarci verso un indispensabile percorso di sviluppo sostenibile e fare fronte a un evitabile declino" ha aggiunto Oddone, concludendo.

Pisa

Prima fra le città sotto i 10.000 abitanti, Pisa sta impiegando molte energie su progetti sostenibili. Le quattro direttrici di sviluppo saranno la qualità della vita con servizi al cittadino, arredo urbano e residenziale, la città della conoscenza tramite ricerca e innovazione applicate al contesto urbano, accessibilità attraverso l'informatizzazione e la sostenibilità con la mobilità elettrica e progetti per l'ambiente.

Sulla mobilità elettrica a Pisa, dove sono in circolazione 30 mezzi elettrici, sono stati percorsi 630.000 km. Le ricariche sono state effettuate presso le 50 infrastrutture installate sul territorio. Le previsioni per il futuro, secondo uno sviluppo lineare della mobilità elettrica, sono di 1,5 milioni di veicoli elettrici circolanti al 2020, che comporterebbero un risparmio economico di oltre 1 miliardo di euro. Sempre in tema di mobilità sostenibile, parte a Pisa il progetto pilota di smart parking, grazie all'accordo tra il comune e Deutsche Telekom, a cui si affiancheranno una infrastruttura per l'illuminazione intelligente, una piattaforma big data per la gestione dei dati provenienti da migliaia di sensori digitali, dislocati lungo le infrastrutture stradali urbane, e un futuristico smart stadium. L'azienda tedesca si occuperà di gestire il sistema di parking and mobility management nella città toscana, sviluppando anche un nuovo servizio di Intelligent Transportation System (Its) "grazie a cui controlleremo il flusso di veicoli e calcoleremo le emissioni di CO2, poi dai dati raccolti saremo in grado di prendere le decisioni più efficaci per ridurre il traffico, favorire l'uso dei trasporti pubblici e abbattere l'inquinamento" ha spiegato il sindaco di Pisa, Marco Filippeschi, che aggiunge: "Questo progetto costituisce un altro tassello di quel vasto programma d'interventi dedicati all'infomobilità,

strumento fondamentale per ridurre il traffico e abbattere l'inquinamento nei centri storici".

L'infrastruttura per l'illuminazione intelligente invece offrirà alla città e ai cittadini la possibilità di ridurre i consumi di energia elettrica anche del 70%. Ogni palo della luce sarà multifunzionale e fungerà anche da Wi-Fi hot-spot, ricarica per veicoli elettrici e centralina per raccolta dati provenienti dalla rete di sensori cittadina.

Lo smart stadium infine è una struttura ipertecnologica per eventi sportivi, di intrattenimento e spettacolo, caratterizzata dalla presenza di sistemi di gestione dei dati in tempo reale, di innovativi servizi per la gestione dei biglietti (prenotazione, acquisto e stampa tutto in loco e da remoto), lo shopping digitale e l'informazione multicanale. Un impianto assolutamente sostenibile in termini energetici e di impatto ambientale, con l'integrazione di energia generata da fonti rinnovabili.

In ambito di smart health, merita menzione il riconoscimento ricevuto dalla Usl di Pisa, assegnato all'interno del Premio Smart City, promosso da Smau e dagli Osservatori della School of Management del Politecnico di Milano. La Usl di Pisa è riuscita a risolvere in maniera creativa, grazie all'aiuto di Vodafone Italia, la gestione delle cartelle cliniche. I servizi realizzati consentono di migliorare la qualità delle prestazioni del personale infermieristico che effettua attività domiciliare e di offrire un servizio a misura del paziente. Attraverso le soluzioni sviluppate per la Usl di Pisa, è infatti possibile gestire l'elenco delle visite da effettuare prima dell'orario di inizio del lavoro via mobile, permettendo in tal modo di ottimizzare l'intero processo di erogazione dei servizi infermieristici garantendo al contempo sicurezza dei dati del paziente ed efficienza nei costi di gestione.

Udine

Il comune di Udine, lo scorso aprile, è stato finalista del Premio Smart City 2014, il premio per le amministrazioni più innovative e gli esempi di eccellenza attivi in ambito pubblico ideato da Smau, con il progetto Re-Freedom (REte Funzionale per la Ricerca e sPErimentazione di sERvizi innovativi per la DOMiciliarità) sviluppato dal comune, Rino Snaidero Scientific Foundation e Friuli Innovazione. Obiettivo del progetto è mettere a disposizione di diversi soggetti interessati (persone con disabilità, anziani, famiglie, aziende, professionisti) conoscenze e informazioni sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie per migliorare la qualità della vita in casa. Inoltre il progetto sperimenta il supporto all'erogazione di servizi domiciliari, per ritardare le necessità di ricovero. Dopo un'attenta analisi su prodotti e servizi domotici in grado di migliorare la qualità della vita dei disabili, degli anziani e dei loro familiari, sono stati realizzati due alloggi laboratorio dove ottimizzare e sperimentare tecnologie. Nello specifico, un appartamento è stato ricavato in via Colugna ed è stato "costruito" per persone con menomazione motoria. Un altro appartamento è stato invece realizzato in via Mantova ed è stato progettato per persone con disabilità di tipo sensoriale (visiva, uditiva) o cognitiva lieve. Per entrambi gli appartamenti è stata scelta un'interfaccia-utente da cui è possibile richiamare programmi e software per facilitare la socializzazione, la comunicazione di informazioni e notizie ai propri contatti e ai servizi socio-

sanitari di riferimento, nonché le richieste di supporto e di aiuto in caso di necessità. Un progetto ad alto tasso di coinvolgimento degli utenti finali: infatti, nella fase di progettazione e di realizzazione degli appartamenti, ma ancora più nella fase di sperimentazione, sono stati coinvolti i fruitori e le loro famiglie. Con la loro collaborazione sono state testate le funzionalità degli ausili e delle soluzioni progettuali, strutturali, tecnologiche. Gli appartamenti sono allestiti con tecnologie domotiche/Ict in modo da poter testare la fruibilità di diversi scenari di vita in casa, come soluzioni abitative in grado di migliorare la sicurezza e il comfort. Gli utenti hanno la possibilità di provare in prima persona gli scenari e le soluzioni tecnologiche, oltre a potere conoscere, attraverso strumenti innovativi (database, documentazione ecc.), i prodotti e i servizi innovativi adatti ai propri bisogni specifici. "Si tratta di un'iniziativa - spiega il sindaco di Udine, Furio Honsell - che ho personalmente voluto come sindaco e come membro del Comitato tecnico-scientifico della Rino Snaidero Scientific Foundation. Una progettazione, dedicata alle persone più fragili, congiunta tra vari partner e che considera la diversità come opportunità e come arricchimento. È l'ambiente, infatti, che rende disabili e non viceversa. Sono quindi molto lieto - conclude - che abbia ottenuto anche il riconoscimento del Premio Smart City. Un riconoscimento che va anche alla Rino Snaidero Scientific Foundation, a Friuli Innovazione e alla regione Friuli-Venezia Giulia, che ha cofinanziato al 50% con il comune di Udine questo progetto".

Rifiuti

**Le differenze tra deposito temporaneo e deposito incontrollato di rifiuti**

Giovanni La Banca, Il Sole 24 ORE – Rifiuti24, 21 gennaio 2015

Cassazione penale sez. III 7 ottobre 2014 n. 41692

Deposito temporaneo di rifiuti

Il Codice dell'Ambiente, in particolare l'art. 183, comma 1 lett. m), individua, come deposito temporaneo, un raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.

Trattasi di deposito che esula dalle operazioni di smaltimento e in genere da tutta l'attività di gestione dei rifiuti, costituendo una operazione preliminare o preparatoria alla gestione, attraverso la quale il produttore di rifiuti che detiene gli stessi svolge tale attività senza necessarie autorizzazione.

Tuttavia, ciò può avvenire purchè rispetti le prescrizioni di cui al d. lgs. 152/2006 e attraverso modalità di gestione tali da non creare pregiudizio all'ambiente ed alla salute e devono essere sempre identificabili attraverso l'apposizione di etichette o targhe indicanti il codice CER.

Da qui, dunque, si incardina la necessità che i rifiuti siano realizzati dallo stesso soggetto che pone in essere il deposito e conservati con modalità adeguate allo scopo; esigenza quasi intrinseca ad un deposito che, come quello temporaneo, costituisce un momento antecedente alla gestione del provvisorio raggruppamento.

Differenze con il deposito incontrollato

All'opposto del deposito temporaneo, si colloca quello incontrollato.

Fattispecie, questa, integrata quando viene accertata un'attività di stoccaggio e smaltimento di materiali, costituiti anche in parte da rifiuti, abusivamente ammassati su una determinata area, che rientri nella disponibilità dell'imputato, e non è necessario che tutti i rifiuti abbandonati siano pericolosi, essendo sufficiente l'accertamento di tale qualità di almeno uno di essi.

Dal punto di vista soggettivo, tale condotta si realizza in presenza di una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti, esauendo, in questo caso, gli effetti della condotta penalmente rilevante fin dal momento dell'abbandono, non richiedendo una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento, contrariamente all'ipotesi di raggruppamento momentaneo di rifiuti.

È evidente che, ove la condotta di deposito incontrollato segua al mancato rispetto delle condizioni

di legge per la qualificazione del medesimo come temporaneo, si è in presenza di un reato permanente.

Ciò in quanto trattasi un'ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dalla norma citata, donde l'inosservanza di dette condizioni integra un'omissione a carattere permanente, la cui antigiuridicità cessa sino allo smaltimento o al recupero (o con il sequestro).

Quando il "deposito incontrollato" è legato al mancato rispetto dei tempi del deposito temporaneo (articolo 183, comma 1, lettera b), n. 2 del Dlgs 152/2006), non vi possono essere dubbi che questi configuri un reato "permanente", la cui antigiuridicità cessa solo con lo smaltimento o il recupero dei rifiuti (o il sequestro degli stessi). (Corte Cassazione, sentenza 51422/2014)

A ciò aggiungasi, altresì, che il reato di abbandono (articolo 256, comma 2), connotato da una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti, è "istantaneo con effetti eventualmente permanenti", mentre il deposito incontrollato di rifiuti ha natura "permanente" se l'illecito è comunque prodromico al successivo recupero/smaltimento dei rifiuti.

Il casus decisis e il principio giurisprudenziale

La condotta esaminata consisteva in un deposito di rifiuti che non erano prodotti dalla azienda rappresentata dall'imputato che, anzi, svolgeva attività di recupero di rifiuti altrui.

Il reato per il quale è intervenuta condanna, confermato poi anche dalla pronuncia della Corte, ovvero quello di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 152 del 2006, aveva ad oggetto la responsabilità dell'imputato con riguardo alla condotta di stoccaggio di rifiuti speciali.

Non ha rilievo se lo stoccaggio sia avvenuto o meno in aree nella disponibilità dell'imputato, essendo tale elemento spaziale indifferente rispetto al perfezionamento dell'illecito contestato (tale, infatti, sia se posto in essere su aree altrui sia se poste in essere su aree proprie).

Invero, esso assume importanza solo laddove, unitamente ad altri elementi, sia funzionale alla configurabilità dell'ipotesi di deposito temporaneo.

In ogni caso, la condotta penalmente rilevante derivava dalla circostanza fattuale che dall'ingente quantitativo di rifiuti fuoriusciva percolato che confluiva nelle griglie di raccolta del capannone nonché odore intenso e nauseabondo.

Ora, il deposito temporaneo, inteso quale raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti, e nel rispetto delle condizioni fissate dall'art. 183 del d. lgs. n. 152 del 2006 (tra cui l'osservanza delle relative norme tecniche), è comunque soggetto al rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva che le direttive comunitarie impongono agli stati nazionali in forza dell'art. 130 (ora art. 174) del Trattato CE (v. Corte di Giustizia Europea, Sez.4, del 5.10.1999, Lirussi e Bizzaro, cause riunite C-175/98 e 177/98).

I principi di precauzione e di prevenzione rendono legittimo un approccio anticipatorio ai problemi ambientali, sulla base della considerazione che molti danni causati all'ambiente possono essere di

natura irreversibile, attraverso l'adozione di misure di prevenzione, riparazione e contrasto in una fase nella quale il danno non solo non è ancora verificato, ma non esiste neanche la piena certezza scientifica che si verificherà.

In tal modo si ha un consistente arretramento della soglia dell'intervento delle autorità a difesa della salute dell'uomo e del suo ambiente attraverso una tutela di tipo anticipatoria mediante la quale si ha contezza non soltanto dei rischi conosciuti, ma anche di quelli di cui semplicemente si sospetta l'esistenza.

Di qui, dunque, la necessità, addirittura intrinseca ad un deposito che, come quello temporaneo, è preliminare o preparatorio alla gestione, che i rifiuti siano conservati con modalità adeguate allo scopo e nel rispetto di tali principi.

L'osservanza di tutte le condizioni per il deposito temporaneo solleva il produttore dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio delle attività di gestione, tranne quelli di tenuta dei registri di carico e scarico, fermo restando il divieto di miscelazione previsto dall'art. 187.

Unitamente a ciò, l'onere della prova in ordine al verificarsi delle condizioni fissate per la liceità del deposito temporaneo grava sul produttore dei rifiuti in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti.



Certificato di agibilità. Funzione procedure per ottenere il rilascio

Leonarda Colucci, Il Sole 24 ORE –Urbanistica24 – 8 gennaio 2015

Una recente ordinanza del T.A.R. di Napoli chiarisce in cosa consiste il certificato di agibilità, distinguendo lo stesso rispetto ad altri certificati che attestano la regolarità urbanistico edilizia di un edificio. (T.A.R. Napoli, ord. 5 dicembre 2014, n. 2027)

Il certificato di agibilità: a cosa serve e cosa attesta. L'art. 24, D.P.R. 380/2001 disciplina il certificato di agibilità, che non è altro che un provvedimento amministrativo che rimuove un limite legale.

Tale certificato, quindi, attesta se in un edificio o in una porzione di edificio sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, condizioni queste che deve possedere non solo l'edificio in sé, ma anche tutti i suoi impianti.

L'agibilità viene rilasciata dal Dirigente del competente ufficio comunale con riguardo alle nuove costruzioni, alle ricostruzioni ed alle sopraelevazioni.

Soggetto obbligato a chiedere il rilascio del certificato di agibilità è il titolare del titolo abilitativo, o il suo successore o gli aventi causa, ed in caso di inadempimento di tale obbligo sarà assoggettato a sanzione amministrativa che va da un minimo di 77 a un massimo di 464 euro.

Le condizioni per il rilascio. Le condizioni che devono sussistere per il rilascio del certificato di agibilità sono: la salubrità, l'igiene, la sicurezza, il risparmio energetico dell'edificio e degli impianti in esso installati. L'agibilità di un edificio può riguardare anche singole unità immobiliari a condizione che sono state completate le opere strutturali connesse.

Il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità è stato oggetto di recenti modifiche e attualmente – in seguito all'introduzione del comma 5 bis aggiunto dall' art. 30, comma 1, lett. h), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell' art. 30 del medesimo D.L. 69/2013 - l'art. 25, D.P.R. 380/2001 stabilisce che, in alternativa alla presentazione della domanda, l'interessato può presentare una dichiarazione del direttore dei lavori, o di un professionista abilitato, con la

quale si attesti la conformità dell'opera rispetto al progetto presentato e la sua agibilità e deve essere allegata anche la richiesta di accatastamento trasmessa allo sportello unico del catasto, oltre alla dichiarazione dell'impresa installatrice sulla conformità degli impianti.

L'ordinanza del T.A.R. Napoli 5 dicembre 2014, n. 2027. Tale ordinanza ha il pregio di aver precisato quella che è la funzione specifica che assolve il certificato di agibilità differenziandosi dagli altri titoli abilitativi.

L'ordinanza emessa dal T.A.R. di Napoli, nel procedimento avente a oggetto l'impugnazione, previa sospensiva dell'efficacia, del provvedimento relativo al trasferimento "fuori sede" di una rivendita di tabacchi, ha puntualizzato che la funzione del certificato di agibilità è quella "di accertare che l'immobile, al quale si riferisce, è stato realizzato nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti". (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 2240/2010; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 17 settembre 2009, n. 4672)

Valutando il caso giunto al suo esame il T.A.R. campano ha rilevato che la richiesta di trasferimento "fuori sede" di una rivendita di tabacchi deve essere corredata da "idonea documentazione che attesta la regolarità urbanistico-edilizia del locale proposto, nonché la relativa destinazione d'uso commerciale" in virtù di quanto a tal proposito sancito dall'art. 11, comma 3 D.M. 38/2013.

Valutando la diversa disciplina legislativa riservata alla documentazione urbanistico edilizia e al certificato di agibilità, i giudici amministrativi hanno puntualizzato che il solo certificato di agibilità - che attesta esclusivamente la salubrità, l'igiene, la sicurezza di un edificio - non è in grado di attestare dati come quelli riguardanti la specifica destinazione d'uso commerciale di un immobile.

La differenza esistente fra titoli abilitativi edilizi e certificati di agibilità è stata inoltre chiarita da una recente sentenza del Consiglio di Stato secondo cui " la funzione del certificato di agibilità è accertare che l'immobile, al quale si riferisce, è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, mentre la funzione della DIA è il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche". (Cons. Stato, Sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4309).

Casi pratici

L'Esperto Risponde



Pubblica Amministrazione

■ LE FATTURE PA ELETTRONICHE VANNO TENUTE SEPARATE

D. *In relazione alla fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione, come si deve comportare un libero professionista che emette sia fatture alla Pa (elettroniche) che fatture ad aziende e/o privati? Deve istituire due registri Iva vendite? La fattura elettronica ha una propria numerazione rispetto alle altre fatture emesse a soggetti privati e/o aziende private? Il "progressivo invio" deve corrispondere per forza al numero progressivo ai fini delle imposte indirette?*

R. Il professionista che emette fatture elettroniche nei confronti della pubblica amministrazione e, contestualmente, fatture cartacee nei confronti dei privati deve adottare registri Iva sezionali o (quantomeno) numerazioni separate all'interno dello stesso registro. L'utilizzo dei sezionali e/o delle numerazioni separate è obbligatorio se si adottano diverse modalità di conservazione (circolare 36/E del 6 dicembre 2006): elettronica per le fatture nei confronti della pubblica amministrazione (cosiddette fatture Pa) e cartacea per le fatture nei confronti dei clienti privati. Per le fatture Pa è obbligatoria la conservazione digitale, ex articolo 39 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633. Il progressivo di invio delle fatture tramite il sistema di interscambio non deve necessariamente coincidere con il numero progressivo delle fatture. Infatti, il tracciato delle fatture Pa definisce il progressivo di invio come il «progressivo univoco che il soggetto trasmittente attribuisce ad ogni file che inoltra al sistema di interscambio». Ma il soggetto "trasmittente" (intermediario) potrebbe essere un soggetto diverso dal fornitore e potrebbe attribuire alle fatture un progressivo univoco diverso dal numero di fattura.

(Giorgio Confente, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 22 gennaio 2015)



Pubblico Impiego

■ ASSENZE PER MALATTIA CON RELATIVA DECURTAZIONE

D. *Secondo l'articolo 71, comma 1, del Dl 112/2008, per i periodi di assenza per malattia, di*

qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità, o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Anche le assenze per malattia a causa di uno "stato patologico connesso o sotteso alla situazione di invalidità riconosciuta" sono sottoposte alla esclusione citata?

R. La risposta è negativa, in quanto, per espressa previsione normativa, ai fini della decurtazione stipendiale, di cui all'articolo 1, comma 1, del GI 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, rimangono escluse le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. Pertanto si ritiene che qualsiasi altra assenza per malattia, come quella indicata nel quesito, non rientrando nelle fattispecie citate, debba essere sottoposta al regime previsto dalla norma in argomento.

(Aldo Ciccarella, Il Sole 24 Ore – L'Esperto Risponde, 19 gennaio 2014)

■ IL PART TIME ATTENUA IL PRINCIPIO DI ESCLUSIVITÀ

D. *Tra un rapporto di lavoro dipendente con un ente locale a tempo indeterminato e part time (al 30 o al 50 per cento) come agente di polizia municipale, da un lato, e la libera professione (come commercialista) e un incarico per prestazione d'opera e di servizi (ex articolo 2222 del Codice civile, in qualità di responsabile di un Caf, centro di assistenza fiscale), dall'altro, esistono incompatibilità?*

R. Il principio di esclusività, secondo il quale il dipendente pubblico non può cumulare impieghi né svolgere attività libero professionali, commerciali e imprenditoriali, trova tuttora attuazione nelle disposizioni risalenti all'articolo 60 e seguenti del Dpr 3/1957, recepite dall'articolo 53 del Dlgs 165/2001. La sua effettiva applicazione trova numerose deroghe, fissate anche dalla stessa normativa (si veda la casistica prevista dallo stesso articolo 53, comma 6, con la cosiddetta esenzione soggettiva, e quella contemplata nei commi dal 7 al 13 per incarichi previa autorizzazione). Tuttavia, i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% sono assoggettati a un regime normativo peculiare e derogatorio del principio di incompatibilità. L'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 662/1996 consente infatti di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo e di iscriversi in albi professionali ed esercitare attività professionale (con limitazioni previste dalla giurisprudenza, si veda Corte Costituzionale, 11 giugno 2001, n.189). Per i dipendenti degli enti locali il comma 58-bis della legge citata ha tuttavia previsto che l'esercizio dell'attività extra-istituzionale è subordinato alla «previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza». Essa può essere negata in presenza di un'accertata situazione di conflitto d'interessi con i compiti e doveri di ufficio. Ciò significa che il dipendente part time di Comuni, Province o Regioni dovrà, prima di svolgere l'attività extra-

istituzionale, chiedere formalmente l'autorizzazione alla propria amministrazione, la quale dovrà stabilire l'esistenza o meno di un conflitto d'interessi. In mancanza di questa richiesta e della relativa autorizzazione, il dipendente incorrerebbe nelle sanzioni previste dallo stesso articolo 53.

(Giorgio Lovili, Il Sole 24 Ore – L'Esperto Risponde, 19 gennaio 2015)

■ DA AUTORIZZARE LE ATTIVITÀ ESTERNE E SALTUARIE

D. *Sono una dipendente a tempo pieno dell'agenzia delle Entrate e sarei intenzionata a svolgere un'attività occasionale esterna (circa sei/sette ore mensili) in un bar. Mi domando se ciò sia possibile solo a titolo gratuito o se possa essere prevista, invece, una retribuzione; chiedo, inoltre, se sia necessaria una semplice comunicazione oppure ci voglia una specifica autorizzazione da parte dell'Agenzia. In quest'ultimo caso, la decisione del datore di lavoro è rimessa alla sua mera discrezionalità?*

R. Considerato che l'attività che verrebbe a svolgere la lettrice non è in conflitto di interessi con l'attività svolta presso l'amministrazione di appartenenza, e che sussiste, comunque, il carattere della saltuarietà e della occasionalità, in un arco di tempo ristretto e previamente definito, si ritiene che la dipendente potrebbe svolgere, fuori orario di servizio, tale attività, a qualunque titolo. Per esercitare tale attività extra-ufficio, peraltro, non è sufficiente una semplice comunicazione, ma occorre la prevista autorizzazione dell'amministrazione, che potrebbe essere rilasciata, su richiesta della dipendente, in base alle norme di legge che disciplinano l'attività extra-ufficio dei dipendenti pubblici. Infatti, in via generale, il dipendente pubblico non può esercitare prestazioni lavorative extraprofessionali, in quanto, sulla base del rispetto del principio generale dell'esclusività del rapporto di lavoro pubblico, l'articolo 53 del Dlgs 165/2001 e le sue successive modificazioni e integrazioni - in particolare, l'articolo 1, comma 42, della legge 190/2012 - richiama al comma 1 dell'articolo 60 del Dpr 3/1957, nel quale si stabilisce che l'impiegato pubblico non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione, o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente. Peraltro, nel caso in cui l'attività extra-ufficio che si vorrebbe svolgere non fosse in conflitto d'interessi con l'attività svolta presso l'amministrazione di appartenenza e comportasse un impegno limitato, anche se retribuito, sia sotto l'aspetto quantitativo sia per la mancanza di abitudine, l'amministrazione potrebbe concedere l'autorizzazione.

(Aldo Ciccarella, Il Sole 24 Ore – L'Esperto Risponde, 19 gennaio 2014)

■ SI PASSA DAL TFS AL TFR CON RETRIBUZIONE INVARIATA

D. *Sono un insegnante iscritto al fondo Espero, quindi in regime di Tfr (trattamento di fine rapporto). Con una comunicazione emessa dai servizi Pa sono stato informato che, a partire da*

aprile 2013, la mia retribuzione lorda è ridotta in misura pari al contributo previdenziale soppresso, del 2,5 per cento, che viene applicato a chi si trova in regime di Tfs (trattamento di fine servizio). Tale riduzione della retribuzione è corretta? In caso contrario, che cosa posso fare?

R. Da quanto è esposto nel quesito, si ritiene corretta la procedura seguita dall'amministrazione, che ha applicato il contributo previdenziale ex Opera di previdenza del 2,5% sulla retribuzione del lettore, che pure ha aderito al Fondo Espero, con conseguente passaggio dal regime Tfs al regime Tfr, in quanto il Dpcm 20 dicembre 1999 ("Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti") ha previsto "l'invarianza della retribuzione" per il personale dipendente della Pa che aderisce ai fondi pensione di categoria, e che transita, quindi, dal regime Tfs a quello Tfr. Infatti, in teoria, il passaggio dal regime Tfs a quello Tfr avrebbe dovuto portare alla soppressione del contributo previdenziale ex Opera previdenza del 2,5 per cento, a carico del lavoratore, con conseguente incremento della retribuzione netta, ma, in pratica, il citato Dpcm 20 dicembre 1999 ha "sterilizzato" gli effetti di tale abolizione. Quindi, in pratica, dopo l'adesione al fondo Espero, e il passaggio dal regime Tfs a quello Tfr, la retribuzione netta è rimasta invariata, in quanto, come stabilito dall'articolo 6 dell'accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per dipendenti pubblici, «per assicurare l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali... la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari all'ammontare del contributo soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul Tfr, ad ogni fine contrattuale e agli effetti della determinazione della massa salariale per i contratti collettivi».

(Aldo Ciccarella, Il Sole 24 Ore – L'Esperto Risponde, 19 gennaio 2014)

■ NO ALLA MOBILITÀ DA REGIONI A SOCIETÀ REGIONALI

D. *Nel caso di trasferimento di un dipendente regionale a un ente strumentale della stessa Regione, si applicano la disciplina ex articoli 56 e seguenti del Dpr 3 del 10 gennaio 1957 e, quindi, le limitazioni ivi previste? In particolare, il "comando" sarebbe illegittimo in quanto la disciplina lo preclude rispetto agli enti vigilati dalla amministrazione disponente e non ricorrono le ulteriori condizioni di legge (tempo determinato, eccezionalità eccetera)? Oppure il comando sarebbe ammissibile perché non si applica il Dpr citato, ma la disciplina civilistica e il testo unico sul pubblico impiego privatizzato del 2001, e di conseguenza, basterebbe solo l'accordo tra le due amministrazioni?*

R. In effetti, a parte il riferimento normativo, il particolare rapporto di strumentalità tra l'ente regionale e la propria società inibisce la mobilità del personale tra i due enti come forma ordinaria di gestione. Infatti, la società strumentale è costituita con lo scopo di operare in ambiti (tipo quello commerciale) non consoni all'attività dell'ente locale, ed essa è costituita con organi e risorse

strumentali e umane di specifica dotazione, oltre a essere inquadrata, sotto il profilo giuridico e contrattuale, nell'ambito del diritto societario, al contrario dell'ente Regione. A chiarimento dell'illegittimità del trasferimento, anche temporaneo, di personale in organico in un ente locale a una società strumentale dello stesso ente, occorre ricordare il disposto normativo contenuto nell'articolo 1, comma 563, della legge 147/2013, che esclude la possibilità di mobilità di personale tra le società «direttamente o indirettamente controllate dalla pubblica amministrazione» e la stessa Pa.

(Giorgio Lovili, Il Sole 24 Ore – L'Esperto Risponde, 19 gennaio 2015)



© 2015 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

**Sede legale e
Amministrazione:**

via Monte Rosa, 91
20149 Milano